

**Università degli studi di Perugia**  
*Facoltà di giurisprudenza*

**TESI DI LAUREA**

**LA RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA  
SPORTIVO**

Laureanda

Chiara Gambelunghe

Relatore

Prof. Andrea Sassi

ANNO ACCADEMICO 2004/2005

# Capitolo primo

## Inquadramento del concetto di attività sportiva e aspetto strutturale e funzionale della prestazione sportiva

### Individuazione del concetto di sport e attività sportiva come manifestazione di autonomia privata

Il concetto di attività sportiva, la sua delineazione e il suo inquadramento possono cogliersi in prima analisi, mettendone in luce i caratteri che meglio ne fanno comprendere la sua essenza più profonda.

Lo sport, nella sua connotazione più generale, è una realtà complessa e sfaccettata che racchiude molteplici aspetti, ma è prima di tutto un fenomeno mediante il quale l'individuo attua ed esprime i suoi istinti innati e profondi, la sua energia vitale e nel quale profonde il suo essere<sup>1</sup>.

Lo sport affonda le sue radici in un fenomeno risalente e attuale, allo stesso tempo, come il gioco, categoria nella quale si fonde un bisogno naturale presente da sempre in tutti gli uomini, quello di svago, divertimento ed evasione temporanea dalla realtà; il gioco è, quindi, un'esigenza sociale.

---

<sup>1</sup> Lo sport è un fenomeno che attiene principalmente alla sfera personale dell'individuo e mediante il quale si realizza, prima tra tutte, la liberazione e l'espressione della potenza vitale innata di ogni individuo. Si veda R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003, pag. 18 e G. CONSOLO, *Sport, diritto e società; profilo di sociologia giuridica*, Roma, 1976, pag. 43. Lo sport, come vedremo più avanti, presenta, poi, implicazioni notevoli sul piano sociale e giuridico.

Il gioco è un atto libero e spontaneo che non include disciplina e impegno ed è contraddistinto da regole necessarie per la sua stessa esistenza<sup>2</sup>.

Tuttavia, se il gioco rappresenta il primo gradino per poter arrivare a comprendere il contenuto sostanziale dell'attività sportiva<sup>3</sup>, nonostante questa derivazione dell'uno dall'altro, è forte il discrimine tra le due figure.

Lo sport, infatti, pur presentando connotazioni ludiche ed essendo una forma di cultura, un fenomeno antico e universale come il gioco, possiede, però, caratteri chiari di rigore, disciplina, dedizione che si riflettono nelle sue rigide regole e nel quale il soggetto dà espressione delle sue capacità, come forza, perseveranza, temperamento e che rappresenta un valido mezzo di formazione e crescita della persona<sup>4</sup>.

Importante è, poi, mettere in luce un suo aspetto primario e significativo che pervade tutte le sue possibili manifestazioni e rappresenta il punto di partenza per coglierne il fondamento giuridico; si tratta del fatto che l'attività sportiva rappresenta una delle forme in cui si manifesta l'autonomia dei privati.

---

<sup>2</sup> Le componenti di svago, divertimento e scherzo sono quelle che esprimono l'essenza del gioco, fenomeno esistente da sempre e che ha rivestito importanza in civiltà antiche e moderne, più o meno evolute, e per ogni individuo, bambino o adulto che sia. Il gioco è, poi, caratterizzato da impulsi di spontaneità e libertà, ma in esso vigono anche delle regole che vanno rispettate per garantire la sua stessa esistenza e continuità. Si tratta di regole autodeterminate che guidano l'istinto immediato del soggetto e prendono il suo posto. Il rispetto di tali regole è quello che finisce per dare piacere al soggetto che, così, rapporta i suoi desideri e impulsi al ruolo nel gioco e alla sua regola. Si veda R. PRELATI, op. cit. , pag. 16 e L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, pag. 24 ss.

<sup>3</sup> Sia R. PRELATI, op. cit. , pag. 15 ss. , sia L. DI NELLA, op. cit. , pag. 21, 22, 34 pongono l'accento sulla necessità di un'indagine sul gioco come punto di partenza e di riferimento per poter aprire un discorso sull'attività sportiva, data una certa matrice comune tra i due fenomeni. I. A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, pag. 32 ss. parlano ugualmente di gioco, ma in una prospettiva diversa, come uno dei temi fondamentali, assieme allo sport e all'ordinamento giuridico, sul quale deve incentrarsi una ricerca ordinamentale sul diritto sportivo, dati i collegamenti tra i due fenomeni.

<sup>4</sup> I caratteri citati sono solo alcuni degli elementi tipici dello sport, precisamente quelli che marcano in modo più efficace la differenza con il gioco. Sono soprattutto la serietà, il rigore, la disciplina e le sue funzioni di forgiare il corpo e lo spirito di una persona, educandola ad elevati valori, ciò che lo distanzia maggiormente dal gioco. Si veda R. PRELATI, op. cit. , pag. 18, 19 e R. SIMONETTA, *Etica e diritto nello sport*, in *Riv. dir. sport.* , 1956, pag. 25, 26.

Il concetto generale di autonomia privata<sup>5</sup> è alquanto vasto e complesso e nel suo significato più ampio si concreta in un potere di esprimere liberamente la propria personalità e di dare un assetto ai propri interessi, secondo la propria volontà e determinazione.

Alla luce di ciò, calando il concetto in ambito sportivo, si può affermare che la scelta di svolgere attività sportiva e di perseguire in essa e con essa risultati soddisfacenti per il soggetto praticante, è una scelta personale, libera, non soggetta a condizionamenti esterni<sup>6</sup>.

La determinazione alla scelta della pratica sportiva e il suo esercizio sono liberi e solo eccezionalmente, per ragioni valide e provate, potranno subire delle limitazioni che concordino con i principi e le norme dell'ordinamento<sup>7</sup>.

L'autonomia nello sport è concetto che volge anche all'autodisciplina sportiva, nel senso che il soggetto, in vista del potere di autonomia di cui gode, si autodetermina, scegliendo liberamente di sottoporsi a rigorose regole tecniche che gli impongono di tenere una certa condotta e gli permettono, così, di ottenere risultati nell'attività. Va osservato, a tale proposito, che il soddisfacimento che segue all'ottenimento di un risultato positivo, è tale per il soggetto sportivo perché raggiunto mediante l'osservanza costante di regole, liberamente accettate e seguite<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Sul concetto di autonomia si veda A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1999, pag. 135, il quale rileva la maggiore ampiezza di questo concetto rispetto a quello di autonomia negoziale e R. PRELATI, op. cit. , pag. 68 che oltre a definire, così, l'autonomia privata soggettiva, sottolinea che può essere intesa anche come un diritto di libertà.

<sup>6</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 68, dopo aver definito il concetto di autonomia in senso soggettivo, evidenzia, alla luce di questo concetto, che l'attività sportiva è prodotta di autonomia privata perché solo una libera scelta di fare sport permette di praticarlo al meglio e di ottenere risultati positivi; è fonte di autonomia privata perché dallo svolgimento di attività sportiva possono svilupparsi altre iniziative autonome.

<sup>7</sup> Si veda R. PRELATI, op. cit. , pag. 68, 69 che se nota come in ambito sportivo sia forte la volontà di non limitare l'esercizio dell'attività sportiva, se non in certi casi di contrasto con norme e principi dell'ordinamento, osserva altresì come l'autonomia privata negoziale nel diritto comune si realizzi in modo diverso, nel senso che gli interessi da regolare vengono sottoposti a giudizio per verificare se siano meritevoli di tutela.

<sup>8</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 71, 72, 73 evidenzia che l'insieme delle regole sportive è liberamente accettato e condiviso dai praticanti e questo dà vita ad un sistema di autodisciplina, a sua volta espressione del potere attribuito dall'ordinamento generale ai soggetti di determinare liberamente i propri interessi. Trae, poi, a riguardo, la conclusione che utilizzando l'autodisciplina sportiva gli spazi che l'ordinamento generale lascia all'esplicazione dell'autonomia privata, le sue finalità finiscono per essere meritevoli di tutela. G. CONSOLO, op. cit. , pag. 86, 87 pone l'accento sul concetto di sport come lotta con se stessi che passa attraverso regole che i soggetti si impongono di rispettare e che danno significato all'intera azione

L'insieme dei soggetti che autonomamente scelgono di sottoporsi a certe norme di condotta per il conseguimento di uguali finalità danno vita ad un assetto organizzato, stabile e giuridico, dagli stessi governato, che unifichi in un sistema coerente la loro attività<sup>9</sup>.

Lo sport, in questo modo, partendo da una componente di libertà e autodeterminazione dei suoi soggetti, si ordina in una struttura dotata di una regolamentazione, diversificata per ogni disciplina sportiva, ed entra a far parte della comunità sociale come sistema composto e complesso che trasmette all'intera società i suoi valori positivi, come coesione e libertà, contribuendo alla sua crescita e al suo sviluppo<sup>10</sup>.

## **Elementi caratterizzanti la struttura della prestazione sportiva**

Per esaminare, tuttavia, più da vicino e in modo dettagliato il fenomeno sportivo dobbiamo mettere a fuoco gli elementi costitutivi e caratterizzanti la struttura della prestazione sportiva e quindi le sue più specifiche peculiarità<sup>11</sup>.

Per addentrarci nel merito della questione cominciamo con l'affermare che la prestazione sportiva vede come protagonista indiscusso l'atleta nella sua

---

sportiva. Il senso dell'azione sportiva sta proprio nell'autoimporsi norme di condotta, passaggio obbligato per poter arrivare ad un risultato che è tale perché passato attraverso l'autodisciplina del soggetto.

<sup>9</sup> Si veda R. PRELATI, op. cit. , pag. 75 ss. che fa, poi, notare la differenza tra il manifestarsi dell'autonomia nell'organizzazione sportiva e nell'ordinamento generale: se nella prima tutti i soggetti che la compongono godono di libertà pressoché in uguale modo, essendo posti in una condizione di uguaglianza, nel mondo comune, i soggetti sono dotati di libertà, ma in modo differenziato, disuguale.

<sup>10</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 76 ss. . L'Autore, nel punto finale della parte dedicata allo sport come manifestazione di autonomia privata, della sua opera, parlando di diritto allo sport, afferma che esso è largamente garantito dall'ordinamento e precisamente dal sistema costituzionale che pone le condizioni per lo svolgimento libero di attività, come quella sportiva, formative e di rilievo e coglie, in questo, un altro profilo di autonomia privata nello sport.

<sup>11</sup> La struttura della prestazione sportiva non è che l'aspetto più centrale del fenomeno sport, che implica anche un aspetto associativo e organizzativo. Questi tre aspetti sono evidenziati da I.-A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 23 ss. che riportano le affermazioni di Furno, il quale vede nell'aspetto tecnico-agonistico, vale a dire nella struttura, "il momento essenziale, caratteristico e specifico, la sostanza pura e autentica dello sport". In secondo luogo il fenomeno sportivo è un "fatto associativo" e la collettività dei cultori dello sport, una comunità organizzata composta da diversi enti. "Quanto all'aspetto organizzativo" esso è dato "dal complesso dei mezzi, dall'apparato di allestimento e di produzione delle manifestazioni sportive, essendo lo sport un costosissimo meccanismo".

componente fisica, psichica e morale, che svolge la sua attività nel rispetto di regole assolutamente vincolanti<sup>12</sup>.

Lo sport coinvolge in primo luogo il corpo dell'atleta, che si pone protagonista incontrastato, centrale, della performance sportiva<sup>13</sup>. Il corpo è, poi, volto al movimento che rappresenta il fulcro del fenomeno sportivo, ovvero l'elemento veramente sostanziale che dà vita e corpo allo sport; per mezzo del movimento si spende la propria forza vitale, la propria energia<sup>14</sup>. Il gesto si snoda entro limiti spazio-temporali e presenta vari caratteri<sup>15</sup>: indubbiamente la volontà del movimento si origina nella sfera più interna dell'individuo, ha una componente creativa e chi lo compie investe in esso tutto il suo essere. Il movimento, inoltre, nello sport, è indirizzato al raggiungimento di un fine e per questo si tende ossessivamente al suo perfezionamento attraverso la tecnica e l'esercizio costante<sup>16</sup>.

La prestazione sportiva non si risolve, però, nella sola fisicità; l'individuo coinvolge la sua sfera interiore, il suo spirito, nel fare sport. L'atleta, infatti, compie le sue azioni non in modo automatico e freddo, ma mettendoci passione e sensibilità. Il suo mondo interiore fatto di volontà, stati d'animo, aspettative,

---

<sup>12</sup> Se il gioco necessita di regole come affermato nella nota (2), a maggior ragione lo sport, data la sua natura rigorosa e seria. Senza regole non si avrebbe attività sportiva; esse, infatti, costituiscono il fondamento dello sport. R. PRELATI, op. cit. , pag. 118, sostiene, infatti, come "l'attività sportiva non è solo disciplinata da regole ma queste ultime qualificano tale attività".

L'attività sportiva richiede un ordine preciso entro il quale svolgersi e le regole creano tale ordine.

<sup>13</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 115 e L. DI NELLA, op. cit. , pag. 35 precisano come l'eventuale utilizzo in alcuni sport di supporti di diverso tipo (supporti meccanici o animali) non toglie al corpo la sua posizione suprema; infatti, mediante essi si permette soltanto, citando un'affermazione di M. BOUET, Signification du sport, Parigi, 1968 "un'amplificazione del corpo" che continua, quindi, a rivestire il suo ruolo essenziale.

<sup>14</sup> PH. MOST, Psicologia dello sport, Milano, 1983, pag. 7, 8 che afferma giustamente come il bisogno di liberare energia vitale è insito in tutti gli uomini, ma è particolarmente sentito dagli sportivi. Nel mondo attuale, sostiene l'Autore, oltre al bisogno di movimento, si sente anche quello di provare la velocità, ma le due esigenze non sono assimilabili. Quella di movimento, infatti, trova soddisfazione anche in attività sportive di tipo ritmico, espressivo e artistico che non si svolgono con la modalità della velocità.

<sup>15</sup> È M. BOUET, op. cit. , pag. 26 ss. a individuare tali caratteri.

<sup>16</sup> Si veda sul punto L. DI NELLA op. cit. , pag. 37 e PH. MOST, op. cit. , pag. 75-76 secondo il quale la ricerca della perfetta riuscita di un gesto diventa una fissazione mentale per lo sportivo il quale, per riuscire in ciò, compie movimenti costanti e ripetitivi, che sfociano spesso in rituali di tipo ossessivo.

obiettivi, percezione di se, fantasie, si fonde col movimento che ne risulta così elevato e affinato nelle sue manifestazioni<sup>17</sup>.

Accanto al suddetto elemento spirituale non possiamo tralasciare un altro importante aspetto, anch'esso introspettivo: quello motivazionale<sup>18</sup>, relativo alle ragioni che portano gli individui ad avvicinarsi allo sport dedicandovi, una volta entrati nel pieno dell'attività, energia, entusiasmo, affrontando difficoltà, fatica, competizione, eventuali insuccessi.

Le motivazioni che guidano gli sportivi sono numerose<sup>19</sup>, diverse<sup>20</sup>, variano da persona a persona<sup>21</sup> e interagiscono tra di loro<sup>22</sup>. Ricoprono un ruolo

---

<sup>17</sup> Sul punto R. PRELATI, op. cit. , pag. 115 ss. e L DI NELLA, op. cit. , pag. 36.

<sup>18</sup> La motivazione dell'atleta è sicuramente uno tra i temi più importanti e discussi, soprattutto nella psicologia dello sport. Ma l'indagine motivazionale è interessante anche per porre l'accento su un aspetto presente soprattutto oggi: quello, cioè, di motivazioni alla pratica sportiva che scaturiscono dagli ampi riconoscimenti economici elargiti per i risultati ottenuti, che allontanano dai motivi più autentici che dovrebbero condurre allo sport. Tale aspetto è ampiamente trattato da R. PRELATI, op. cit. , che pone giustamente più volte nel corso dell'opera l'attenzione sugli aspetti degenerativi dello sport tra i quali il fatto che le forti implicazioni economiche allontanano l'atleta dal vero senso sportivo e di come raggiungere un risultato nella gara, significhi soprattutto ricevere compensi economici notevoli, perfino eccessivi.

<sup>19</sup> Le motivazioni sono svariate e tra le principali consideriamo: il bisogno di scaricare energia e pulsioni, il desiderio di affermare e valorizzare il proprio io, sia mediante l'acquisizione e il miglioramento di abilità atletiche, raggiungendo così il successo, sia allacciando rapporti interpersonali, soprattutto negli sport di squadra. Attraverso lo sport, difatti, l'individuo prende consapevolezza delle proprie potenzialità ed è pronto ad accrescerle e amplia la sua vita sociale, data la grande rilevanza che lo sport riveste su questo piano. Ulteriori motivazioni sono, ad esempio, ricercare nello sport una compensazione per sopire, anche se in parte, frustrazioni sociali e affettive, insoddisfazione, senso di inferiorità. Per concludere, anche lo spirito competitivo, insieme alla voglia di superare le proprie paure e i propri limiti e talvolta il gusto per il rischio sono altri motivi che possiamo addurre. Sul tema R. PRELATI, op. cit. , pag. 193 ss. e PH. MOST, op. cit. , pag. 7 ss.

<sup>20</sup> Ci si riferisce al fatto che la rosa delle motivazioni è complessa e variegata e a riguardo R. PRELATI, op. cit. , pag. 198 ss. e pag. 222 ss. inserisce una distinzione importante tra motivazioni intrinseche ed estrinseche. Le motivazioni intrinseche sono espressione dei bisogni e dei desideri personali e portano, quindi, a svolgere una data attività perché ritenuta piacevole e interessante in se, non per fini esterni all'attività stessa. Un fattore di questo tipo è decisivo nello svolgimento dell'attività sportiva. Dato ciò, in linea generale, ogni tipo di elemento esterno che riduce nell'individuo la percezione della propria autodeterminazione e tende a mettere in secondo piano le vere inclinazioni personali, influisce in modo negativo sulla motivazione intrinseca; ad esempio, un allenatore non dovrebbe promettere premi (che fungono da rinforzi) all'atleta perché così facendo lo indurrebbe a compiere l'attività più per un motivo esterno che per il piacere effettivo di svolgere sport. Va sottolineato, tuttavia, che i riconoscimenti materiali possono avere vari significati, spesso positivi quando, ad esempio, vengono percepiti come input per aumentare il senso di efficacia individuale. Per concludere, fattori che incrementano la motivazione intrinseca sono, per citarne alcuni, i rinforzi che stimolano la percezione di efficacia, l'eccitamento proprio delle situazioni di sfida, un determinato contesto socio-culturale e secondo la teoria di Nicholls, l'orientamento al compito, che si ha quando l'atleta è teso a dimostrare un certo grado di competenza o padronanza e ritiene essenziale il confronto con se stesso (per riferimenti precisi su questo ultimo punto CFR. A. CEI, Psicologia dello sport, Bologna, 1998, pag. 28 ss.). Fattori che la diminuiscono: i rinforzi che tendono a ridurre il senso di efficacia personale, fattori sociali e culturali e sempre secondo la teoria di Nicholls, l'orientamento al Sé, che si ha quando l'atleta vuole dimostrare il suo livello di abilità in relazione agli altri, sentendosi soddisfatto non quando ha raggiunto alti livelli, ma quando è favorevole il confronto con gli altri (per riferimenti precisi su questo ultimo punto CFR. A. CEI, op. cit. , pag. 28 ss.) . Le motivazioni estrinseche invece, sono quelle che inducono allo svolgimento di una data attività in vista dei benefici (soprattutto oggi economici) che essa può assicurare e che pertanto interferiscono notevolmente sullo spirito con cui gli individui si avvicinano allo sport e lo praticano, contaminando complessivamente il vero senso sportivo. Motivazioni estrinseche sono anche quelle che muovono dalla pressione esercitata da certi modelli culturali circa la salute e l'estetica, o da un'esigenza di comprovare il proprio valore o di mettere in gioco una consistente sicurezza in se stessi (per riferimenti sull'intero argomento R. PRELATI, op. cit. , pag. 198 ss. e pag. 222 ss. e A. CEI, op. cit. , pag. 13 ss.)

fondamentale nello sport, incidendo sulla prestazione sportiva in modo positivo e negativo, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo<sup>23</sup>; si è osservato, infatti, come soggetti positivamente motivati si dedicano con più entusiasmo alla pratica sportiva, resistendo nel tempo ai suoi duri ritmi e alle sue modalità di svolgimento e tendono a non abbandonare l'attività. Al contrario, soggetti con scarsa motivazione percepiscono presto monotonia e senso di alienazione nel costante allenamento e tendono, così, ad allontanarsi dall'attività sportiva. Inoltre, i profili motivazionali, insieme alle condizioni psico-fisiche del soggetto e ad altre circostanze condizionano il rendimento atletico e la qualità del risultato finale<sup>24</sup>.

Una componente profondamente caratterizzante l'essenza dello sport che dobbiamo menzionare è l'agonismo, il cui contenuto risponde all'esigenza dell'uomo di confrontarsi con se stesso, con gli altri, con la natura, nel volersi sottoporre a situazioni in cui sono messe alla prova le sue abilità; situazioni che se superate, acquisiscono per l'individuo un particolare significato di conferma di se, del proprio valore, accrescendo, conseguentemente, sicurezza in se stesso. L'agonismo è un atteggiamento che ha la sua forza motrice nella pulsione aggressiva insita in ogni individuo e si origina dall'esigenza di autoaffermazione personale presente in ogni soggetto<sup>25</sup>.

Nello sport, l'agonismo rappresenta un modo per canalizzare, affinare l'aggressività, così da permettere all'atleta di impegnarsi in una competizione.

---

<sup>21</sup> Individuare precisamente le motivazioni è difficoltoso anche perché entrano in gioco la personalità della singola persona, i suoi gusti, il carattere, le inclinazioni. Sul punto R. PRELATI, op. cit. , pag. 194 ss.

<sup>22</sup> In genere, in uno stesso soggetto, convergono più motivazioni collegate tra di loro nell'indurlo a compiere sport; accanto, ad esempio, a motivi personali, si affiancano motivi cui ha contribuito l'ambiente sociale e culturale dal quale si proviene o nel quale si vive. Sul punto R. PRELATI, op. cit. , pag. 195 ss. e PH MOST, op. cit. , pag. 10 ss.

<sup>23</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 200 ss.

<sup>24</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 197 e A. CEI, op. cit. , pag. 15.

<sup>25</sup> L. TERRENI, L. OCCHINI, *Psicologia dello sport, Aspetti sociali e psicopatologici; Valutazione e programma di intervento*, Milano, 1997, pag. 26 ss. affrontano il tema dell'agonismo facendo contemporaneamente un'analisi puntuale del concetto di aggressività ad esso correlato. Sostengono, poi, l'importanza dello sport nello sviluppo dell'individuo adolescente e nel permettere all'individuo in generale, di liberare la propria aggressività rispettando regole sportive ben precise ed evitando così il verificarsi di conseguenze negative.



L'agonismo è ciò che traccia il confine tra attività presportiva e sportiva; in altri termini, tra un'attività volontaria, ma libera e istintiva che non si pone scopi da raggiungere e un'attività nella quale il soggetto sportivo compie movimenti, ponendosi il fine di conseguire risultati di grado sempre più alto rispetto a quelli ottenuti precedentemente dallo stesso soggetto o da altri. L'elemento che caratterizza l'agonismo nel suo significato più peculiare è la tensione verso un risultato di prestazione sempre migliore<sup>26</sup>.

Fondamentale per descrivere compiutamente la prestazione sportiva è l'esame di un elemento imprescindibile<sup>27</sup>, peraltro già citato in precedenza, quale è la competizione, ovvero il compiere attività in antagonismo diretto o indiretto con altri con volontà di vincere e primeggiare sull'avversario. Siamo dinnanzi ad un elemento necessario, sostanziale, presente anche laddove lo sport non si svolga in forma di gara<sup>28</sup>.

Il confronto costante tra le prestazioni implica come dato di base una condizione paritaria dei partecipanti, risultante da un serie di elementi<sup>29</sup>, senza la quale non

---

<sup>26</sup> I.- A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 58 ss. ravvisano l'essenza del fenomeno sportivo proprio nell'agonismo, e cercano di fare chiarezza sul significato di tale nozione, oggetto di numerose e complesse spiegazioni e implicazioni. Secondo i due autori, l'interesse dei vari studiosi relativamente allo sport si è concentrato su elementi come: volontà di prevalere sugli altri, desiderio di vincere, di dominare l'avversario, finendo, così, per ravvisare nella competizione l'elemento caratterizzante lo sport, insieme con altri fattori. Secondo i due autori, tuttavia, gli elementi sopra citati si possono riassumere in un unico concetto, quello di "miglioramento del risultato", che, come già affermato, è ciò che caratterizza l'agonismo e di conseguenza lo sport.

<sup>27</sup> La competizione che M. BOUET, op. cit. , pag. 45 rinvia anche in altre attività oltre quella sportiva, afferma come essa sia "la forma specifica in cui si svolgono i rapporti interpersonali nello sport". Lo stesso Autore continua: "fare una competizione è già in qualche modo fare sport". M. BOUET, op. cit. , pag. 46, però, accenna anche a sport che a volte non si svolgono con competizione come, per esempio, il tennis quando non si computano i punti o fare vela al di fuori di una regata.

<sup>28</sup> C'è competizione non solo quando si ha un confronto contestuale tra atleti, ma anche quando l'atleta affronta la prestazione sportiva da solo; in questo caso la competizione è data dalla comparazione con la performance di un altro soggetto che ha affrontato lo stesso ostacolo. Si fa quindi un raffronto tra le due prestazioni sulla base di certi parametri. Sul punto R. PRELATI, op. cit. , pag. 20 ss. e L DI NELLA, op. cit. , pag. 41 ss.

M. BOUET, op. cit. , pag. 48 ritiene, al contrario, che negli sport nei quali l'atleta ha davanti a se un ostacolo della natura (ad esempio nell'alpinismo), questo si trasformi mentalmente in avversario, chiaramente contestuale. Tale affermazione di M. BOUET viene indirettamente a negare che ci sia competizione dove non c'è un avversario contestuale, laddove invece L DI NELLA, op. cit. , e R. PRELATI, op. cit. , discernono i concetti di competizione e gara sostenendo che la prima è presente anche negli sport che non si svolgono in forma di gara, essendo quest'ultima una semplice modalità sportiva, parlando chiaramente di confronto indiretto, di paragone tra prestazioni effettuate in luoghi e tempi diversi.

<sup>29</sup> Confrontare i risultati ottenuti dai competitori presuppone a monte che ci siano regole uguali per tutti e che tutti rispettino allo stesso modo, così come ci devono essere uguali requisiti individuali, uguali condizioni ambientali, oltre a ogni elemento essenziale per un leale svolgimento delle prestazioni. Sul punto R. PRELATI, op. cit. , pag. 23.

ci sarebbe competizione, ma degenerazione in una sorta di conflitto caratterizzato dalla sopraffazione senza scrupoli dell'avversario<sup>30</sup>.

Nella competizione si vuole raggiungere la migliore espressione di se, oltrepassando traguardi sempre più ambiziosi; tutto questo sfidando gli altri e sopravanzando le loro prestazioni.

La contrapposizione che caratterizza la competizione presuppone a monte una cooperazione tra gli atleti che si risolve in un accordo volto ad accettare il tipo di attività da svolgere e le sue norme; ma anche nel senso che la vittoria di un atleta, fondata su prestazioni reciproche e opposte, è risultante dell'opera tanto del vincitore, quanto del perdente<sup>31</sup>.

Proseguendo nell'analisi, altro fattore caratterizzante lo sport e correlato alla competizione è l'ostacolo con il quale lo sportivo deve confrontarsi e che rappresenta il parametro di misura della sua prestazione<sup>32</sup>.

Gli ostacoli costituiscono un elemento voluto di opposizione e resistenza all'attività dell'atleta il quale deve mirare a vincerlo, sviluppando al massimo forza fisica, determinazione e caparbità, sia in vista dello svolgimento della prestazione che al momento effettivo della prova. Presentano determinati caratteri: sono definiti, soggetti a controllo in relazione alle difficoltà che presentano, ai mezzi utilizzati per superarli e ai risultati conseguiti e sono continuamente perfezionati<sup>33</sup>.

Come ultimi elementi, non certo per ordine di importanza, che andiamo ad analizzare e che racchiudono il senso più esclusivo e tipico dello sport, citiamo la

---

<sup>30</sup> Senza gli elementi di cui alla nota (29) la competizione diverrebbe sopraffazione sfacciata, distruzione dell'avversario. Non sarebbe più competizione, ma una sorta di lotta senza regole dove si cerca solo di annullare il nemico. CFR. R. PRELATI, op. cit. , pag. 20 ss. e L DI NELLA, op. cit. , pag. 44 ss.

<sup>31</sup> Questo concetto espresso da L DI NELLA, op. cit. , pag. 46, lo stesso Autore lo ritiene estensibile anche agli sport che non si svolgono in forma di gara, dove l'avversario, con la sua prestazione, partecipa sempre, almeno come spinta psicologica, alla realizzazione della prestazione dell'atleta.

<sup>32</sup> Si intende che mediante gli ostacoli l'atleta misura le proprie abilità e verifica i propri miglioramenti. Inoltre gli ostacoli fungono da strumento per comparare le varie prestazioni che su di esso vengono valutate. CFR. R. PRELATI, op. cit. , pag. 120 ss.

<sup>33</sup> CFR. L DI NELLA, op. cit. , pag. 38.

ricerca di performance e la volontà di perseguire il conseguimento di un risultato.

Nella prestazione sportiva è immanente la volontà della performance, con cui si indica lo sforzo e l'applicazione continui per conseguire competenze sempre più consolidate e raffinate e come tensione verso livelli sempre più eccellenti di prestazione, elementi presenti in qualunque tipo e livello di attività sportiva. La tensione mai definitiva verso il perfezionamento, la volontà di superarsi è presente sempre, anche nel caso, quindi, si sia raggiunto uno scarso risultato<sup>34</sup>. La performance è chiaramente correlata alle capacità del soggetto e alle condizioni in cui si svolge la prestazione.

Come accennato, l'attività sportiva in senso stretto è finalizzata al conseguimento di un risultato; siamo di fronte a due momenti inscindibili, ontologicamente interdipendenti, che permeano la figura della prestazione sportiva. Senza ricerca di un risultato favorevole, prodotto del comportamento dello sportivo, non saremmo di fronte ad una prestazione atletica<sup>35</sup>. L'atleta deve prefigurarsi di pervenire ad un risultato, essere desideroso di raggiungerlo e approfondire tutte le sue capacità e il suo impegno per conquistarlo. Veramente essenziale e decisiva è la fermezza e la determinazione con cui si ricerca il risultato, non la qualità dello stesso<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Performance e risultato sono due concetti ben distinti anche se strettamente correlati e coordinati; CFR. L DI NELLA, op. cit. , pag. 39.

<sup>35</sup> Sul punto CFR. R. PRELATI, op. cit. , pag. 127 ss.

<sup>36</sup> Sul punto CFR. R. PRELATI, op. cit. , pag. 128- 129. Lo stesso Autore, fa presente, allo stesso tempo, come nella prestazione è implicita la volontà del miglioramento del risultato e perciò la possibilità di raggiungere un primato, un risultato che superi tutti quelli ottenuti riguardo a una specifica disciplina. Pertanto, prestazione e primato vengono in un certo senso a "coincidere". Il primato, ad ogni modo, fa notare l'Autore, è una condizione temporanea, suscettibile in ogni momento di essere offuscata da una prestazione ancora migliore. Le prestazioni non trovano mai stabilità sotto questo aspetto. Quello che vuole mettere in risalto l'Autore è che la ricerca di un risultato nella prestazione sportiva sarà anche conseguimento di un primato se il risultato raggiunto sarà il migliore in assoluto. In particolare modo, oggi, prosegue R. PRELATI, op. cit. , pag. 227 ss. , l'attenzione e l'interesse di tutti, inclusi gli atleti, sono concentrati per lo più sulla massimizzazione dei risultati, sul raggiungimento di eccellenti prestazioni in grado di garantire notorietà all'atleta e conseguentemente di attirare l'attenzione commerciale sullo stesso. Si sono, pertanto, inseriti nel tessuto sportivo modelli strettamente economici basati sulla produttività e sulla sua massimizzazione che hanno finito per avvicinare l'organizzazione sportiva ad un'organizzazione industriale. Questa esasperata considerazione del risultato, quindi, dell'elemento finale della prestazione, porta a considerare l'atleta, non nella sua totalità, ma in modo riduttivo, solo (o quasi) per quanto è in grado di rendere e ottenere nella prestazione. R. PRELATI, op. cit. , pag. 229 ss. evidenzia come ricerca spasmodica di un risultato agonistico significhi per l'atleta anche accrescimento dei livelli di tensione e ansia (fisiologiche e necessarie in normale

Dal risultato come fase conclusiva della prestazione, se favorevole o addirittura esemplare, derivano per l'atleta gratificazioni di vario tipo, come pieno riconoscimento del proprio talento, insieme a fama e successo, sempre più connessi, nella società odierna, a esorbitanti, eccessivi premi economici<sup>37</sup>.

## **Funzioni principali dell'attività sportiva**

La prestazione sportiva, osservata finora dalla prospettiva della sua struttura, merita di essere ulteriormente apprezzata e analizzata sotto il punto di vista delle funzioni e dei ruoli che le appartengono ed è in grado di svolgere e dei legami che presenta con la sfera sociale, etica ed economica.

Lo sport si configura come fenomeno sociale e culturale significativo e pregnante, nella vita sociale odierna, così come in quella di civiltà e società del passato, pur nelle diverse forme e funzioni che nel corso della storia ha inevitabilmente assunto.

Lo sport è un fenomeno che risente delle condizioni etiche e sociali di una data società e le influenza allo stesso tempo; percepisce in modo sottile e riflette nelle sue manifestazioni le condizioni globali in cui vive una certa collettività, il suo tessuto sociale, la cultura, il costume e segue gli inevitabili mutamenti di cui ogni società si fa protagonista nel corso del tempo<sup>38</sup>.

---

misura), timore di perdere e di affrontare giudizi esterni, stress psico-fisico derivante da incessanti allenamenti e dal non voler deludere le aspettative esterne circa il livello delle sue prestazioni. L'ansia può scatenarsi per non sentirsi adeguatamente apprezzati negli sforzi fatti, per eccessive pretese esterne sul grado delle performances, per responsabilità di un certo peso mal sopportate. Fattori che incidono negativamente sull'atleta che può, così, reagire nei modi più diversi per ovviare a tale stato di ansia.

<sup>37</sup> L'imponente commercializzazione del fenomeno sportivo rientra tra le sue condizioni anomale; tra i fattori che minano i valori più veri dello sport e alterano le sue originarie caratteristiche. La questione è illustrata minuziosamente da R. PRELATI, op. cit. , in vari punti della sua opera.

<sup>38</sup> Sul punto si veda R. SIMONETTA, op. cit. , pag. 24 ss. che in un tratto della sua elaborazione riporta brevemente qualche accenno del pensiero del filosofo castigliano Ortega y Gasset il quale definisce lo sport "il tema del nostro tempo" e sublima il valore dello sport, dell'agonismo, al punto da affiancarlo ad attività di elevato spessore come la scienza e l'arte; sottolinea, poi, come queste traggano ispirazioni dall'attività agonistica, attività che partecipa all'universalità dello spirito. Risulta chiara da queste parole la centralità attribuita dal filosofo allo sport.

Come sottolinea un autore, lo sport, nel suo svolgersi anche in manifestazioni internazionali, contribuisce all'avvicinamento tra popoli appartenenti a paesi diversi e testimoni di culture altrettanto diverse e distanti tra loro. Il vero sport trascende, quindi, la dimensione nazionale per assurgere a fenomeno universale<sup>39</sup>. L'internazionalizzazione dello sport trova la sua ragion d'essere anche in altri elementi, primo tra cui il fatto che lo sport risulta un fenomeno avvincente, stimolante, capace di coinvolgere intensamente la maggior parte degli individui di ogni Paese del mondo<sup>40</sup>; ma un ruolo preponderante in questo processo, lo rivestono i mezzi tecnologici<sup>41</sup>, in grado di far conoscere qualunque fatto sportivo in uno stesso momento in tutto il mondo. Se questo è vero da un lato, dall'altro lo sport favorisce anche, per varie ragioni, l'emergere di sentimenti patriottici, di orgoglio verso la propria nazione di appartenenza. L'elemento sociale proprio dello sport si manifesta, tuttavia, anche su di un piano più ristretto, ossia nella sua peculiare funzione di relazioni interpersonali; tramite lo sport, infatti, si realizza incontro tra persone, socializzazione tra le stesse, collaborazione<sup>42</sup>; negli sport di squadra, in particolare, si crea spirito di coesione tra gli atleti, un forte senso di appartenenza al gruppo e in presenza di una gara, l'affrontare una squadra avversaria stimola e accresce il senso di unione interno alla squadra stessa. La funzione sociale dello sport è collegata alla

---

<sup>39</sup> R. SIMONETTA, op. cit. , pag. 26 ss. sostiene, sia in prima persona, sia riportando il pensiero di un autore come P. Mirto, l'universalità propria dello sport, il suo trascendere dimensioni come quella individuale, nazionale e anche supernazionale per assurgere a manifestazione mondiale. Afferma, inoltre, l'autore ora citato P. Mirto, che: "il vero sport deve essere praticato allo stesso modo in ogni luogo e i vari tipi di sport devono comunque sottostare ai regolamenti comuni a tutti gli atleti".

<sup>40</sup> Si veda G. PIANTONI, *Lo sport tra agonismo, business e spettacolo*, Milano, 1999, pag. 82 che vede nel piacere insito nelle varie discipline sportive, in alcune in modo particolare, il fattore principale che spiega l'internazionalizzazione dello sport.

<sup>41</sup> Si veda ancora G. PIANTONI, op. cit. , pag. 83 che, riguardo ai mezzi tecnologici, mette in evidenza come nel mondo odierno la televisione, ad esempio, è in grado di collegarsi in tempo reale con qualsiasi Paese e internet è un mezzo che permette di avere velocemente contatti con qualunque realtà del pianeta. Lo sport risulta, pertanto, fortemente internazionalizzato da uno sviluppo in questo senso della tecnologia.

<sup>42</sup> Si veda sul punto L. TERRENI, L. OCCHINI, op. cit. , pag. 28 che vedono lo sport un mezzo per acquisire senso di collaborazione, coesione, ma anche capacità di progettazione comune per raggiungere obiettivi comuni, pur parlando di acquisizione di tali valori relativamente all'adolescente e ai benefici che, sotto vari aspetti, può trarre dal praticare sport. Si tratta, in ogni caso, di valori positivi che l'attività sportiva trasmette a chiunque la pratica, a prescindere dall'età, tenendo presente, tuttavia, la valenza educativa dello sport e dei suoi valori per un soggetto come l'adolescente, la cui formazione è ancora in divenire.

competizione ed è da essa espressa; la competizione, come già sottolineato quando ce ne siamo occupati nello specifico, ha alla sua base una cooperazione tra gli atleti, volta all'accettazione da parte degli stessi del genere di attività da svolgere e delle sue regole. In questo modo la competizione sarà opposizione regolata e anche cooperazione e socialità tra atleti<sup>43</sup>.

Socialità nello sport si ravvisa, poi, a livello di organizzazione sportiva, o meglio di ordinamento sportivo, costituito da enti, società, federazioni, ossia da varie formazioni sociali, come vedremo in seguito. Lo sport, inoltre, data la funzione di spettacolo che le è propria, funzione espressa dalla performance e dalla competizione, è capace di coinvolgere emotivamente il pubblico, caricarlo di entusiasmo, renderlo intensamente partecipe, soprattutto se si tratta di prestazioni di elevato livello tecnico-espressivo<sup>44</sup>. Lo sport anima le passioni dei tifosi, produce in essi esaltazione che può degenerare a livelli estremi, in comportamenti antisociali<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Sul punto L DI NELLA, op. cit. , pag. 44 ss. , tratto di opera già richiamato quando abbiamo trattato la competizione nel II paragrafo.

<sup>44</sup> La funzione di spettacolo dello sport è proporzionale al livello qualitativo degli atleti. Si veda L. DI NELLA, op. cit. , pag. 52.

<sup>45</sup> Numerose riflessioni si sono concentrate su un tema importante e attuale come quello della violenza che ruota attorno allo sport, analizzato sotto prospettive diverse, prevalentemente sociologica, psicologica e giuridica. Sul punto si vedano le riflessioni di R. PRELATI, op. cit. , pag. 433 ss. e F RAVAGLIOLI, op. cit. , pag. 154 ss. che riportiamo brevemente in questa nota. Il fenomeno qui preso in esame è riferito soprattutto alla violenza che si scatena negli stadi in occasione delle partite di calcio. Vari studi di psicologia hanno affrontato il tema della dinamica della folla e hanno rilevato come il comportamento e l'agire collettivo seguano criteri diversi dall'agire individuale, pertanto è possibile che si scatenino episodi di aggressività e disordini in presenza di una moltitudine di persone, come nel caso di competizioni sportive importanti; ciò, tuttavia sotto l'aspetto psicologico. Vari sociologi hanno studiato questo fenomeno, cercando di individuarne le cause scatenanti. Uno studio di stampo sociologico relativo agli Hooligan inglesi è quello di Eric Dunning che nella sua elaborazione ha rinvenuto come fattore sociale che induce a fare violenza negli stadi la condizione di emarginazione degli individui delle periferie delle metropoli, vedendo in questi soggetti che vivono in prevalenza sulla strada e che sviluppano aggressività sia per vivere, che per affermarsi nel loro ambiente, coloro che negli stadi provocano violenze. F RAVAGLIOLI, op. cit. , pag. 157 ss. , nel riportare il pensiero di Dunning, mostra scetticismo su tale analisi, ritenendo che nella realtà effettiva, non solo in quella osservata dal sociologo, le cose stiano diversamente e cioè che protagonisti di violenze negli stadi possono essere in misura maggiore i soggetti descritti da Dunning, ma anche individui che vivono in condizioni normali; anch'essi possono, di fronte ad eventi entusiasmanti nei quali si creano fatti ingiusti o mal tollerati (ad esempio un comportamento discutibile dell'arbitro), perdere il proprio controllo. A. SALVINI, Il rito aggressivo. Dall'aggressività simbolica al comportamento violento: il caso dei tifosi ultrà, Firenze, 1988, pag. 100 ss. nella sua analisi sul comportamento aggressivo, riscontra nella personalità dei tifosi ultrà un bisogno di identità, di riconoscimento; il contesto sportivo rappresenta un'occasione per essere notati, riconosciuti, per mezzo di atti rissosi e vandalici; gli ultras vogliono, così, impressionare il pubblico, gli ultras avversari, la stampa, le forze dell'ordine e diventare protagonisti della scena e popolari. Fondamentale è, soprattutto, vedere il fenomeno sotto l'aspetto giuridico, dato che queste forme esasperate di tifo e di fanatismo per la propria squadra che degenerano in comportamenti violenti verso i tifosi della squadra avversaria, provocano seri problemi, in particolare di ordine pubblico. R. PRELATI, op. cit. , pag. 434 ss. fa presente come episodi di qualche anno fa finiti in tragedia (viene riportato il noto caso della finale di calcio tra Juventus e Liverpool per la Coppa dei

La funzione sociale dello sport permette un collegamento con la disposizione dell'art. 2 Cost.<sup>46</sup> che sancisce solennemente il riconoscimento da parte della Repubblica dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità... Infatti, mediante lo sport l'individuo sviluppa la sua personalità all'interno di formazioni sociali di vario tipo che gli permettono di instaurare rapporti interpersonali e di crescere in questo senso. Lo sport, pertanto, per le sue caratteristiche e modalità e grazie, in particolare, alla sua funzione sociale, contribuisce notevolmente alla formazione dei soggetti che lo praticano, promuovendone lo sviluppo della personalità<sup>47</sup>. Questa alta funzione di contribuire all'organizzazione della personalità, lo sport la svolge creando situazioni di piacere per il soggetto. Lo sport, perciò, desta e stimola l'interesse degli individui; è un'attività che, pur svolgendosi entro regole preordinate e rigorose, produce piacere, benessere e appagamento per i soggetti, sotto l'aspetto, sia fisico, che psichico. Lo sport ha, pertanto, una funzione edonistica<sup>48</sup>, espressa da tutti gli elementi che compongono la sua struttura. Funzione naturalmente e inevitabilmente connessa al movimento del corpo è la funzione igienica<sup>49</sup> propria dell'attività sportiva; la piacevolezza insita nello sport si unisce alla sua evidente componente salutista; la tutela della salute e dell'integrità dell'organismo e lo sviluppo del corpo sono gli effetti dell'attività

---

Campioni nel 1985) hanno indotto il legislatore a intervenire per prendere misure contro il fenomeno in esame. La prima legge che si è occupata di ciò è la L 13 Dicembre 1989 n. 401 con gli art. 6- 7- 8, cui si è aggiunto il D.L 22 Dicembre 1994 n. 717; poi abbiamo la L 377/2001 che ha novellato il D.L 366/2001. R. PRELATI, op. cit. , pag. 436 ss. ha osservato come tali provvedimenti legislativi volti con misure più o meno efficaci a prevenire e reprimere la violenza nelle competizioni sportive, hanno mirato contemporaneamente a ristabilire una certa serenità e tranquillità intorno alla prestazione sportiva per fare in modo che l'atleta potesse tornare ad esprimersi in tutta libertà, senza compromissioni, in un clima confacente alla prestazione sportiva, quindi pacifico. Infine, rileva come certi fenomeni di disturbo, vengano in un certo senso fomentati dai mass media che, pur commentandone con toni di censura le immagini, finiscono per ottenere l'effetto contrario, cioè aumentarne la popolarità.

<sup>46</sup> Il rapporto tra sport e Costituzione viene affrontato specificamente nel II capitolo.

<sup>47</sup> In questa prospettiva poniamo in rilievo uno dei legami che il fenomeno sportivo presenta con l'art. 2 Cost. . Si tratta di un collegamento indiretto e duplice; lo sport, grazie ai valori che trasmette e al suo far acquisire all'individuo qualità sul piano dei rapporti interpersonali, grazie all'inserimento in varie formazioni sociali, permette allo stesso di crescere e maturare sia nella sua dimensione personale che in quella sociale. Sul punto R. PRELATI, op. cit. , pag. 85 e L DI NELLA, op. cit. , pag. 51.

<sup>48</sup> Sul punto L DI NELLA, op. cit. , pag. 50.

<sup>49</sup> Sul punto L DI NELLA, op. cit. , pag. 51.

sportiva che si esplica mediante il movimento. Lo sport dona benessere allo sportivo, visto nella sua inscindibile unità psicofisica<sup>50</sup> e rappresenta, per questo, un fattore essenziale di difesa e salvaguardia della salute dell'individuo, valore di rango costituzionale affermato nell'art. 32 Cost.<sup>51</sup>. In particolare, lo sport rafforza, fortifica progressivamente il corpo dell'atleta e apporta benefici anche alla sua dimensione psicologica che risulta maggiormente salda ed equilibrata, sviluppando lo sport doti come perseveranza, senso di umiltà, ambizione, disciplina...

Come abbiamo messo in luce nel paragrafo precedente, lo sport ha un forte substrato di valori etici alla sua base; l'etica è parte integrante dello sport ed è ciò che lo nobilita grazie all'introduzione nello stesso di valori come rispetto dell'uomo, lealtà, correttezza, fedeltà agli ideali sportivi e al gruppo; grazie ad essa e al diritto che prende in considerazione e regola questa attività umana di elevato valore sociale, siamo di fronte ad un fenomeno definibile sport, dove non vige violenza sregolata, ma vigore, forza; dove si attua nobile contesa, non sopraffazione dell'altro<sup>52</sup>.

Procediamo la nostra analisi dando risalto ad altre importanti funzioni e applicazioni dello sport e ai suoi ruoli più significativi.

Un'emblematica funzione dello sport che andiamo ad esaminare è la funzione di progresso, collegata alla performance e all'ostacolo; lo sport rappresenta un modo per esprimere un'esigenza individuale e collettiva dell'uomo, quella di superarsi continuamente in ogni settore della propria attività, per giungere a realizzazioni sempre migliori. In effetti, l'attività sportiva, qualunque essa sia, è

---

<sup>50</sup> Lo sport apporta forti benefici alla salute dell'individuo, dove per salute si intende non solo assenza di malattia o comunque benessere del solo fisico, ma benessere totale dell'individuo visto come un'entità psico-fisica indivisibile.

<sup>51</sup> L'art. 32 Cost. primo comma sancisce che: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...".

<sup>52</sup> Si veda R. SIMONETTA, op. cit. , pag. 24 ss. che mette in luce l'eticità dell'attività sportiva, ossia la base di valori sulla quale essa si fonda e ciò che la rende un'attività di notevole valore e dignità. L'Autore vede nello sport un fenomeno nel quale si uniscono etica e diritto, dove per diritto si intendono le norme tecniche e organizzative che regolano rispettivamente la pratica sportiva e il funzionamento dell'organizzazione sportiva. Riguardo quest'ultimo aspetto, l'Autore, scrivendo nel 1956, descrive un ordinamento sportivo ancora in embrione, frammentato nella sua struttura, non ancora giunto a compimento, quindi, lontano da quella che è oggi la sua configurazione.



incentrata in un desiderio e in una volontà di progredire e tendere sempre più avanti, senza limitarsi<sup>53</sup>.

Altra importante funzione da considerare, che ben si accosta a quella di progresso, è la funzione agonale, connessa, come facilmente si deduce, a quell'elemento fondante e caratterizzante il fenomeno sportivo che è l'agonismo; lo sport ha un potenziale liberatorio per l'individuo; permette, infatti, all'individuo di scaricare quell'innato impulso aggressivo che lo spinge a cercare la sfida con l'altro e di conseguenza a sviluppare la più determinata e ostinata volontà per poterla vincere. In altri termini, l'attività sportiva disciplina questo impulso naturale e lo finalizza a scopi funzionali per il soggetto, evitando, così, che si manifesti in qualunque contesto e momento con effetti nocivi e lesivi per il soggetto stesso o per gli altri<sup>54</sup>.

La trattazione della funzione di spettacolo dell'attività sportiva, già accennata per le sue implicazioni con il tema della socialità dello sport, presuppone, per essere affrontata in modo completo, che si ponga in rilievo un ulteriore aspetto dello sport: la sua funzione estetica che promana dalla prestazione sportiva nella sua complessità. Indubbia è la valenza estetica dello sport, dei gesti in cui si snoda la prestazione sportiva che si caricano di tale valore, in particolar modo, quando raggiungono livelli di perfezione e una certa comunicatività<sup>55</sup>.

Lo sport, grazie alle sue prestazioni cariche di spirito competitivo, di alta qualità tecnica, espressiva ed estetica, acquista un forte senso di spettacolarità così da

---

<sup>53</sup> Sul punto L DI NELLA, op. cit. , pag. 49-50. La funzione di progresso, nei termini in cui è stata esposta, si avvicina alla definizione che abbiamo dato precedentemente dell'agonismo, inteso come volontà volta al miglioramento del risultato.

<sup>54</sup> Sul punto L DI NELLA, op. cit. , pag. 50 e L TERRENI, L OCCHINI, op. cit. , pag. 26 ss. nella cui opera viene sottolineato che l'aggressività, fonte di energia dell'agonismo, è un istinto innato che se represso può dare origine a disturbi psicosomatici e psichici; pertanto, è una pulsione che va lasciata sfogare, anche se non tutte le modalità con le quali si può dare ad essa corso sono ammissibili e produttive. Lo sport è un campo nel quale si libera aggressività in modo non pericoloso, ma vantaggioso.

<sup>55</sup> Sul punto L DI NELLA, op. cit. , pag. 53.

rendersi suscettibile di essere ammirato da un pubblico interessato con il più acceso coinvolgimento<sup>56</sup>.

Decisivo, ad ogni modo, per l'incremento della funzione di spettacolo è stato ed è tuttora il potente ruolo dei mezzi di comunicazione di massa, senza il quale intervento lo sport non avrebbe raggiunto una così universale diffusione ad ogni livello e non sarebbe diventato un fenomeno, per l'appunto, mediatico, globale, profondamente commercializzato, com'è attualmente<sup>57</sup>.

I mezzi di comunicazione di massa, interessati esclusivamente al profilo spettacolare dello sport, danno conseguentemente risalto solo agli aspetti esteriori e scenografici del fenomeno, offrendo dello stesso un'immagine grandiosa, ma nello stesso tempo riduttiva<sup>58</sup>.

In concomitanza di ciò, gli interessi economici si sono prepotentemente insinuati nel fenomeno sportivo in diversi modi<sup>59</sup>, contaminandone i veri valori e lo spirito sportivo dell'atleta che ha finito per esserne condizionato e per assorbitarne ampiamente le logiche<sup>60</sup>, con conseguenze rilevanti sulla sua attività e sulle sue potenzialità espressive<sup>61</sup>, tendenza ormai dirompente e consolidata.

---

<sup>56</sup> La spettacolarità di una prestazione sportiva è proporzionale al livello tecnico e stilistico raggiunto e dimostrato dagli atleti. L. DI NELLA, op. cit. , pag. 52 e R. PRELATI, op. cit. , pag. 349 ss.

<sup>57</sup> L'intervento dei mass media nel mondo dello sport ha provocato molteplici effetti, tra i quali aver accresciuto l'aspetto spettacolare dello sport, sfruttandolo pienamente, aver reso lo sport un fenomeno di massa e oggetto di molti interessi economici.

<sup>58</sup> Se l'aspetto spettacolare dello sport è quello più conosciuto e che desta maggior interesse, lo sport non si risolve in questo, ma presenta, come abbiamo potuto costatare nelle pagine precedenti, molti aspetti importanti e di valore che non si prestano ad essere spettacolarizzati. Sull'argomento si veda R. PRELATI, op. cit. , L. DI NELLA, op. cit. , pag. 52 ss. e F. RAVAGLIOLI, op. cit. , pag. 149 ss. che afferma come la forte ingerenza dei mass media abbia reso lo sport troppo visibile e per questo a rischio, facendogli perdere, così, il suo reale valore e l'apprezzamento che meriterebbe.

<sup>59</sup> Lo schema organizzativo dello sport si è sempre più modellato sulle tracce del modello industriale, al punto che lo sport è oggi coinvolto in produzione, commercio, comunicazione, spettacolo, servizi, ed è diventato, così, sede di un business vasto e considerevole, F. ASCANI, *Management e gestione dello sport*, Milano , 2004, pag. 435 ss.

<sup>60</sup> Il riferimento è soprattutto al fatto che gli atleti e le squadre di maggior successo, in particolare protagonisti di sport diffusi ed acclamati come il calcio, attirano l'attenzione dell'industria, ossia di aziende che vedono nello sport un potente canale per pubblicizzare i propri prodotti sul mercato e ampliare, così, la propria fascia di consumatori, guadagnando in notorietà e profitto. Ci si riferisce prevalentemente al diffuso fenomeno della sponsorizzazione, contratto mediante il quale si consente ad una certa industria, in genere, (sponsor), di pubblicizzare il proprio marchio e i propri prodotti utilizzando l'immagine del soggetto sportivo sponsorizzato; dall'altro lato abbiamo l'ingente sostegno finanziario che gli sponsor procurano all'attività sportiva. Sui caratteri della sponsorizzazione si veda F. ASCANI, op. cit. , pag. 473 ss. , M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto, profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, 2004, pag. 277 ss. , M. SANINO, *Diritto sportivo*, Padova, 2002, pag. 534 ss.

<sup>61</sup> Si denuncia il fatto che l'atleta, sospinto dalle logiche economiche, perde di vista il significato più autentico della sua attività, oltre al fatto che le stesse finiscono per pilotare tutta la sua attività, riducendone la libertà e la spontaneità nelle

Volgendo la disamina verso altri aspetti dell'attività sportiva, si può affermare che lo sport è un fenomeno degno di nota per varie ragioni, tra cui spicca la sua posizione di rilievo nel contribuire allo sviluppo educativo dell'individuo.

Per inquadrare questo aspetto connesso alla pratica sportiva torna utile riallacciarci a quanto affermato a proposito dell'agonismo; ogni individuo ha delle pulsioni aggressive innate che mediante lo sport possono liberarsi ed educarsi allo stesso tempo, avendo lo sport una dimensione necessaria di disciplina.

Lo sport educa, poi, a certi valori<sup>62</sup>, apporta benessere al corpo, oltre che mediante il movimento, attraverso il rifiuto e la condanna di comportamenti fisicamente dannosi<sup>63</sup> e l'ambiente sportivo rappresenta per l'individuo un'occasione di confronto sul piano fisico, di identificazione con modelli positivi, di condivisione con gli altri di momenti di soddisfazione, così come di difficoltà; complessivamente un mezzo attraente di maturazione e crescita per il giovane individuo<sup>64</sup>.

I messaggi educativi di cui si fa portatore lo sport vanno anche nella direzione di valorizzare il piacere della sfida, oltre e prima che con gli altri, con se stessi, il valore del risultato, ma ancor di più dell'impegno profuso nella prestazione, della determinazione di crescere in capacità e stile, del miglioramento, anche di fronte a risultati non del tutto appaganti. Accanto al risultato positivo, elemento cui ambire, dotato del suo ovvio valore, ciò che va perseguito è il costante

---

scelte e nella conduzione generale della sua attività. R. PRELATI, op. cit. , pag. 375 ss. e 388 ss. e F. ASCANI, op. cit. , pag. 457 ss.

<sup>62</sup> Si tratta dei valori propri dello sport messi in luce più volte nel corso delle pagine precedenti.

<sup>63</sup> L. TERRENI, L. OCCHINI, op. cit. , pag. 28 evidenziano come lo sport respinga ogni comportamento che risulti dannoso per il fisico, come ad esempio, abuso di alcol, fumo, ma soprattutto condanni l'uso di sostanze stupefacenti che alterano le potenzialità fisiche di ogni atleta e conseguentemente i risultati delle competizioni.

<sup>64</sup> L. TERRENI, L. OCCHINI, op. cit. , pag. 28 pongono riguardo all'importanza assunta dalla pratica sportiva nel periodo adolescenziale, sotto vari aspetti: in primo luogo, l'atteggiamento di ribellione nei confronti delle regole e dei principi imposti alla famiglia, che presenta, in genere, l'adolescente, viene compensato dallo sport, che impone ugualmente disciplina e rispetto di regole, in genere, accettate, perché rese in un contesto stimolante e liberamente scelto. Allo stesso modo, una funzione educativa la riveste il gruppo sportivo dei coetanei con il quale il giovane si confronta e discute in una condizione di parità e col quale impara, così, ad interagire. L. DI NELLA, op. cit. , pag. 53-54 sottolinea come una disciplina sportiva, per essere veramente educativa, deve rispecchiare i gusti di chi la pratica e lasciare spazio allo svolgimento di altre attività di qualsiasi genere.

sviluppo delle proprie potenzialità, al quale unire senso di soddisfazione e aumento della fiducia in se stessi<sup>65</sup>. Una linea che guarda esclusivamente al risultato risulta rischiosa per lo sportivo che può scivolare nella tentazione di utilizzare rimedi non ammessi dalla disciplina sportiva<sup>66</sup> per riuscire a vincere. L'andamento attuale nel mondo sportivo è, tuttavia, quello delineato ora e nelle pagine precedenti, che dà spazio e peso al momento della vincita, all'immagine del campione, tendenza che ha all'origine cause di diversa matrice e che finisce per mettere in ombra l'importante ruolo educativo dello sport.

## **Capitolo secondo**

### **La figura dell'atleta professionista tra ordinamento sportivo e ordinamento statale**

#### **Il ruolo dello sport nella Costituzione e i diversi approcci delle teorie generali del diritto al fenomeno sportivo**

---

<sup>65</sup> Si veda sul punto P. TRABUCCHI, op. cit. , pag. 64 ss. e pag. 83 ss. che compie un'analisi nel corso della quale mette a fuoco quelli che secondo lui dovrebbero essere le idee guida dello sport e i messaggi che esso dovrebbe trasmettere, sfatando alcuni luoghi comuni sullo sport come, ad esempio, quello di tendere solo al risultato, di leggere la competizione solo come momento di confronto con gli altri e non anche con se stessi, sostituendo alla ricerca esclusiva del risultato, la ricerca di eccellenza nella prestazione, del massimo livello delle proprie potenzialità. Importante è, perciò, sfidare, ma ancora di più sfidarsi, ponendo enfasi sul momento della prestazione, dell'impegno, del superamento dei propri limiti.

<sup>66</sup> P. TRABUCCHI, op. cit. , pag. 40 ss. , nell'analizzare la problematica del doping e le motivazioni che conducono l'atleta, in particolare l'atleta professionista, a fare uso di sostanze dopanti, individua tra le tante ragioni, la volontà ostinata di vincere e di mantenere inalterata un'eventuale posizione di successo raggiunta, con tutto ciò che ne consegue in termini economici e di notorietà.

La prestazione sportiva, descritta nei suoi lineamenti fondamentali, necessita di essere ora inserita nel suo contesto naturale che è l'ordinamento sportivo, il quale, a sua volta, è presupposto essenziale per individuare i soggetti che dominano la scena sportiva e in particolare le diverse figure che rientrano nella categoria degli sportivi professionisti.

Il passo preliminare da compiere per entrare nel merito dell'ordinamento sportivo è mettere in luce il ruolo che lo sport<sup>67</sup> occupa nel sistema costituzionale.

Tra le disposizioni costituzionali, precedentemente alla riforma<sup>68</sup> del Titolo V della Costituzione che all'art. 117 ha riconosciuto esplicitamente l'ordinamento sportivo come oggetto di legislazione concorrente, non ne troviamo alcuna che si occupi direttamente e specificamente dello sport, in nessuna delle sue possibili implicazioni, anche se a questa scelta va attribuito un significato legato a ragioni storico-politiche e conforme allo spirito della Costituzione<sup>69</sup>.

La Costituzione si ispira a valori fondamentali come riconoscimento e tutela della libertà e dignità umana che trovano espressione nella disposizione dell'art. 2 Cost. , norma onnicomprensiva di tutte le libertà dell'individuo, anche di quelle che potrebbero affermarsi nella cultura futura; può, quindi, apprestare garanzia anche al fenomeno sportivo<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> D. MASTRANGELO, *Aspetti giuspubblicistici dello sport*, Bari, 1994, pag. 11, afferma che lo sport, nel suo rapporto con la Costituzione, va considerato sotto due profili: come momento che attiene alla sfera personale dell'individuo e come attività organizzata secondo modalità e regole particolari. Per ora ci occupiamo del primo aspetto.

<sup>68</sup> Il riferimento è alla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

<sup>69</sup> Tra le ragioni di questa omissione, D. MASTRANGELO, *op. cit.* , pag. 12 ss. ravvisa come il progetto di dare un nuovo assetto allo Stato, con nuovi principi e valori, abbia portato l'Assemblea Costituente a non introdurre norme specifiche sullo sport, in quanto fenomeno fortemente esaltato e celebrato dal precedente regime fascista, come mezzo per l'addestramento militare, per fini agonistici, salutistici, volti a dare una forte e sana immagine del Paese. Lo sport, nel fascismo, come in altri regimi che hanno esaltato la sovranità nazionale, era gestito dallo Stato. Nel nuovo assetto costituzionale, garantista della tutela della libertà, il silenzio sullo sport assume il significato di voler svincolare lo stesso dall'ingerenza dello Stato e da un suo utilizzo per fini diversi da quello dell'interesse di chi lo svolge.

<sup>70</sup> D. MASTRANGELO, *op. cit.* , pag. 15.

Lo sport, nel suo inscindibile legame con il soggetto che lo pratica e a seconda della prospettiva con il quale lo si considera, trova indiretta collocazione e disciplina anche in altre norme più specifiche della Costituzione.

Gli art. 13 e 18 Cost. , che riconoscono rispettivamente l'inviolabilità della libertà personale e il diritto di associazione, possono ricomprendere, allo stesso modo, la libertà per l'individuo di praticare sport e le forme associative nelle quali si svolge lo sport; l'art. 9 Cost. promuove lo sviluppo della cultura, nel quale concetto rientra anche quella sportiva; proseguendo, gli art. 32 Cost. e 33 Cost. che tutelano rispettivamente la salute e la libertà di arte e scienza e il loro libero insegnamento, possono applicarsi allo sport riconoscendo in esso un fattore positivo per la salute e una disciplina formativa e per certi aspetti artistica<sup>71</sup>. L'art. 4 Cost. permette, anch'esso, un collegamento con lo sport, nella misura in cui riconosce la libera scelta per il cittadino di svolgere un'attività che contribuisca al progresso materiale e spirituale della società, tra le quali rientra indubbiamente lo sport<sup>72</sup>. Pertanto, una lettura sistematica e un'interpretazione degli articoli della Costituzione lascia trasparire un riconoscimento e una tutela, se pur indiretti, del fenomeno sportivo<sup>73</sup>.

Una volta collocato lo sport nel sistema costituzionale, seguiamo, spiegando le ragioni che stanno a fondamento dell'esistenza dell'ordinamento sportivo, quindi, ciò che ne giustifica la nascita e la necessità.

Precedentemente, abbiamo indicato nel concetto di agonismo, ossia nel fine del miglioramento del risultato, il fondamentale elemento che ci permette di entrare nel vero mondo sportivo; individuare il miglior risultato presuppone dei requisiti, come le regole che disciplinano l'azione sportiva e una certa organizzazione che assicuri il rispetto delle regole da parte dei gareggianti,

---

<sup>71</sup> D. MASTRANGELO, op. cit. , pag. 16, R. PRELATI, op. cit. , pag. 85-86 e E. PICOZZA, I rapporti generali tra ordinamenti in: Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, Torino, 2004, pag. 1-2.

<sup>72</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 86.

<sup>73</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 83, E. PICOZZA, op. cit. , pag. 1-2 e D. MASTRANGELO, op. cit. , pag. 13 ss. .

accerti i risultati e li ponga a confronto. L'agonismo, pertanto, non può svolgersi che all'interno di un ordinamento<sup>74</sup>, il quale, nel suo modello più embrionale, si identifica con la gara cosiddetta occasionale<sup>75</sup>; nella gara, troviamo, infatti, i tre elementi essenziali<sup>76</sup> per poter parlare di ordinamento, che sono una pluralità di soggetti, non solo atleti, ma anche organizzatori, arbitri, giudici, un'organizzazione, se pur elementare, e le regole di gioco che stabiliscono i modi di svolgimento della gara e di verifica dei risultati<sup>77</sup>, ossia una normazione. Accanto all'agonismo occasionale, appena descritto, si ha l'agonismo programmatico nel quale, all'interno di un programma che colleghi tra di loro gare e relativi risultati, si cerca di conseguire il risultato migliore, non solo nella singola gara, ma anche rispetto ai risultati ottenuti in altre gare; a sua volta, nell'agonismo programmatico troviamo gare a programma limitato in cui le graduatorie riguardano solo atleti di una determinata comunità e gare a programma illimitato, in cui le graduatorie sono relative agli atleti di tutte le comunità, a livello mondiale<sup>78</sup>. L'agonismo programmatico a programma illimitato è uno degli elementi basilari che ha portato alla nascita dello sport moderno e ciò che oggi lo caratterizza<sup>79</sup>. Rispetto all'agonismo occasionale, quello programmatico, in particolare programmatico illimitato, richiede una struttura organizzativa stabile e articolata, quindi, un elevato grado di istituzionalizzazione<sup>80</sup>; nell'agonismo programmatico illimitato la dimensione

---

<sup>74</sup> I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 60-61 e C. ALVISI, op. cit. , pag. 94.

<sup>75</sup> Per gara occasionale si intende quella nella quale si cerca di ottenere un risultato migliore di quello degli altri gareggianti, senza che ci siano collegamenti tra questo risultato e i risultati delle altre gare; si tratta di gare svolte occasionalmente, non in attuazione di un programma. Si veda I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 61, 73 e C. ALVISI, op. cit. , pag. 94, 95.

<sup>76</sup> Si tratta dei tre elementi che secondo M.S. Giannini caratterizzano un ordinamento giuridico.

<sup>77</sup> Si veda I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 61 ss.

<sup>78</sup> Si veda I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 74.

<sup>79</sup> I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 75 vedono nel passaggio dall'agonismo programmatico limitato a quello illimitato uno dei fattori responsabili della trasformazione che ha portato all'avvento dello sport moderno.

<sup>80</sup> C. ALVISI, op. cit. , pag. 95, osserva che mentre per l'agonismo occasionale sono sufficienti anche accordi singoli volti a comparare i risultati in una singola gara, l'agonismo programmatico richiede un'organizzazione permanente tra i partecipanti, la cui ampiezza è proporzionale al numero dei collegamenti tra gare da compiere. I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 76 mettono, infatti, in luce che l'agonismo occasionale e programmatico limitato non creano problemi di organizzazione, né per lo svolgimento delle gare, né per l'organizzazione dei soggetti. Aspetto evidenziato anche da M. SANINO, op. cit. , pag. 26.

spazio-temporale dello sport si amplia illimitatamente e l'elaborazione di regole scritte per comparare agevolmente e correttamente i risultati, oltre a mezzi precisi di accertamento dei risultati e di controllo sulle operazioni, si rendono necessari<sup>81</sup>. In questo quadro che vede accrescere l'importanza dei risultati, tutta la compagine organizzativa sportiva si è dovuta perfezionare per adempiere a queste nuove e complesse funzioni e i soggetti si sono ordinati, conseguentemente, in varie strutture organizzative per gestire programmi agonistici di vasta portata<sup>82</sup>.

Prima di descrivere nello specifico l'ordinamento sportivo, dobbiamo soffermarci su quelle teorie generali del diritto<sup>83</sup> che sono state applicate dalla dottrina al fenomeno sportivo per spiegarne la natura e i rapporti con l'ordinamento statale<sup>84</sup>.

Una prima ricostruzione teorica del fenomeno sportivo è stata proposta attraverso l'applicazione allo stesso della teoria pluralistico-ordinamentale di Santi Romano<sup>85</sup>; tale applicazione ha preso avvio dal concetto di "diritto dei privati" di Cesarini Sforza.

---

<sup>81</sup> Il passaggio all'agonismo a programma illimitato ha comportato una sorta di rivoluzione nell'organizzazione sportiva, sociologica e giuridica allo stesso tempo. Sul punto I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 75-76 che sostengono, poi, come è necessario nell'organizzazione creare organi che redigono, rinnovano e applicano le norme scritte, che regolano la posizione dei vari soggetti che svolgono tali funzioni e degli altri soggetti che gestiscono la comunità. Aspetto evidenziato anche da M. SANINO, op. cit. , pag. 26-27.

<sup>82</sup> I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 75-76 che sottolineano, poi, l'importanza crescente rivestita dai risultati nell'agonismo programmatico, sia per la loro valenza intrinseca che per le graduatorie. Si veda, inoltre, C. ALVISI, op. cit. , pag. 96.

<sup>83</sup> Gli orientamenti dottrinali che in teoria generale del diritto si sono contrapposti sono prevalentemente due: la concezione ordinamentale monista e pluralista. La prima teoria concepisce come unico ordinamento giuridico lo Stato, pertanto, ogni gruppo sociale organizzato viene ricondotto e assimilato allo Stato. La seconda teoria, collegando il diritto all'istituzione, ammette l'esistenza di altri ordinamenti giuridici oltre quello statale e pertanto l'esistenza di sistemi normativi autonomi rispetto a quello statale.

<sup>84</sup> Con riferimento al fenomeno sportivo la dottrina dominante ha applicato la teoria pluralista, con le varianti che essa ha presentato.

<sup>85</sup> La concezione da cui muove Santi Romano è quella che collega il fenomeno giuridico ad ogni gruppo sociale, sostenendo l'esistenza, quindi, di altri ordinamenti giuridici oltre quello statale. Secondo tale concezione, il diritto deve ricondursi al concetto di società, nel senso che non è diritto ciò che non esce dalla sfera individuale e che non c'è società senza diritto e deve contenere l'idea dell'ordine sociale; inoltre, il diritto è prima di tutto organizzazione, struttura della stessa società, è, quindi, istituzione, "concetto necessario e sufficiente per rendere in termini esatti il concetto di diritto come ordinamento giuridico". Istituzione è ogni ente o corpo sociale, è quindi un'organizzazione, cioè un ordinamento; il diritto, pertanto, non si esaurisce nel fenomeno normativo, ma ogni forza sociale organizzata è diritto. La teoria qui illustrata è stata oggetto di numerose critiche, accentratesi soprattutto sul fatto che la stessa presenta uno sviluppo poco logico: l'istituzione è vista da Santi Romano come un ente già organizzato, ma se così è, allora è un fatto ordinato secondo certe norme che ne costituiscono necessariamente il presupposto. Questo significa che il momento normativo del diritto, che l'Autore non ritiene



Punto di partenza per sviluppare i punti salienti dell'applicazione della suddetta teoria al fenomeno sportivo è la nozione di rapporto giuridico, primo e originario nucleo di ogni struttura sociale e condizione necessaria perché si sviluppi vita sociale organizzata. Per aversi un rapporto giuridico è necessaria una regola che dia un assetto alle azioni di cui il rapporto si compone.

Ogni organizzazione è un sistema complesso di rapporti giuridici collegati ognuno con una norma<sup>86</sup>; a loro volta, le norme, se riferite ad un'autorità, danno vita ad un ordinamento giuridico. In questo quadro, la posizione di preminenza dello Stato nella società e nel diritto, il quale presuppone l'esistenza anche di altri ordinamenti giuridici, si spiega col fatto che è "l'ente che applica la parte più grande e più importante del diritto"<sup>87</sup>.

Il diritto, costituendosi di numerosi rapporti giuridici, si compone conseguentemente di vari "strati"<sup>88</sup>; di tali rapporti giuridici, alcuni non vengono definiti dal diritto dello Stato, ma vanno a creare ordinamenti paralleli a quello statale cui lo Stato può dare rilevanza o lasciarli liberi di esistere

---

idoneo a definire il concetto stesso di diritto, viene, comunque, recuperato e incluso, non volendo, nella teoria. In altre parole, prima di parlare di diritto come istituzione dobbiamo parlare di diritto come complesso di norme. Opposta a quella ordinamentale è la "teoria pura del diritto" di Hans Kelsen o come richiamata prima, teoria normativa, che vede nel diritto un ordinamento normativo, un sistema di norme che regolano i comportamenti degli individui. Tale insieme di norme viene a formare una costruzione a gradi dell'ordinamento giuridico dove ciascuna norma è condizione di validità di un'altra e riceve a sua volta validità da una norma superiore. All'apice di questo sistema troviamo una norma fondamentale, presupposta, che non riceve validità da nessuna norma. Questa teoria, al pari di quella di Santi Romano, non è stata esente da critiche; si è, infatti, osservato che se la norma fondamentale, secondo la teoria, è considerata giuridica solo quando le norme prodotte conformi ad essa sono applicate e seguite, allora significa che il sistema normativo trova il suo primo fondamento nella realtà sociale che inevitabilmente si rifà ad essa. Con questa critica è stata messa in luce la contraddizione fondamentale della teoria di Kelsen. Sulle teorie esposte e sui loro aspetti critici si veda L DI NELLA, La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo, in Riv. dir. sport. 1998, pag. 5 ss. e T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 1998, pag. 17 ss. .

<sup>86</sup> La norma è un elemento necessario del rapporto giuridico; non si ha, infatti, rapporto senza una norma che regoli le azioni dei soggetti del rapporto stesso. L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 16-17.

<sup>87</sup> L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 18-19 specifica che se il diritto è presente in rapporti giuridici la cui giuridicità non deriva dallo Stato, allora si può affermare che ordinamento giuridico statale e ordinamenti giuridici connessi a volontà normativa privata, "hanno uguale sostanza". Pertanto l'unità del diritto sotto lo Stato si ha nel senso che quest'ultimo ha preminenza nell'applicazione delle norme, mentre l'esistenza dei vari ordinamenti si basa sulla volontà di creazione dei privati.

<sup>88</sup> Cesarini Sforza individua come primo strato quello dei rapporti giuridici regolati dalle leggi dello Stato, che è anche il più vasto; il secondo strato è quello delle norme consuetudinarie, spesso assorbite da quelle statali; va fatto presente che talvolta si presentano rapporti di cui è dubbia l'appartenenza al diritto dello Stato o a quello dei privati. Nel terzo strato troviamo i rapporti giuridici regolati dall'autonomia privata, a loro volta spesso assorbiti dalle norme consuetudinarie. Si tratta di rapporti relativi a materie, in genere, non regolate da leggi statali o da consuetudini. I rapporti che rientrano nel diritto dei privati, si riconducono ad un ordinamento autonomo, non traggono giuridicità dal diritto statale. L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 19-20.

accanto ad esso<sup>89</sup>. I rapporti tra ordinamento sportivo e Stato vengono a configurarsi, secondo questa dottrina, in quest'ultimo modo<sup>90</sup>. La dottrina analizzata viene fatta oggetto di molte critiche. In primo luogo, la divisione in strati del diritto rimanda ad una stratificazione verticale del fenomeno giuridico; si asserisce, poi, che il diritto dei privati è un'entità parallela al diritto statale. Evidente è la contraddizione perché indifferentemente si passa da una prospettiva verticale ad una orizzontale del fenomeno. Una critica si apposta sulle relazioni di rilevanza-irrilevanza degli ordinamenti, secondo la dottrina, decise dallo Stato; ciò contrasta con l'obiettivo centrale della teoria, cioè quello di considerare gli ordinamenti particolari, autonomi, indipendenti dall'ordinamento statale e posti sullo stesso suo piano. La decisione dello Stato contrasta con il fondamento di tutta la teoria. Sullo stesso punto, si critica il fatto che lo Stato, oltre a considerare rilevanti o irrilevanti gli altri ordinamenti, può anche vietarli<sup>91</sup>.

Tale impostazione pluralistico-ordinamentale è stata mantenuta, pur se con elementi di differenza, anche in altri studi successivi sul fenomeno sportivo.

Uno studio importante, a riguardo, che si è sviluppato sulla matrice della teoria pluralistico-ordinamentale di Santi Romano, è quello compiuto da M. S. Giannini che ha individuato come elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico<sup>92</sup> una plurisoggettività, una normazione e un'organizzazione, elementi

---

<sup>89</sup> Per rilevanza si intende che lo Stato può far proprie le norme di quell'ordinamento o rinviare ad esse; in caso contrario, lo ignora, non lo considera come ordinamento. Cesarini Sforza stabilisce che queste sono le due possibilità che si possono prospettare, non ammettendosi che lo Stato vieti un certo ordinamento. L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 20.

<sup>90</sup> L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 21 ss. cita Cesarini Sforza, il quale vede al tempo in cui scrive, l'ordinamento sportivo di formazione ancora troppo recente e vede, altresì, irrilevanti per lo Stato i suoi principi e le sue norme.

<sup>91</sup> Le critiche fatte emergere sono relative alla presenza di incongruenze sul piano logico presenti nell'applicazione al fenomeno sportivo della teoria ordinamentale. L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 25 ss. .

<sup>92</sup> M.S. GIANNINI, *Diritto Amministrativo*, Volume primo, Milano, 1993, pag. 96 ss. nel ritenere alternativamente l'ordinamento giuridico, un gruppo organizzato produttore di norme o un gruppo di soggetti che si organizza per interessi comuni, conferendo potere ad un'autorità e dandosi delle norme con un'effettiva vigenza, arriva a identificare le componenti primarie dell'ordinamento giuridico: plurisoggettività, organizzazione e normazione, componenti che considera inscindibili e interdipendenti perché ognuna determina l'altra. Ciò è dimostrato dal fatto che esiste, ad esempio, una normazione sulla plurisoggettività (norme su persone fisiche, sugli enti ecc...), una normazione sull'organizzazione (norme sul Parlamento, sul Capo di Stato ecc...), e una normazione sulla normazione (norme che stabiliscono chi deve emettere leggi ecc...). Vi è, allo stesso modo, un'organizzazione della pluralità dei soggetti, della normazione e dell'organizzazione.

che si ritrovano, con la loro specificità, nell'ordinamento sportivo, precisamente nell'ordinamento sportivo mondiale<sup>93</sup>. Nello sport sono presenti una pluralità di soggetti, primo tra tutti l'atleta, protagonista indiscusso, affiancato da una serie di persone fisiche e giuridiche che rendono possibile la realizzazione dell'attività sportiva<sup>94</sup>.

Per quanto concerne il secondo elemento, Giannini afferma la libertà organizzativa dell'ordinamento sportivo mondiale<sup>95</sup>, in quanto ordinamento originario. L'organizzazione sportiva è un'organizzazione complessa, nella quale vige una normazione articolata in "fasce"; troviamo, innanzitutto, i principi<sup>96</sup> informativi dell'ordinamento sportivo; a livello di stretta normazione si hanno norme degli ordinamenti sportivi, ma anche norme dello Stato e infine punti in cui queste due normazioni convergono, dando spesso vita ad un contrasto<sup>97</sup>. L'ordinamento sportivo, secondo Giannini, appartiene alla classe delle organizzazioni diffuse; ciò sta a significare che per diventarne soggetto è sufficiente un atto di volontà dello stesso<sup>98</sup>.

In una successiva applicazione della teoria pluralista al fenomeno sportivo, si affronta il problema degli ordinamenti sociali<sup>99</sup>; tali la dottrina definisce un

---

<sup>93</sup> M. SANINO, op. cit. , pag. 29. L'individuazione nell'ordinamento sportivo degli elementi propri dell'ordinamento giuridico dimostra la sua distanza con le teorie di C. Furno e F. Carnelutti, laddove il primo definiva il fenomeno sportivo solo "un complesso o sistema di giochi", negandogli, quindi, ogni connotazione giuridica; il secondo autore, pur non vedendo incompatibilità tra gioco e diritto, sostiene l'irrilevanza per lo Stato e per il diritto statale del fenomeno sport. Si veda G. CONSOLO, op. cit. , pag. 35 ss. e C. FRANCHINI, I rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo nel settore della giustizia sportiva, in C. FRANCHINI, Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, Torino, 2004, pag. 13, 14.

<sup>94</sup> Si tratta di arbitri, allenatori, giudici di gara, tecnici, amministratori ecc... , ma anche persone giuridiche come le associazioni sportive che come fanno notare I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 17, sono enti in due ordinamenti: sportivo e statale. Sono tutti soggetti, quelli indicati, che procurano servizi necessari per lo svolgersi dell'attività sportiva.

<sup>95</sup> L'ordinamento sportivo mondiale viene definito da Giannini "un ordinamento superstatale, diverso dall'ordinamento internazionale". Si tratta di un ordinamento originario, non sovrano poiché non ha piena effettività nelle diverse compagini territoriali e non territoriale perché il territorio non è un suo elemento costitutivo. M. SANINO, op. cit. , pag. 29 e I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 17.

<sup>96</sup> I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 18 citano come principio fondamentale dell'ordinamento sportivo la lealtà, principio di valenza, oltre che morale, come anche nell'ordinamento statale, giuridica, tanto che la sua inosservanza fa scattare l'applicazione di sanzioni nell'ambito sportivo.

<sup>97</sup> In questa zona intermedia le due normazioni possono sia sovrapporsi, sia escludersi, che contrastare. I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 17 affermano che la situazione di conflitto di normazioni prospettata per l'ordinamento sportivo è una situazione spesso verificatasi nei rapporti tra Stato e ordinamenti religiosi.

<sup>98</sup> In questa prospettiva, per acquisire la qualità di soggetto dell'ordinamento sportivo, precisamente di atleta, è sufficiente praticare un'attività sportiva. Si veda L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 28.

<sup>99</sup> La teoria che segue si rifà a M. Modugno, in L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 29 ss. .

insieme di soggetti che osservano norme comuni per svolgere un'attività unitaria all'interno di un'organizzazione che, se pur elementare e spontanea, sia dotata di una certa autorità. Non si ha, quindi, ordinamento sociale fuori da una certa organizzazione e ciò si conferma anche per l'ordinamento sportivo; ciò implica che per essere soggetto dell'ordinamento sportivo è necessario un atto formale, non un semplice atto di volontà, essendo una formazione sociale organizzata<sup>100</sup>.

In linea generale, tutte le teorie e rispettive applicazioni esposte sono state bersaglio di critiche, sotto vari profili, da parte di diversi autori<sup>101</sup>, anche se l'impostazione pluralista che le accomuna è quella che ha trovato l'accoglimento della prevalente dottrina e che ha portato col tempo alla configurazione dell'ordinamento sportivo, inteso sia come organizzazione particolare che si pone accanto all'ordinamento statale, sia come autonomo sistema di norme che disciplinano il particolare ambito sportivo<sup>102</sup>. Con l'emanazione della legge n. 426/1942 istitutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale sono stati improntati ad un regime

---

<sup>100</sup> Ciò, in quanto, entrare a far parte di una formazione sociale organizzata richiede un atto formale. Nel caso dell'ordinamento sportivo, a differenza che nella teoria di Giannini, praticare attività sportiva non è, quindi, sufficiente per diventare soggetto dell'ordinamento sportivo. Si veda L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 30.

<sup>101</sup> Soggetta a critica non è stata solo la tesi di Cesarini Sforza, ma anche le teorie di Giannini e Modugno; L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 30 ss. , nel suo commento ha colto nella concezione di ordinamento sportivo mondiale e nazionale come organizzazioni diffuse, di Giannini, un'eccessiva apertura, una configurazione di ordinamento sportivo dai contorni troppo sfumati e indefiniti. La seconda concezione presenta, invece, a suo parere, il difetto opposto, quello di essere troppo rigida e di dare una visione parziale della fenomenologia sportiva; ciò per diverse ragioni: in primo luogo perché concependo come ordinamento sportivo solo l'organizzazione nazionale e internazionale della quale fanno parte i soggetti entrativi con atto formale, traslascia il fatto che il fenomeno sportivo si estende molto oltre la sua forma ufficiale. Un altro aspetto critico riguarda la stessa definizione di ordinamento che pone troppo l'accento sul momento dell'organizzazione, quando a livello costituzionale, valore primario lo riveste la persona, non il fenomeno associativo-organizzativo; l'Autore vede in questo un mancato rispetto della gerarchia di valori affermata dalla Costituzione. La presente teoria sembra poi lasciare in secondo piano la vera e propria attività sportiva, privilegiando di essa l'aspetto organizzativo, laddove, invece, la prima è il nucleo autentico del fenomeno sportivo e la seconda un apparato che la circonda e ne gestisce la manifestazione. Sempre L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 37 ss. conclude sostenendo che l'impianto pluralistico-ordinamentale mal si coniuga con i sempre più frequenti e incisivi interventi comunitari in materia di sport. I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 26 ss. e pag. 32 notano come le tesi illustrate non abbiano avuto, in seguito, un adeguato sviluppo, ma siano rimaste ferme alle loro prime formulazioni.

<sup>102</sup> Le teorie di impronta monista che negano l'esistenza autonoma dell'ordinamento sportivo e delle sue regole, sottoponendole al riconoscimento dello Stato, è rimasta una tesi minoritaria.

di riconoscimento dell'ordinamento sportivo, già autonomamente esistente<sup>103</sup>, da parte dell'ordinamento statale.

La struttura ordinamentale sportiva richiede, per essere descritta, di compiere un altro passo; a livello costituzionale sono sostanzialmente due le disposizioni che possono indirettamente riferirsi all'ordinamento sportivo e ai suoi rapporti con l'ordinamento statale.

Rispettivamente, l'art. 5 Cost. , nel suo riconoscere e promuovere le autonomie locali e nello stabilire l'adeguamento delle leggi dello Stato alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, può rappresentare la norma che permette all'ordinamento sportivo nazionale di entrare a far parte dell'ordinamento statale; l'art. 11 comma II Cost. , affermando che l'Italia "consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni e che promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo", è, invece, la disposizione che si dirige all'ordinamento sportivo mondiale, avendo lo sport e la sua organizzazione, la potenzialità di avvicinare i popoli, unendoli nella condivisione di certi valori<sup>104</sup>.

## **Le articolazioni dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale**

---

<sup>103</sup> Il riconoscimento dell'ordinamento statale è successivo alla formazione dell'ordinamento sportivo, il quale trae la sua origine dall'ordinamento sportivo mondiale. B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, pag. 9.

<sup>104</sup> Sui rapporti tra ordinamento sportivo e Costituzione si veda D. MASTRANGELO, *op. cit.* , pag. 16 ss. ; per l'aspetto dello sport come mezzo di unione tra i popoli, messo in luce anche precedentemente, si veda R. SIMONETTA, *op. cit.* , pag. 26.

Individuate le basi e il contesto giuridico dell'ordinamento sportivo, ne possiamo, ora, delineare la struttura che presenta a livello nazionale e internazionale.

L'organizzazione internazionale dell'ordinamento sportivo trova la sua legge fondamentale nella Carta Olimpica che rappresenta la Costituzione del Movimento Olimpico e il riferimento giuridico anche per tutti gli ordinamenti sportivi nazionali.

Il Movimento Olimpico è formato dal C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), dai Comitati Olimpici Nazionali, dalle Federazioni Sportive Internazionali e Nazionali, dai Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici, dalle società e associazioni sportive e dagli atleti<sup>105</sup>.

Il C.I.O. è un'organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica, con sede a Losanna, fondata il 23 Giugno 1894, per opera del barone De Coubertin, con il preciso obiettivo di far rivivere in età moderna i Giochi Olimpici dell'Antica Grecia, educando i giovani alla pratica sportiva con uno spirito di unione e fratellanza per migliorare le relazioni tra i popoli e diffondere lo sport dilettantistico, tuttora obiettivi del C.I.O.<sup>106</sup>.

La scelta dei membri che avviene per cooptazione, il C.I.O. la compie tra i cittadini di tutti gli Stati che abbiano un Comitato Olimpico Nazionale da esso riconosciuto; è, quindi, un organismo costituito da individui, non da associazioni<sup>107</sup>.

La struttura interna del C.I.O. è sorretta essenzialmente dai seguenti organi: Presidente, vice-presidenti e Commissione esecutiva.

---

<sup>105</sup> M. SIGNORINI, Le organizzazioni sportive, in M. COLUCCI, op. cit. , pag. 2.

<sup>106</sup> Sulle origini del C.I.O. si vedano I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 190 ss. e sui suoi fini, pag. 211 della stessa opera e L. DI NELLA, Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico, in Riv. Dir. sport. del 1999, pag. 49.

<sup>107</sup> L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 48-49.

Le sue funzioni principali<sup>108</sup> sono quelle di promuovere su scala mondiale, in aderenza con i principi della Carta Olimpica, lo sviluppo, il coordinamento e l'organizzazione delle competizioni sportive per le discipline olimpiche e non olimpiche e di vigilare, nel rispetto dei principi ispirati all'olimpismo, sull'osservanza delle regole fondamentali di diritto sportivo, quali lealtà, imparzialità, solidarietà, universalismo e unitarismo; ha, poi, la rilevante funzione di presiedere all'organizzazione dei Giochi Olimpici<sup>109</sup> a scadenza quadriennale e di assicurarne il regolare svolgimento.

Il C.I.O. , inoltre, ha poteri di arbitro di ultima istanza per ciò che concerne le questioni relative ai Giochi Olimpici e al Movimento Olimpico. In campo disciplinare, può irrogare sanzioni diverse per durata e tipologia<sup>110</sup>.

Da quanto affermato finora deduciamo che i compiti e fini del C.I.O. sono, non solo di tipo sportivo e pratico, ma anche di tipo etico, sociale ed educativo<sup>111</sup>.

Per ciò che riguarda gli atti del C.I.O. , essi si inseriscono, prevalentemente, nei rapporti con i Comitati Nazionali Olimpici<sup>112</sup>; l'atto principale, a riguardo, è il loro riconoscimento da parte del C.I.O. che può avvenire sulla base di certe condizioni, come quella di improntare la loro attività agli ideali del Movimento Olimpico e di includere obbligatoriamente nella loro organizzazione i membri del C.I.O. per il loro paese e i rappresentanti di tutte le federazioni nazionali affiliate alle federazioni internazionali i cui sport figurino nel programma olimpico; devono, inoltre, riconoscere come federazione nazionale di un certo sport, una sola federazione, precisamente quella affiliata alla corrispondente

---

<sup>108</sup> M. SIGNORINI, op. cit. , in M. COLUCCI, op. cit. , pag. 3 e L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 49.

<sup>109</sup> Il C.I.O. possiede i diritti di utilizzo e sfruttamento collegati all'evento olimpico e la proprietà esclusiva dei diritti relativi al simbolo olimpico, all'inno olimpico, al motto olimpico, alla bandiera e alla fiaccola olimpiche. Dallo sfruttamento di tali diritti deriva la parte più cospicua delle entrate economiche del C.I.O. . M. COLUCCI, op. cit. , pag. 3.

<sup>110</sup> L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 50 mette in rilievo alcune delle sanzioni più gravi che può irrogare il C.I.O. , tra le quali sospensione, radiazione, esclusione, squalifica.

<sup>111</sup> I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 210 vedono, in questo, una particolarità del C.I.O. che lo differenzia dalle altre istituzioni sportive.

<sup>112</sup> Della figura dei Comitati Nazionali Olimpici ci occupiamo, nello specifico, più avanti, quando introduciamo la figura del C.O.N.I. .

federazione internazionale e competente, pertanto, a iscrivere i partecipanti alle competizioni internazionali.

Atti del C.I.O. sono, poi, quelli di approvazione di statuti e regolamenti dei C.N.O. i quali devono presentare certi requisiti fissati dalle Carte Olimpiche, il cui mantenimento e rispetto è condizione del diritto dei C.N.O. ad inviare i propri affiliati ai Giochi<sup>113</sup>.

Altri fondamentali organismi presenti nel quadro sportivo sono le Federazioni Sportive Internazionali, organizzazioni non governative, generalmente associazioni private, dotate di personalità giuridica che raggruppano in se altri enti, le Federazioni Nazionali, in una struttura federale<sup>114</sup>; principio presente in ogni statuto di federazione è quello in base al quale una federazione nazionale, per essere affiliata alla federazione internazionale, deve dimostrare di essere l'unico organismo che disciplina, nel suo paese di appartenenza, un certo sport<sup>115</sup>.

I principi fondamentali ai quali si informano sono lo spirito olimpico, l'ispirazione universale, l'imparzialità e l'unitarismo<sup>116</sup>; le finalità che perseguono sono diverse e la principale ed esclusiva<sup>117</sup> è quella normativa, regolamentare, di dettare regole vincolanti, obbligatorie, per la disciplina e la regolamentazione dei singoli sport, funzione che racchiude anche disciplina e organizzazione delle gare, formulazione dei calendari, ufficializzazione dei

---

<sup>113</sup> Sugli atti del C.I.O. si veda L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 50, V. FRATTAROLO, op. cit. , pag. 51 e I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 214 ss. .

<sup>114</sup> La struttura delle Federazioni Internazionali Sportive è variabile, anche se, principalmente, possiamo distinguere tre organi fondamentali al suo interno: l'Assemblea generale, organo supremo che esprime la volontà sociale, composta da tutte le federazioni nazionali affiliate che partecipano per mezzo di rappresentanti; l'Ufficio esecutivo o Consiglio di amministrazione formato da un numero variabile di membri che include sempre Presidente, uno o più Vice-Presidenti, Segretario Generale, Tesoriere e che ha compiti prevalentemente di amministrazione; un organo burocratico, chiamato Segretariato generale.

<sup>115</sup> I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 183.

<sup>116</sup> L. DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 52, sostiene come questo ultimo principio si esprima concretamente nell'esigenza di avere nell'ambito delle federazioni internazionali una sola associazione affiliata o un gruppo solo di queste per ciascun paese o territorio.

<sup>117</sup> Come osservano I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 178 si parla di esclusività della funzione di disciplina dei vari sport perché è un potere proprio delle sole federazioni internazionali, laddove, invece, funzioni come, ad esempio, quella disciplinare o di amministrazione del patrimonio sono proprie anche di altri organismi.



risultati e redazione e pubblicazione di classifiche e graduatorie. La ragione della vincolatività delle regole predisposte dalle federazioni internazionali sta nell'impegno che le federazioni nazionali prendono nel momento in cui ne diventano membri con atto negoziale, impegno che, poi, viene sancito negli statuti nazionali. Essendo l'atto col quale le federazioni nazionali diventano membri delle federazioni internazionali, un atto negoziale, le norme considerate avranno la stessa natura. Alla luce di ciò, le norme emanate dalle federazioni internazionali si considerano incorporate negli statuti delle federazioni nazionali<sup>118</sup>. Un elemento importante da far emergere, riguardante gli atti normativi delle federazioni, è un'operazione estensiva che la Corte di giustizia della Comunità Europea ha compiuto sul principio di non discriminazione a causa della cittadinanza, ponendo l'autorevole principio che i regolamenti delle federazioni internazionali sono soggetti a controllo sul contenuto quando coinvolgono profili economici o discriminino tra i cittadini degli Stati membri a causa della nazionalità<sup>119</sup>. Ulteriori funzioni sono quelle di predisporre i mezzi per l'attività sportiva e amministrativa delle federazioni, amministrare il patrimonio, esercitare poteri disciplinari sui soggetti e risolvere le controversie nell'ambito delle federazioni.

Il passo successivo per completare la struttura dell'ordinamento sportivo consiste nel tracciare le linee dell'organizzazione sportiva nazionale, costituita, principalmente, per ciò che concerne lo sport agonistico, dal C.O.N.I. (Comitato Nazionale Olimpico Italiano) e dalle Federazioni Sportive Nazionali.

---

<sup>118</sup> L. DI NELLA, Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico, in Riv. dir. sport. del 1999, pag. 52. Il quadro generale sulle federazioni internazionali ci permette di evidenziare quelli che I. A. MARANI TORO, op. cit. , pag. 181 ss. hanno definito i caratteri di questi organismi: istituzionalità, permanenza, paritarietà dei membri, ossia uguale partecipazione delle federazioni nazionali alla formazione degli organi federali, base nazionale, apertura e autorità.

<sup>119</sup> Si veda L DI NELLA, op. ult. cit. , pag. 53; l'Autore specifica, poi, che è possibile l'intervento di giudici degli Stati membri se disposizioni discriminanti come quelle indicate, vengono ad essere applicate sul territorio nazionale; afferma, di seguito, come all'interno delle federazioni internazionali ci siano organi giurisdizionali cui si demandano controversie relative all'interpretazione di statuti e regolamenti e come tale giurisdizione abbia carattere arbitrale.

La fondazione del C.O.N.I. si fa risalire ai primi del Novecento, esattamente nel 1914, a Roma, anche se la sua legge istitutiva, l. 6 Febbraio 1942 n. 426, risale evidentemente a molti anni più tardi. L'assetto definitivo dell'ente si è completato con il D. P. R. 530/1974.

La legge istitutiva attribuiva al C.O.N.I. la qualifica di ente con personalità giuridica costituito sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e ne definiva, in modo sistematico, la posizione e l'ambito operativo, attribuendogli la funzione di provvedere all'organizzazione e allo sviluppo dello sport in ambito nazionale e di mirare al perfezionamento atletico con particolare attenzione al miglioramento fisico e morale<sup>120</sup>.

Il C.O.N.I. ha subito una chiara e profonda trasformazione a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 23 Luglio 1999 n. 242<sup>121</sup> ("Decreto Melandri") dal quale, poi, è derivato il D.M. 28 Dicembre 2000, ossia lo Statuto del C.O.N.I. e, in ultimo, con il Decreto Legislativo 8 Gennaio 2004, n. 15 ("Decreto Pescante") a seguito del quale è stato emanato il nuovo Statuto del C.O.N.I., adottato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 23 Marzo 2004 e approvato con D.M. 23 giugno 2004.

---

<sup>120</sup> L'art. 1 l. 6 Febbraio 1942 n. 426 stabiliva quanto segue: "E' costituito sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), avente personalità giuridica con sede in Roma". L'art. 2 della stessa legge, relativo ai compiti del C.O.N.I., così affermava: "Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale".

<sup>121</sup> Il D. Lgs. 242 del 1999 si inserisce nell'ambito dell'ampio e complesso processo di riforma che ha interessato la Pubblica Amministrazione negli anni Novanta. Tale processo di rinnovamento ha visto protagonisti vari provvedimenti legislativi tra cui i fondamentali sono la legge 7 Agosto 1990 n. 241 volta a dettare "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", seguita dalla legge 15 marzo 1997 n. 59 (legge Bassanini) di "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", seguita dalla legge 15 Maggio 1997 n. 127 (Bassanini bis) e dalla legge 16 Giugno 1998 n. 191 (Bassanini ter). L'elaborazione del D. Lgs. 242/99 prende avvio dall'art. 11 della legge 59 del 1997 il quale prevedeva: "Il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente e indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale". Per un quadro sul contesto nel quale si inserisce il Decreto Meandri, si veda M. SANINO, op. cit., pag. 82 ss. . Sempre M. SANINO, op. cit., pag. 88 osserva come il decreto, in concreto, non abbia comportato un semplice riordino della disciplina del C.O.N.I., ma una nuova configurazione dello stesso.

Importante è tenere presente che il D. Lgs. 15/04 ha apportato modifiche rilevanti al D. Lgs. 242/99 il quale rimane, tuttavia, con le modifiche subite, il testo fondamentale di riferimento per l'assetto del C.O.N.I. .

E' necessario compiere un confronto con i provvedimenti legislativi disciplinanti il C.O.N.I. che si sono susseguiti nel corso del tempo, per poter comprendere appieno lo spirito e le innovazioni apportate dall'ultima riforma.

Primo aspetto da mettere in luce è la diversa definizione del C.O.N.I. data dal Decreto Melandri rispetto alla legge istitutiva; viene definito un ente con personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il primo aspetto fondamentale di differenza con la disciplina originaria del Decreto Melandri lo troviamo nell'art. 1 D. Lgs. 242/99 come modificato dal D. Lgs. 15/04 che torna a considerare il C.O.N.I. "la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate", laddove il Decreto Melandri aveva negato alle federazioni la qualità di organi del C.O.N.I. , considerandole associazioni con personalità giuridica di diritto privato<sup>122</sup>, distaccandosi, così, dal disegno della legge istitutiva che considerava il C.O.N.I. "federazione delle federazioni" e attribuiva alle federazioni nazionali la qualità di organi dell'ente<sup>123</sup>. Pertanto il D. Lgs. 15/04 compie, per ciò che concerne questo aspetto, un ritorno al passato<sup>124</sup>.

Nulla risulta innovato rispetto all'appartenenza del C.O.N.I. all'ordinamento sportivo internazionale, sancito per la prima volta<sup>125</sup> dal Decreto Melandri nel senso in cui il C.O.N.I. deve uniformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo

---

<sup>122</sup> L'art. 18 co. VI del decreto 242/99 escludeva dalla nuova disciplina dettata per le federazioni nazionali solo: Aeroclub Italia, Automobile club Italia e Unione italiana tiro a segno.

<sup>123</sup> Si veda il D.P.R. 1986 n. 157 attuativo della legge istitutiva del C.O.N.I. 426/42.

<sup>124</sup> M. COLUCCI, op. cit. , pag. 5 e M. SANINO, op. cit. , pag. 110 ss. .

<sup>125</sup> Il legislatore ha per la prima volta riconosciuto esplicitamente l'appartenenza del C.O.N.I. all'ordinamento sportivo internazionale nel decreto 242/99. M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2004, pag. 15.

internazionale, in aderenza con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal C.I.O. ; principio, questo, confermato dal nuovo decreto.

Nell'originario art. 2 del Decreto Melandri si prevede per la prima volta<sup>126</sup> uno Statuto<sup>127</sup> del C.O.N.I. e si stabiliscono le finalità e gli obiettivi dello stesso ente, ampliati dal Decreto Pescante. Gli obiettivi e i compiti del C.O.N.I. , distinti dal Decreto Melandri in vista della duplice posizione del C.O.N.I. come ente dell'ordinamento statale e come ente appartenente all'ordinamento sportivo<sup>128</sup>, vengono, dopo l'intervento del Decreto Pescante, così individuati: nel primo ruolo, il decreto gli attribuisce l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, in particolare la preparazione degli atleti e la predisposizione dei mezzi necessari per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo ha cura di adottare misure preventive e repressive riguardo all'uso di sostanze che alterano le prestazioni fisiche degli atleti e di promuovere la massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che per i disabili.

Da ultimo, il C.O.N.I. assume e promuove le opportune iniziative contro qualunque forma di discriminazione e violenza nello sport<sup>129</sup>.

Il nuovo Statuto specifica agli art. 2 e 3 le funzioni di disciplina e regolazione del C.O.N.I. e le sue funzioni di gestione, attenendosi alle previsioni del D. Lgs. 15/04.

---

<sup>126</sup> Nella legge istitutiva non era previsto uno Statuto del C.O.N.I. .

<sup>127</sup> La legge 249 art. 2 co. II attribuisce competenza per la deliberazione dello Statuto agli organi del C.O.N.I. e lo sottopone all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. M. SANINO, op. cit. , pag. 95 al dubbio se il Ministro vigilante possa modificare le norme statutarie proposte dal C.O.N.I. , risponde nel senso di ritenere il suo intervento limitato alla ratifica delle norme, così come proposte. Sempre M. SANINO, op. cit. , pag. 97 fa notare come la potestà statutaria del C.O.N.I. si eserciti sia su materie già previste dal decreto, sia su materie sulle quali il decreto nulla dispone.

<sup>128</sup> Sulla contestuale appartenenza del C.O.N.I. all'ordinamento statale e a quello sportivo e sulle funzioni ad esso attribuite dal Decreto Melandri, si veda M. SANINO, op. cit. , pag. 91 ss. e M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 15 ss.

<sup>129</sup> Per quanto riguarda i compiti del C.O.N.I. , il D. Lgs. 15/04 amplia il D. Lgs. 242/99. In particolare, l'adozione da parte del C.O.N.I. di misure contro sostanze che alterano le prestazioni degli atleti, presente nel Decreto Melandri, risulta nel Decreto Pescante arricchita dalla possibilità di espletare tale compito anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 14 Dicembre 2000 n. 376. Inoltre, l'attività di promozione della pratica sportiva, viene arricchita, nel Decreto Pescante, della precisazione che tale attività deve svolgersi verso i normodotati e verso i disabili, nei limiti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616.

L'art. 2 dello Statuto, in parte ribadisce negli stessi termini i concetti del Decreto Pescante, in parte compie delle specificazioni, allo stesso modo del precedente Statuto, del quale si riconfermano tutte le previsioni contenute nel suo art. 2. Nuova risulta la previsione di cui all'art. 4-bis che riconosce al C.O.N.I. la facoltà di emanare regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio nazionale e di tutelare i vivai giovanili. Allo stesso modo, l'art. 3 dello Statuto richiama tutte le norme dell'art. 3 del precedente Statuto, aggiungendo un comma: il 4-bis, che dà potere al C.O.N.I. , in eventuale collaborazione con le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, di curare le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali e le attività di ricerca applicata allo sport.

Passando ad esaminare la struttura interna del C.O.N.I. , così come rinnovata dal D. Lgs. 15/04, osserviamo come siano state prodotte modifiche di rilievo all'organizzazione interna del C.O.N.I. rispetto al D. Lgs. 242/99.

Il D. Lgs. 15/04, nel rinnovare l'art. 4 D. Lgs. 242/99, elenca gli organi<sup>130</sup> del C.O.N.I. , tra i quali figurano: Consiglio Nazionale, Giunta Nazionale, Presidente, Segretario Generale, Collegio dei Revisori dei Conti; ogni organo collegiale ha una sua composizione<sup>131</sup> e una diversa titolarità di poteri e funzioni.

---

<sup>130</sup> Con il D. Lgs. 15/04 viene soppresso il Comitato Nazionale Sport per Tutti, prima organo del C.O.N.I. deputato a svolgere funzioni di raccordo tra organizzazione centrale dello sport, associazionismo e sistema delle autonomie locali. Si veda M. SANINO, op. cit. , pag. 101-102. M. COLUCCI, op. cit. , pag. 8 osserva che tale comitato non si è mai costituito a causa dell'opposizione di Regioni ed Enti locali.

<sup>131</sup> L'art. 4 D. Lgs. 242/1999 disciplinante la composizione del Consiglio Nazionale è stato modificato dal D. Lgs. 15/2004 che così riordina la sua composizione: esso è composto, in primo luogo, dal Presidente del C.O.N.I. che lo presiede; presidenti delle federazioni sportive nazionali; membri italiani del C.I.O. ; atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del C.O.N.I. ; cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ; tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate e un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal C.O.N.I. ; il decreto 15/2004 ha anche riformato il procedimento elettivo degli atleti e dei tecnici sportivi. La composizione della Giunta Nazionale ha subito, in forza del decreto di riforma n. 15/2004, una parziale modifica; è stata confermata la presenza nella sua struttura del Presidente del C.O.N.I. che la presiede, dei membri italiani del C.I.O. e di dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali; il nuovo decreto ha stabilito che tra questi dieci rappresentanti almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi e i restanti tra coloro in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive

Il C.O.N.I. presenta, poi, un'organizzazione a livello territoriale, costituita da Comitati regionali e Comitati provinciali che rappresentano il C.O.N.I. a livello locale, nel territorio di propria competenza, e da Fiduciari locali che, se nominati, intrattengono rapporti con società sportive e amministrazioni locali per perseguire le finalità del C.O.N.I.<sup>132</sup>.

Il Consiglio Nazionale è l'organo supremo del C.O.N.I., con compiti fondamentali di indirizzo e controllo. In particolare, nel rispetto delle deliberazioni del C.I.O., opera per diffondere l'idea olimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale e armonizza, a questo fine, l'attività delle federazioni nazionali; è, inoltre, l'organo competente ad adottare lo Statuto del C.O.N.I.<sup>133</sup>.

Tra i suoi importanti compiti c'è quello di stabilire i principi ai quali si devono conformare, ai fini del riconoscimento, gli statuti delle federazioni nazionali, deliberare i provvedimenti di riconoscimento delle federazioni nazionali, società, associazioni sportive, discipline sportive associate, esprimere pareri sulle questioni sottopostegli dalla Giunta Nazionale<sup>134</sup>.

Il nuovo decreto ha attribuito al Consiglio Nazionale ulteriori compiti, come quello di stabilire modalità di controllo da parte delle federazioni nazionali sulle società sportive, di deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento delle federazioni nazionali in caso di gravi irregolarità sulla gestione, gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, impossibilità di funzionamento e non regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive

---

associate in numero non superiore a cinque; componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del C.O.N.I., di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata. Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti il decreto di riforma stabilisce che viene nominato ogni quattro anni ed è composto di cinque membri dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'ente tra iscritti al registro dei revisori contabili.

<sup>132</sup> La descrizione dettagliata dell'organizzazione territoriale del C.O.N.I. è agli articoli 14-15-16-17 Statuto del C.O.N.I. .

<sup>133</sup> Art. 5 co. I D. Lgs. 242/99 modificato.

<sup>134</sup> Art. 5 co. II D. Lgs. 242/99.

nazionali. Approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e consuntivo<sup>135</sup>.

La Giunta Nazionale è l'organo che ha funzioni di indirizzo dell'attività amministrativa del C.O.N.I. . Tra i suoi compiti, troviamo: formulare la proposta di Statuto dell'ente, deliberare ed esercitare controllo sull'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'ente, deliberare lo schema di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento delle federazioni nazionali, nei casi prima citati, esercitare controllo sulle federazioni nazionali e su altri enti circa il regolare svolgimento delle competizioni, la preparazione olimpica e l'utilizzo di contributi finanziari; infine, individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri dei procedimenti di giustizia sportiva<sup>136</sup>.

La rappresentanza legale del C.O.N.I. è affidata al Presidente, figura sulla quale il D. Lgs. 15/04 interviene con notevoli novità, sotto il profilo della sua elezione<sup>137</sup>. Il D. Lgs. 15/04 dichiara che il Presidente del C.O.N.I. è eletto dal Consiglio Nazionale e nominato con decreto dal Presidente della Repubblica e specifica, altresì, che la sua carica è incompatibile con altre cariche sportive, nell'ambito delle federazioni nazionali e delle discipline sportive associate.

Il candidato alla presidenza deve possedere determinati requisiti: deve essere un tesserato o ex tesserato di una federazione nazionale che per almeno quattro anni abbia ricoperto la carica di presidente o vice-presidente di una federazione nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta Nazionale o di una struttura territoriale del C.O.N.I. ; che sia stato atleta

---

<sup>135</sup> Art. 5 co. II lettere e) e-bis) e-ter) f) D. Lgs. 242/99.

<sup>136</sup> Con riguardo ai compiti della Giunta Nazionale il D. Lgs. 15/04 riconferma le previsioni dell'art. 7 del D. Lgs. 242/99, sostituendo, però, le originarie norme delle lettere d) e) f) e aggiungendo la lettera h-bis) sull'individuazione dei criteri di giustizia sportiva di cui sopra.

<sup>137</sup> Il D. Lgs. 15/04 ha, infatti, soppresso l'art. 9 del D. Lgs. 242/99 che disciplinava il procedimento per l'elezione del Presidente e dei componenti la Giunta Nazionale ed ha instaurato un nuovo procedimento elettivo, stabilendo nuovi requisiti per l'eleggibilità. Si veda M. COLUCCI, op. cit. , pag. 6.

chiamato a far parte di rappresentative nazionali e dirigente insignito dal C.O.N.I. delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo<sup>138</sup>.

Altro organo, è il Segretario Generale che è nominato dalla Giunta Nazionale tra soggetti in possesso di certi requisiti professionali e svolge funzioni di gestione amministrativa dell'ente, in base agli indirizzi della Giunta, cura l'organizzazione di uffici e servizi, attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta e svolge compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale<sup>139</sup>.

L'art. 11 si occupa del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, con compiti di controllo e verifica della gestione contabile del C.O.N.I.<sup>140</sup>.

Un'attenzione particolare va dedicata alle Federazioni Nazionali Sportive, disciplinate agli articoli 15 e 16 del D. Lgs. 242/99.

Le Federazioni Sportive Nazionali, cui vengono affiancate le discipline sportive associate<sup>141</sup>, in un'unica disciplina, sono gli unici organismi riconosciuti per rappresentare in Italia le singole materie sportive.

Le Federazioni Sportive Nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, se previsto dai relativi statuti, anche da singoli tesserati.

Il loro riconoscimento da parte del C.O.N.I. avviene sulla base di certe condizioni: svolgere attività sportiva nel territorio nazionale, essere affiliate ad una federazione internazionale riconosciuta dal C.I.O. , avere un ordinamento democratico ed adottare procedure elettorali e di composizione degli organi direttivi conformi all'art. 16 co. 2 D. Lgs. 242/99 modificato.

Il C.O.N.I. , o meglio, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. , a fronte di tali requisiti, riconosce una sola federazione per ciascuno sport<sup>142</sup>.

---

<sup>138</sup> Art. 8 co. II e III D. Lgs. 242/99 modificato.

<sup>139</sup> Art. 12 D. Lgs. 242/99.

<sup>140</sup> M. COLUCCI, op. cit. , pag. 6.

<sup>141</sup> Il D. Lgs. 15/04 ha unito nell'art. 15 D. Lgs. 242/99 federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate; nell'originario art. 15 erano considerate solo le federazioni.



La qualificazione giuridica delle federazioni e delle discipline associate è, come esplicitato precedentemente, quella di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro<sup>143</sup>, che svolgono la loro attività di promozione, disciplina, sviluppo, organizzazione dello sport, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. , delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I. . Godono, nell'ordinamento sportivo, di autonomia, sotto il profilo tecnico e organizzativo, ma sempre sotto la vigilanza del C.O.N.I.<sup>144</sup>.

Il potere di vigilanza e controllo è esercitato dal C.O.N.I. con varie modalità: innanzitutto, determinate attività delle federazioni, definite pubblicistiche, come quelle relative all'ammissione e all'affiliazione di società, associazioni sportive e tesserati, revoca o modifica delle stesse, controllo sul regolare svolgimento delle competizioni sportive, prevenzione e repressione del doping ecc... vengono esercitate conformandosi agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. , specificando che il carattere pubblicistico dell'attività non modifica il regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse. Inoltre, la Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle federazioni<sup>145</sup>.

Si osserva, a riguardo, che anteriormente al Decreto Melandri, già dottrina e giurisprudenza dibattevano sulla natura giuridica pubblica o privata delle federazioni nazionali e hanno concluso per la duplice natura delle stesse, esercitando funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I. e attività proprie ed esclusive delle federazioni, distinte da quelle pubbliche.

Come dimostrato, dopo il Decreto Melandri, seguito dalle modificazioni del Decreto Pescante, nel nuovo Statuto questa duplice attività delle federazioni è

---

<sup>142</sup> CFR. Statuto del C.O.N.I. art. 21.

<sup>143</sup> La qualificazione di associazioni di diritto privato, già affermata nel D. Lgs. 242/99, è stata mantenuta dal successivo decreto di riforma.

<sup>144</sup> Art. 20 co. IV Statuto del C.O.N.I. .

<sup>145</sup> In merito agli indirizzi e ai controlli sulle federazioni sportive nazionali si veda art. 23 co. I, Ibis e III, Statuto del C.O.N.I. , nel quale ultimo, si specifica che in caso di accertate gravi irregolarità scoperte dalla Giunta Nazionale relative alla gestione o di violazioni gravi dell'ordinamento sportivo o quando non sia garantito regolare svolgimento delle competizioni sportive o in caso di mancato funzionamento degli organi federali, la Giunta Nazionale propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario.

rimasta, pur essendo le federazioni nazionali, associazioni con personalità giuridica di diritto privato<sup>146</sup>.

Le federazioni sono rette da norme statutarie e regolamentari, sulla base del principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza<sup>147</sup>.

Gli statuti delle federazioni devono adeguarsi ai principi dettati dal Consiglio Nazionale e devono ispirarsi all'equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e non professionistici e tra le diverse categorie, nell'ambito del medesimo settore<sup>148</sup>; devono, inoltre, contemplare un tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie per le quali siano stati esauriti i rimedi interni di giustizia sportiva<sup>149</sup>.

L'approvazione degli statuti da parte della Giunta Nazionale avviene sulla base di criteri, come, conformità alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi emanati dal Consiglio Nazionale.

Per quanto riguarda la composizione delle federazioni, gli statuti prevedono le procedure per eleggere il presidente e i membri degli organi direttivi<sup>150</sup>.

Molti altri sono i soggetti che vanno a corredare il panorama sportivo nazionale e tra i fondamentali citiamo le società e le associazioni sportive e infine gli atleti, cui si dedicherà, in seguito, ampio spazio.

Per quanto concerne le società e le associazioni sportive, la loro previsione risale già alla legge istitutiva che prevedeva, per l'esattezza, "società e sezioni sportive"<sup>151</sup>.

---

<sup>146</sup> Si veda M. COLUCCI, op. cit. , pag. 13-14.

<sup>147</sup> Art. 16 co. I D. Lgs. 242/99 modificato.

<sup>148</sup> Art. 22 co. I Statuto del C.O.N.I. .

<sup>149</sup> Art. 22 co. III Statuto del C.O.N.I. .

<sup>150</sup> Art. 16 co. II, III, IV, V D. Lgs. 242/99.

<sup>151</sup> L'art. 10 legge 426/42 stabiliva che: "Le società e sezioni sportive devono essere riconosciute dal C.O.N.I. e dipendere disciplinarmente e tecnicamente dalle Federazioni sportive competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria".

Le società sportive, nel sistema piramidale dell'ordinamento sportivo, si pongono in una posizione di tramite tra la federazione nazionale e l'atleta, essendo affiliate alle federazioni nazionali e composte da atleti; ogni atleta, infatti, dilettante o professionista che sia, è vincolato alla società d'appartenenza<sup>152</sup>.

Attualmente la loro disciplina è posta all'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I. nel quale si afferma che società e associazioni sportive non perseguono scopi lucrativi e i loro statuti e regolamenti interni sono, al pari di quelli delle federazioni nazionali e di altri organismi<sup>153</sup>, improntati alla democraticità e alla pari opportunità.

Il riconoscimento di società e associazioni sportive con sede in Italia può avvenire da parte di soggetti diversi, in primis, il Consiglio Nazionale e se delegate, Federazioni Nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva<sup>154</sup>.

La loro attività deve essere rispettosa dei principi sportivi, di quello di lealtà, in particolare, e tenere presente la funzione sociale ed educativa dello sport<sup>155</sup>.

Le società si distinguono in società dilettantistiche<sup>156</sup> e professionistiche<sup>157</sup> e per tutte, ma per queste ultime in particolare, oltre agli obblighi citati, si pone anche quello di esercitare l'attività, rispettando il principio di solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e di assicurare ai giovani atleti una

---

<sup>152</sup> Si veda M. COLUCCI, op. cit. , pag. 224.

<sup>153</sup> Si tratta delle Federazioni Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e degli organi del C.O.N.I. .

<sup>154</sup> Art. 29 co. II Statuto del C.O.N.I. .

<sup>155</sup> Art. 29 co. IV Statuto del C.O.N.I. .

<sup>156</sup> Le società dilettantistiche hanno subito l'importante intervento dell'art. 90 l. 27 Dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) in materia giuridica e fiscale. Innanzitutto, vengono regolamentate, dal punto di vista civilistico, per la prima volta in questa legge; la stessa legge individua, poi, la natura giuridica che possono avere le società dilettantistiche e precisamente quella di associazione non riconosciuta, associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, società di capitali senza scopo di lucro. E' prevista, poi, presso il C.O.N.I. , la creazione di un registro delle associazioni e società sportive, distinto in tre sezioni, corrispondenti alle forme giuridiche che possono assumere le società dilettantistiche. Si veda M. COLUCCI, op. cit. , pag. 14 ss.

<sup>157</sup> Delle società professionistiche se ne parlerà più avanti quando si descriverà la figura dell'atleta professionista e la legge 91/81 sul rapporto tra società e sportivi professionisti.

formazione educativa accanto a quella sportiva<sup>158</sup>. Tutte le società devono, poi, mettere a disposizione delle federazioni nazionali, gli atleti scelti per le rappresentative nazionali italiane<sup>159</sup>.

Altri organismi di natura associativa presenti nell'ambito delle federazioni sportive sono le Leghe.

Le Leghe sono associazioni di stampo privatistico costituite da società sportive affiliate alle rispettive federazioni, con il fine di regolare ed organizzare l'attività agonistica delle società ad esse affiliate, mediante organizzazione dei campionati di categoria e fissazione dei calendari delle competizioni; rappresentano, poi, le società affiliate, nei rapporti con federazioni e altre Leghe, nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei contratti-tipo, per ciò che riguarda gli atleti professionisti<sup>160</sup>.

La struttura interna di una Lega si compone di organi, ognuno dei quali svolge diverse funzioni e la sua attività è disciplinata dallo statuto della federazione di riferimento che compie su di essa anche verifiche e controlli e dai propri regolamenti. Nei limiti tracciati dalla legge, dallo statuto di federazione e dalle norme interne alla stessa, gode di una certa autonomia organizzativa<sup>161</sup>.

La presenza nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale di formazioni sociali di varia entità e tipologia, dimostra, come nel fenomeno sportivo, visto nella sua dimensione universale, assuma un posto di rilievo l'associazionismo, fenomeno da sempre presente nello sport e che rispecchia l'aspetto di socialità e unione insito nello stesso<sup>162</sup>.

---

<sup>158</sup> Art. 29 co. V Statuto del C.O.N.I. .

<sup>159</sup> Art. 29 co. VI Statuto del C.O.N.I. .

<sup>160</sup> Si veda M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 19 e M. SANINO, op. cit. , pag. 75, 77, che per trattare della natura e dei caratteri delle Leghe, prende come riferimento per la sua analisi la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), emblematica, perché la più importante tra quelle del C.O.N.I. per l'interesse che suscita il gioco del calcio e per l'alto numero di atleti, le cui società affiliate si associano in una di queste tre Leghe: Lega Nazionale Professionisti, Lega Professionisti Serie C, Lega Nazionale Dilettanti.

<sup>161</sup> M. SANINO, op. cit. , pag. 76, 77, che in questa delineazione della struttura e delle modalità di funzionamento delle Leghe, si riferisce, come affermato prima, alle Leghe della F.I.G.C. .

<sup>162</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 47 osserva come l'associazionismo sia un fenomeno essenziale per la vita dello sport, presente attualmente, come in passato, tanto che sin da fine '800 si era creata intorno allo sport una certa struttura, un

Riferendoci alla realtà sportiva nazionale, la presenza di numerose formazioni organizzate, più o meno articolate, come, ad esempio, federazioni, società e altri organismi, rende evidente la centralità rivestita dal fenomeno associativo nello sport nazionale; l'associazionismo è alla base dell'ordinamento sportivo nazionale ed è ciò che esprime e riassume al meglio l'essenza della sua struttura<sup>163</sup>.

## **La figura dello sportivo professionista nell'ordinamento sportivo alla luce della legge 23 Marzo 1981, n. 91**

L'analisi sulla struttura dell'ordinamento sportivo deve giungere, ora, ad individuare quelli che sono i protagonisti assoluti dello sport e, quindi, dell'ordinamento sportivo: gli atleti.

Il primo passo per comprendere la natura della figura dell'atleta è capire quali siano i presupposti per acquisire tale qualità, non essendo sufficiente il semplice svolgimento di un'attività sportiva.

I requisiti per acquistare la qualifica di atleta<sup>164</sup> sono, innanzitutto, quello di svolgere una data attività sportiva con spirito competitivo in un contesto di gara, ossia con l'intento di confrontare con altri soggetti praticanti il medesimo sport le proprie abilità e di vincere, rientrando, così, in una graduatoria ufficiale.

---

assetto; il riferimento è al Congresso internazionale degli sport atletici svoltosi nel 1894, a Parigi, con il quale si è costituito il Comitato Olimpico Internazionale.

<sup>163</sup> Si veda R. PRELATI, op. cit. , pag. 47, 48, 49, che sostiene, poi, come il fenomeno associativo riceva un certo riconoscimento normativo grazie all'istituzione di organismi di vertice volti a guidare e coordinare l'attività sportiva in una chiave unitaria e sistematica.

<sup>164</sup> La definizione di atleta, che segue, attiene al c.d. agonismo programmatico che, come già spiegato, consiste nel conseguire il risultato migliore, non solo nella singola gara, ma in collegamento con altre gare, anche rispetto ai risultati in esse ottenuti; l'agonismo programmatico è ciò che identifica lo sport moderno. Si veda M. SANINO, op. cit. , pag. 54 e sul tema dell'agonismo programmatico I. A. MARANI TORO pag. 72 ss. e C. ALVISI, op. cit. , pag. 94 ss. .

Lo svolgimento di un'attività sportiva a queste condizioni, richiede, tuttavia, un contesto organizzato che stabilisca regole sportive, modalità di gara e accerti i risultati, ovvero ciò che si definisce ordinamento sportivo, al quale deve appartenere il soggetto.

L'inserimento nell'ordinamento sportivo mediante un atto formale definito tesseramento<sup>165</sup>, cioè l'iscrizione presso la federazione dello sport praticato, effettuata direttamente dal soggetto o attraverso l'associazione sportiva cui sia iscritto, è la modalità per acquistare la qualifica di atleta; grazie al tesseramento si diventa atleti e si ottiene l'imputazione dei risultati, l'inserimento nelle graduatorie e l'obbligo di praticare il proprio sport con osservanza delle norme del C.I.O. , del C.O.N.I. , della Federazione di appartenenza e della Federazione Internazionale competente, se le sue norme e i suoi indirizzi non contrastano con quelli del C.I.O. e del C.O.N.I. ; gli atleti sono, inoltre, tenuti al rispetto dei principi sportivi, primo tra tutti quello di lealtà<sup>166</sup>. Inoltre, diventando atleta si acquisisce la titolarità di rapporti giuridici verso altri atleti e verso organismi dell'ordinamento sportivo<sup>167</sup>.

Nell' ampia categoria degli atleti si scorgono, poi, delle differenziazioni, ovvero delle fasce nelle quali le federazioni distinguono gli atleti in base a diversi criteri<sup>168</sup>.

La distinzione che prendiamo in considerazione è quella tra atleta dilettante e atleta professionista e in particolare, la figura oggetto di attenzione è l'atleta professionista come soggetto rientrante nella classe degli sportivi professionisti.

La definizione di sportivo professionista la troviamo nella legge 23 Marzo 1981 n. 91 recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti",

---

<sup>165</sup> Il tesseramento o cartellinamento avviene mediante un procedimento che trova disciplina, sia per ciò che riguarda i presupposti per il suo ottenimento, che il suo iter, nei regolamenti delle diverse federazioni. Si veda M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 12 e M. SANINO, op. cit. , pag. 54, 55 e l'art. 31 co. I Statuto del C.O.N.I. .

<sup>166</sup> Art. 31 co. I-II Statuto del C.O.N.I. .

<sup>167</sup> Si tratta di associazioni sportive, federazioni nazionali e internazionali. M. SANINO, op. cit. , pag. 55.

<sup>168</sup> Gli atleti si suddividono per: disciplina praticata, requisiti fisici, comunità territoriale e fattore economico; quest'ultimo criterio è quello che differenzia atleta dilettante e atleta professionista. M. SANINO ,op. cit. , pag. 56 ss. .

poi modificata parzialmente dalla legge 18 Novembre 1996, n. 586<sup>169</sup>, che dopo aver riconosciuto all'art. 1 il libero esercizio dell'attività sportiva, sia in forma individuale che collettiva, dilettantistica o professionistica, all'articolo 2 indica come figure di sportivi professionisti: "Atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, che esercitano, a titolo oneroso, l'attività sportiva con carattere continuativo nell'ambito delle discipline riconosciute e regolamentate dal C.O.N.I.<sup>170</sup> e che ricevono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme delle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive del C.O.N.I. per la distinzione tra attività dilettantistica e professionistica"<sup>171</sup>. La legge definisce e individua i professionisti sportivi e li fa destinatari esclusivi delle sue norme.

L'individuazione ad opera della legge solo di certi soggetti è stata oggetto di discussioni in dottrina e in giurisprudenza, nel senso in cui ci si è chiesti se la qualità di sportivo professionista possa estendersi anche a soggetti non citati nell'art. 2, rendendoli, così, destinatari della legge 91/81<sup>172</sup>.

Secondo la dottrina dominante, la norma va interpretata in senso estensivo, considerando le figure di professionisti sportivi citate dalla legge, un'elencazione esplicativa di certe figure-esempio, non esaustiva e tassativa<sup>173</sup>; viene precisato che una tale interpretazione è conforme alla disposizione di apertura della legge, dove si afferma che l'esercizio dell'attività sportiva in forma professionistica o dilettantistica è libero<sup>174</sup>.

---

<sup>169</sup> L. 18 Novembre 1996, n. 586: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 Settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche".

<sup>170</sup> I tre requisiti evidenziati sono di tipo oggettivo; M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 52.

<sup>171</sup> Avere la qualificazione della federazione sportiva nazionale è un requisito di natura soggettiva; M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 51.

<sup>172</sup> In un caso giurisprudenziale: Pret. Venezia, 22 Luglio 1998, in Riv. dir. sport. , 1998, pag. 164, relativo al caso del massaggiatore sportivo di una società di calcio, è stata negata la sua appartenenza alla categoria degli sportivi professionisti e di conseguenza l'applicazione della legge 91/81.

<sup>173</sup> M. COLUCCI, op. cit. , pag. 18, 19 vede nelle figure di professionisti sportivi indicate dalla legge solo un'elencazione dei soggetti più ricorrenti e noti.

<sup>174</sup> S. GRASSELLI, op. cit. , pag. 85.

Analizzando singolarmente ogni figura di sportivo professionista, alla luce della legge 91/81, possiamo affermare che l'atleta professionista è colui che esercita un'attività sportiva sulla base di un contratto di lavoro sportivo a titolo oneroso, con carattere continuativo e che consegue la qualificazione della Federazione Nazionale competente in osservanza delle direttive del C.O.N.I. ; figura distinta dall'atleta dilettante che, al contrario, svolge attività sportiva per svago e divertimento, al di fuori di un contratto di lavoro.

Precedentemente all'intervento della legge 91/81, lo status di atleta professionista avveniva con il tesseramento da parte di un sodalizio sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. , in base al quale si instaurava un rapporto tra società sportiva e atleta, a tempo indeterminato<sup>175</sup>.

Accanto all'atleta professionista, un'altra figura di professionista sportivo è l'allenatore, soggetto che svolge funzioni di selezione, allenamento e istruzione degli atleti, basandosi sulle norme della federazione; si differenzia dal preparatore atletico che è addetto alla cura e alla formazione atletica degli sportivi<sup>176</sup>.

L'ultima figura di sportivo professionista nominata nella legge è quella dei direttori tecnico-sportivi, controversa nella sua individuazione, poiché se è pacifico farvi rientrare figure alternative o concomitanti a quelle degli allenatori che partecipano alla direzione delle squadre e alla preparazione degli atleti, dubbi si annidano sul fatto se debbano ricomprendersi in essa anche manager, dirigenti di federazioni, società, associazioni sportive<sup>177</sup>.

Lo Statuto del C.O.N.I. , all'art. 32, detta norme per i tecnici sportivi in genere e stabilisce che i tecnici sportivi inquadrati da società o iscritti nei quadri tecnici

---

<sup>175</sup> I caratteri del rapporto tra atleta e società sportiva ante l. 91/81 sono illustrati da M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 44 ss.

<sup>176</sup> M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 13.

<sup>177</sup> Sulla figura del direttore tecnico-sportivo si veda S. GRASSELLI, Profili di diritto sportivo, Roma, 1990, pag. 47 e M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 13 che pur condividendo la definizione data sopra, chiarisce allo stesso tempo che se per direttori tecnico-sportivi si intendono dirigenti di federazioni, società, associazioni sportive che mettono a disposizione esperienza, capacità e competenza tecnica a favore dello sviluppo dello sport, allora non gli si potrà applicare la disciplina della legge 91/81.



federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo che devono esercitare le loro funzioni con lealtà e in osservanza dei principi, delle norme, delle consuetudini sportive e delle norme e degli indirizzi del C.I.O. , del C.O.N.I. e della federazione sportiva nazionale e anche internazionale, se non contrastano, in quest'ultimo caso, con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. .

Oggetto di critica da più parti è il requisito della qualificazione ad opera delle federazioni, sotto un duplice aspetto: da un lato, perché si ritiene che il legislatore abbia fatto una sorta di rinvio in bianco alle federazioni stesse, ma soprattutto perché subordinare l'acquisto della qualità di atleta professionista, oltre che a requisiti di fatto, come onerosità e continuità del rapporto di lavoro, al requisito formale della qualificazione, abbia finito per escludere dal raggio di azione della legge 91/81 i professionisti di fatto, cioè coloro che, pur svolgendo attività sportiva con onerosità e continuità, non abbiano ricevuto la qualificazione della federazione competente e per questo continuino ad essere considerati dilettanti<sup>178</sup>. Da altra parte<sup>179</sup>, si fa, comunque, presente che lo svolgimento di attività sportiva con onerosità e continuità è proprio non solo del professionista, ma anche del vero e proprio dilettante; per questo risulta necessaria la qualificazione della federazione. Al di là di questa, il professionista

---

<sup>178</sup> F. REALMONTE, L'atleta professionista e l'atleta dilettante, in Riv. dir. sport. , 1997, pag. 372 ss. e M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 53 ss. mettono in luce alcune delle proposte avanzate, in merito, dalla dottrina, per risolvere la problematica del rapporto tra professionismo di fatto e legge 91/81. La prima proposta è stata quella di applicare la disciplina della legge 91/81 anche ai professionisti di fatto; strada non percorribile a causa del fatto che è imprescindibile il requisito della qualificazione per costruire la figura del professionista; si tratta di un elemento necessario e non accessorio per configurare la figura del professionista sportivo. La legge 91/81 è chiara nel ritenere onerosità e continuità della prestazione sportiva, elementi non sufficienti a inquadrare un'atleta come professionista; la loro presenza può solo far presumere l'esistenza di un rapporto tra sportivo e società. Altra proposta inaccettabile, criticata da F. Realmonte, è stata quella di voler disciplinare il rapporto di lavoro dei professionisti di fatto con il comune diritto del lavoro, proposta errata perché da un lato il rapporto di lavoro sportivo è stato dal legislatore volontariamente sottoposto ad uno speciale regime, come dimostra l'esistenza della legge 91/81 e poi, perché se venisse applicato il diritto comune al professionismo di fatto, questo riceverebbe maggiore tutela del professionismo ex l. 91/81 e si tornerebbe alla situazione di partenza di un trattamento diseguale, pur se nella direzione inversa.

M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 53 sottolinea, allo stesso tempo, che ricevendo, oggi, i dilettanti (ad esempio) somme ingenti per la loro attività, se il legislatore avesse previsto per essere atleti professionisti solo gli elementi della continuità e dell'onerosità, la maggior parte degli sportivi sarebbero entrati a far parte della categoria dei professionisti e quindi nella tutela della legge 91/81. A questo punto, una legge sorta con un raggio d'azione limitato e con una disciplina recante deroghe spesso peggiorative, si sarebbe estesa a buona parte degli sportivi.

<sup>179</sup> M. COLUCCI, op. cit. , pag. 22.

si differenzia dal dilettante perché esclusivamente o quasi esclusivamente esercita attività sportiva.

Importante è compiere una puntualizzazione in merito alla definizione di sportivo professionista data dalla legge 91/81; infatti, nonostante la legge si occupi di professionismo sportivo, in genere, senza fare distinzione tra i vari sport, la Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 469 del 2/3/1988 afferma che l'attività sportiva professionistica viene svolta solo nell'ambito di alcune federazioni, esattamente: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Gioco Calcio, Federazione Motociclistica Italiana, Federazione Pugilistica Italiana. Traendo conclusioni sulla Delibera in esame, possiamo affermare che il professionismo è stato riconosciuto dalla stessa in sport nei quali forme di professionismo si erano già ampiamente affermate<sup>180</sup>.

L'atleta professionista esercita la sua attività presso la società sportiva con la quale ha stipulato il contratto e a tale proposito va posta in rilievo una norma di notevole importanza espressa all'art. 6 l. 91/81, che ha subito modifiche sostanziali a seguito di un emblematico caso giurisprudenziale: la Sentenza Bosman<sup>181</sup>. Nella sua nuova formulazione, l'art. 6 suddetto stabilisce, in caso di

---

<sup>180</sup> Si veda S. GRASSELLI, op. cit. , pag. 86 ss. , il quale sottolinea che la mancata inclusione, nella delibera, di sport nei quali il professionismo è ampiamente diffuso su scala mondiale, è dovuta probabilmente a problemi di applicazione della legge 91/81, legati all'organizzazione dei vari sport.

<sup>181</sup> La sentenza Bosman emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 15 Dicembre 1995 è relativa al caso di un giocatore di calcio belga che, in scadenza di contratto aveva rifiutato una nuova proposta economica da parte del RC Liegi, finendo, invece, per accettare quella avanzata dalla squadra francese del Dunkerque. Nasceva un contenzioso con il vecchio club e Bosman adisce il Tribunale di Liegi per fare accertare l'incompatibilità con il Trattato UE della normativa UEFA, nella parte in cui quest'ultima prevedeva un sistema di pagamento di indennità nel caso di cessione di un calciatore il cui contratto fosse giunto a scadenza e nella parte in cui, discriminando tra i calciatori di altri Stati membri dell'Unione, non permetteva una libera circolazione dei giocatori comunitari nei campionati di calcio nazionali. La Corte di Giustizia ha accolto il ricorso del giocatore, dichiarando l'illegittimità del sistema dei vari indennizzi fissati dalle federazioni, in quanto lesivo del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea. Questa sentenza ha riconosciuto l'incompatibilità, rispetto al principio della libera circolazione dei lavoratori, di quelle norme come l'art. 6 l. 91/81 che imponevano alla società firmataria del nuovo contratto, l'obbligo di versare a favore della società sportiva titolare del precedente contratto, un'indennità di preparazione e promozione secondo i parametri fissati dalle rispettive federazioni. L'indennità di preparazione e promozione potrà continuare ad essere riscossa nelle transazioni intercorrenti tra squadre italiane; tra squadre italiane e una di Paesi extracomunitari; tra una squadra italiana e una di un Paese dell'UE, ma in costanza di un contratto di lavoro che leghi il calciatore ad una delle squadre; tra una squadra italiana e una di uno Stato membro dell'UE, ma con riferimento a giocatori non professionisti. Per evitare che il contratto di lavoro con giocatori italiani fosse appesantito dalla suddetta indennità, la sentenza ha cancellato il primo comma dell'originario art. 6 l. 91/81 e ha modificato il secondo comma stabilendo quanto affermato sopra nel testo. È stata, così, consentita la riscossione dell'indennità solo nel caso specifico

nuovo contratto, un premio di addestramento e formazione tecnica nei confronti della società presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, premio, poi, da reinvestire per finalità sportive. La società che ha provveduto alla formazione tecnica dell'atleta avrà diritto a stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso.

La legge 91/81, all'art. 3, dedicato esclusivamente all'atleta professionista, stabilisce che il contratto dello stesso con la società sportiva è un contratto di lavoro subordinato che trova disciplina nella stessa legge<sup>182</sup>; pertanto la legge riserva a questa figura un trattamento esclusivo, introducendo una presunzione di lavoro subordinato non presente per gli altri professionisti sportivi, per i quali la presenza di un rapporto di lavoro subordinato va accertata in base ai criteri del comune diritto del lavoro<sup>183</sup>. L'inquadramento del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, nell'ambito del lavoro subordinato, è stato ampiamente discusso per la ragione che il progetto originario della legge configurava il rapporto come autonomo e solo successive vicende parlamentari hanno portato ad un'inversione di rotta; per la dottrina in questione, la linea originaria emerge in varie norme, determinando spesso incoerenze nella lettura della legge<sup>184</sup>. Un chiaro punto di emersione dell'impostazione originaria si ha con la previsione di

---

previsto, per cui al termine della durata del contratto, l'atleta è libero di stipulare con chi ritenga opportuno. Si veda M. COLUCCI, op. cit. , pag. 29 ss.

<sup>182</sup> Nella legge 91/81, agli articoli 4-5, viene sancito che il rapporto di lavoro sportivo professionistico tra sportivo professionista e società destinataria delle prestazioni sportive si costituisce mediante assunzione diretta e stipulazione di un contratto tra i due soggetti, in forma scritta, a pena di nullità, secondo il contratto-tipo conforme all'accordo triennale tra federazione sportiva nazionale e rappresentanti delle categorie interessate. Si stabilisce l'obbligo per la società di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. L'eventuale apposizione in esso di clausole derogative in senso peggiorativo viene sostituita di diritto dalle clausole del contratto-tipo. Il contratto può contenere la previsione di un termine risolutivo non superiore a cinque anni dalla data di inizio rapporto. Ammesse sono sia la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti, sia la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché sia d'accordo l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

<sup>183</sup> Si veda M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 55, 56 la quale specifica che il prestare attività sportiva con onerosità, continuità, a favore di una società di capitali, se è sufficiente a far presumere per l'atleta professionista un rapporto di lavoro subordinato, non lo è altrettanto per gli altri sportivi professionisti per i quali il ricorrere degli stessi requisiti deve essere seguito da un accertamento effettivo della subordinazione. Interessante, in questo senso, è la Sentenza Cass. , 28 Dicembre 1996, n. 11540, in Giust. Civ. Mass. , 1996, pag. 1799. Si veda anche M. COLUCCI, op. cit. , pag. 22 che nel ribadire lo stesso concetto, aggiunge che, comunque, pur dovendo la subordinazione, per gli altri sportivi professionisti, essere accertata, essa sarà, comunque, "l'ipotesi tipicamente ricorrente".

<sup>184</sup> Per S. GRASSELLI, op. cit. , pag. 47 ss. il progetto iniziale della legge che considerava autonomo il lavoro dell'atleta va sempre tenuto presente per comprendere globalmente la portata della legge e il significato delle sue norme.

ipotesi in cui il contratto di lavoro risulta autonomo<sup>185</sup> e cioè, quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti: l'attività si svolge nell'ambito di una manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo; l'atleta non è obbligato contrattualmente a frequentare sedute di allenamento; la prestazione oggetto di contratto, pur essendo continuativa, non supera otto ore settimanali o cinque giorni al mese o trenta giorni ogni anno<sup>186</sup>. Le ipotesi suddette sono state accettate<sup>187</sup> da una parte di dottrina e criticate<sup>188</sup> da parte di altri.

Le numerose critiche rivolte alla legge 91/81, oltre a quelle già esplicitate, sono emerse per la ragione che è sembrata una legge modellata, più che sulle esigenze dello sport professionistico, in genere, su quelle di uno in particolare: il calcio.

Questo è tanto più vero, se si considera che nella legge non è stata fatta una distinzione tra sport individuali e sport di squadra, distinzione che si sarebbe resa necessaria se si considera che di alcune disposizioni risulta difficile l'applicazione a sport di tipo individuale<sup>189</sup>.

---

<sup>185</sup> La ragione che secondo S. GRASSELLI, op. cit. , pag. 49, ha indotto il legislatore a introdurre ipotesi di lavoro autonomo dell'atleta, sta nell'aver pensato a sport individuali come il pugilato, per il quale ritiene inconcepibile parlare di lavoro subordinato.

<sup>186</sup> Art. 3 l. 91/81.

<sup>187</sup> Rispetto alla prima ipotesi, M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 57 ss. sostiene che aspetti propri della subordinazione, come l'inserimento in un'organizzazione predisposta dal datore di lavoro e la sua direzione attenta e costante sulla prestazione, non si possano ravvisare nell'arco di una o più manifestazioni collegate in breve tempo, pertanto è giusta la loro collocazione nel rapporto di lavoro autonomo. Allo stesso modo, per la seconda ipotesi, è giusto considerare lavoro autonomo il caso dell'atleta che frequenti sedute di allenamento senza sistematicità e vincolo contrattuale. Ugualmente la dottrina in esame condivide la tesi che l'atleta che svolga un numero esiguo di ore di lavoro sia considerato un lavoratore autonomo e quindi, sia escluso dall'applicazione delle tutele del lavoratore subordinato.

<sup>188</sup> In generale, la legge 91/81 introduce per il rapporto di lavoro subordinato dell'atleta professionista e degli altri sportivi professionisti, una disciplina derogatoria rispetto a quella comune del lavoro subordinato, in parte in senso positivo, in parte in senso negativo. Tra le norme non applicabili ci sono gli art. 4, 5, 13, 18, 33, 34 Statuto dei lavoratori e molte norme sui licenziamenti individuali. F. REALMONTE, op. cit. , pag. 378, nel parlare di deroghe positive, si riferisce esattamente all'art. 5 l. 91/81 che permette di inserire un termine al contratto dell'atleta professionista e all'art. 4 co. VIII dove si ammette la recedibilità ad nutum nel caso di contratto a tempo indeterminato. Proprio in vista di deroghe favorevoli come queste, critica la prima e la seconda ipotesi di lavoro autonomo ex art. 3 co. II, con la motivazione che se il legislatore, come in questo caso, ha dettato una disciplina del rapporto subordinato più favorevole di quella comune, non si intende perché tali casi siano stati sottratti a questo ambito.

S. GRASSELLI, op. cit. , pag. 49 rileva che le ipotesi ex art. 3 co. II non attengono al concreto atteggiarsi del rapporto tra società e atleta professionista, ma riguardano alcuni aspetti esterni al rapporto stesso; l'area, così individuata, del lavoro autonomo è incerta nei suoi confini e può, così, ricomprendere molte altre ipotesi.

<sup>189</sup> Si veda F. REALMONTE, op. cit. , pag. 371, 372 e più indirettamente M.T. SPADAFORA, op. cit. , pag. 59 che alla domanda se la posizione di lavoratore dipendente ricorra solo in sport di squadra o anche individuali, afferma che se di primo impatto sembrerebbe ravvisarsi subordinazione solo negli sport di squadra, data l'esigenza di direzione e

Lo sguardo dato alla legge 91/81 trova giustificazione nel fatto di inquadrare la figura dello sportivo professionista, comprendere le modalità di svolgimento e il contesto della sua attività, per poterne ora mettere in luce la responsabilità in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue sfaccettature.

## **Capitolo terzo**

### **La responsabilità dello sportivo professionista**

#### **Specificità e confini della responsabilità sportiva**

Il tema della responsabilità sportiva, presuppone, per essere sviluppato in modo coerente e completo, di riallacciarci brevemente al tema, già affrontato, dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

Il complesso tema del riconoscimento dell'ordinamento sportivo e dei suoi rapporti con l'ordinamento statale è fondamentale non solo per dare una collocazione giuridica al fenomeno sportivo, ma è passaggio imprescindibile anche per comprendere la posizione della responsabilità sportiva rispetto all'ordinamento sportivo, ma anche rispetto all'ordinamento statale e in che misura.

---

coordinazione di una squadra di atleti, non presente negli sport individuali nei quali l'atleta conduce da solo la sua attività, a volte anche nello sport individuale l'atleta è alle dipendenze di un soggetto che lo guida e ne dirige l'attività.

L'analisi si apre riprendendo uno dei primi ed essenziali elementi dello sport: la regola, elemento necessario, vitale per lo sport, alla base della sua esistenza e identità<sup>190</sup>.

Riguardo alle norme sportive si sono alternate teorie che hanno negato l'esistenza di un autonomo diritto sportivo, considerando le sue norme, giuridiche, solo a seguito di riconoscimento da parte dello Stato, approccio che trova la sua base logica e sostanziale nella teoria monista del diritto<sup>191</sup>.

Un secondo approccio teorico, accreditato dalla dottrina dominante, ha riconosciuto, invece, l'esistenza di un diritto sportivo autonomo, teoria che affonda le sue radici nella concezione pluralista del diritto<sup>192</sup>.

A seguito di un lungo percorso in cui si sono succedute in una dialettica continua teorie di varia matrice volte a spiegare la natura dell'ordinamento sportivo e i suoi rapporti con l'ordinamento statale, la dottrina dominante e la giurisprudenza<sup>193</sup>, come evidenziato nel precedente capitolo, hanno riconosciuto l'autonomia e la giuridicità dell'ordinamento sportivo e delle sue norme<sup>194</sup>.

La giuridicità dell'ordinamento sportivo si manifesta, intanto, con la sua potestà di autonormazione, secondo questo schema: le federazioni sportive nazionali, organi del C.O.N.I. , pongono con dei regolamenti interni, approvati dallo stesso C.O.N.I. , norme tecniche volte a regolare il proprio sport e il proprio

---

<sup>190</sup> Come affermato nella prima parte della trattazione, le regole sono parte dell'essenza dello sport e G. CONSOLO, op. cit. , pag. 47 dichiara, infatti, come l'azione sportiva trovi significato proprio nell'esistenza ed osservanza di regole che riguardano l'esecuzione dell'esercizio sportivo e la condotta dello sportivo. Lo stesso afferma F. MANDIN, Riflessioni sul diritto sportivo, in Riv. dir. sport. , 1999, pag. 387, che vede nella regola un elemento alla base della stessa definizione di sport.

<sup>191</sup> Il monismo, come affermato in precedenza, è quella corrente di pensiero che configura come unico ordinamento giuridico quello dello Stato, pertanto ogni sub-ordinamento viene assimilato ad esso. Basandosi su questa prospettiva, i sostenitori del monismo affermano che la regola sportiva non può applicarsi in assenza di un intervento del diritto statale, dimostrandolo con il fatto che lo sportivo può sempre adire la giurisdizione statale per far valere le proprie ragioni. Si veda F. MANDIN, op. cit. , pag. 389 ss. e M. SANINO, op. cit. , pag. 29 ss.

<sup>192</sup> Il pluralismo è, come illustrato, quella corrente di pensiero che concepisce il diritto in ogni istituzione e quindi l'esistenza di norme giuridiche in ogni gruppo sociale organizzato. Se così è, allora, è ovvio ritenere l'esistenza di un'organizzazione sportiva dotata di poteri normativi e giudiziari volti a regolamentare l'attività sportiva. I sostenitori del pluralismo, per dimostrare l'esistenza di un autonomo diritto sportivo, affermano che se pur a volte le norme sportive vengono sanzionate, questo non significa che non esista un diritto sportivo; anzi, tali norme dimostrano che c'è un'organizzazione che, come quella statale, anche se chiaramente in modo diverso, ha poteri normativi, esecutivi e giudiziari. Si veda F. MANDIN, op. cit. , pag. 389 ss. e M. SANINO, op. cit. , pag. 29 ss. .

<sup>193</sup> Il riferimento è alla Sent. Cass. 11.02.1978 n. 625.

<sup>194</sup> Si veda M. SANINO, op. cit. , pag. 26 ss. e E. PICOZZA, op. cit. , pag. 13 ss. .

funzionamento<sup>195</sup>. La giurisprudenza, con la Sentenza Cass. 11.02.1978 n. 625 ha, poi, definito la portata del potere di autonormazione dell'ordinamento sportivo, limitandolo alla regolamentazione del settore sportivo e attribuendo, invece, all'ordinamento giuridico statale la potestà normativa relativa alla disciplina dei rapporti intersoggettivi privati<sup>196</sup>.

Alla luce di questo quadro, affrontiamo l'interessante tema della responsabilità sportiva, precisamente la responsabilità dello sportivo professionista.

Una prima puntualizzazione da fare è che il tema della responsabilità sportiva è complesso e ricco di sfaccettature, considerando che le figure di illecito sportivo sono numerose, sia dal punto di vista soggettivo che da quello normativo, entrando in gioco una responsabilità in senso civilistico, penalistico, disciplinare e anche amministrativo. Dal punto di vista soggettivo si ha una responsabilità derivante dall'esercizio di attività sportiva e una responsabilità che deriva, invece, dall'organizzazione della stessa attività; sarà la prima quella presa in considerazione<sup>197</sup>, privilegiando la figura dell'atleta professionista.

Sul tema della responsabilità sportiva la dottrina si è divisa e ha mostrato indirizzi differenti: la dottrina penalistica ha spesso preso in considerazione il tema dell'illecito sportivo sotto il punto di vista penalistico del fatto lesivo che può verificarsi nell'esercizio dell'attività sportiva; dal punto di vista civilistico, vi è, da un lato, chi ha sostenuto che la responsabilità di colui che esercita (e

---

<sup>195</sup> Art. 14 l. 91/81; in senso più generale, art. 15 e art. 16 D. Lgs. 242/99 e B. BERTINI, op. cit., pag. 9.

<sup>196</sup> Il riferimento è alla Sent. Cass. Sez. III civ. 11.02.1978 n. 625 relativa al caso di una ricorrente che lamentava un errore della Corte di Genova nell'aver attribuito valore di fonte di diritto, nell'ambito dell'ordinamento statale, alle norme regolamentari emanate dal C.O.N.I. e dalle federazioni nazionali, come la F. I. G. C. e introdotto una causa di nullità non prevista dal codice civile, né in altre leggi, ma solo dai regolamenti sportivi; la questione si pone sul fatto che la causa di nullità suddetta gli è stata ritenuta opponibile ex art. 1413 c.c. La Corte accoglie i motivi di ricorso definendo l'estensione della potestà normativa dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, attribuendo a quest'ultimo la funzione regolamentare (norme relative all'ordinamento e al funzionamento degli uffici che esercitano potestà amministrative, norme attinenti allo svolgimento di attività sportiva...), amministrativa nello specifico settore sportivo (atti concreti per il conseguimento di fini rientranti nell'interesse generale sportivo); rimane esclusa, per l'ordinamento sportivo, la potestà normativa che si pone al di fuori di quella regolamentare, precisamente quella che attiene alla disciplina dei rapporti intersoggettivi privati. V. FRATTAROLO, op. cit., pag. 32 ss. e B. BERTINI, op. cit., pag. 9,10.

<sup>197</sup> Si tratterà prevalentemente della responsabilità civile, poi di quella penale e disciplinare, nella quale ultima rientra l'argomento del doping, escludendo i profili amministrativi di responsabilità perché non sono correlati all'esercizio dell'attività sportiva.

organizza) attività sportive vada valutata alla luce dei principi e delle regole comuni; pertanto affermare l'esistenza di una responsabilità sportiva è solo fonte di dubbi, equivoci e confusioni<sup>198</sup>; un'altra parte di dottrina ha, invece, riconosciuto un'autonoma rilevanza della responsabilità sportiva, basandola sulla specificità dell'attività sportiva stessa, che si ispira ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo come agonismo, lealtà, probità, rettitudine, assenza di concorrenza nello svolgimento di attività<sup>199</sup>...

Quest'ultima teoria finisce, così, per tracciare la linea di confine tra responsabilità sportiva e responsabilità comune, individuando la prima solo nei casi in cui la responsabilità giuridica, civile, penale, amministrativa, si riconduca all'ordinamento sportivo; in questa prospettiva fuoriescono dall'area della responsabilità sportiva e ancora di più dal nostro oggetto di indagine, i casi nei quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le sanzioni penali o amministrative abbiano alla base lo svolgimento di attività agonistica fuori da un'organizzazione strutturata, istituzionale o la responsabilità di organizzatori di gare<sup>200</sup>.

La responsabilità dell'atleta professionista, presuppone un comportamento difforme dalle norme di deontologia sportiva stabilite dai regolamenti federali<sup>201</sup>

---

<sup>198</sup> Il maggiore rappresentante di questa parte di dottrina è G. Alpa, che afferma come: "In materia sportiva, salve le regole relative alle manifestazioni agonistiche, non si applicano norme specifiche o principi diversi da quelli codicistici consolidati nella tradizione e che mantenere in vita la cosiddetta responsabilità sportiva significa alimentare equivoci e dubbi". B. BERTINI, op. cit. , pag. 11 e M. COLUCCI, op. cit. , pag. 141.

<sup>199</sup> Il maggiore esponente di questa teoria è A. Scialoja per il quale: "L'opportunità di un'autonoma considerazione, nel campo del diritto, del concetto di responsabilità sportiva va forse ricercata ponendo l'accento non tanto sul termine "responsabilità", le cui specifiche qualificazioni, per forza di cose, non possono divergere da quelle codificate se non nell'ambito importante, ma sostanzialmente circoscritto, di un'attività di interpretazione, ma piuttosto sul concetto di "attività sportiva" e sui diversi significati che può assumere questa espressione". Lo stesso Autore continua, ritenendo che: "I fattori che connotano la responsabilità sportiva sono innanzitutto i principi informatori dell'ordinamento sportivo ai quali si riconducono tutte le attività legate al mondo dello sport e nei quali queste ultime trovano la loro ragion d'essere: agonismo, lealtà competitiva, disinteresse degli atleti, assenza di stimoli concorrenziali nello svolgimento dell'attività, il principio della responsabilità oggettiva. Questi fondamenti, ai quali si conforma la responsabilità sportiva in senso stretto, acquistano una precisa valenza anche in tema di responsabilità sportiva in senso lato". B. BERTINI, op. cit. , pag. 12 e M. COLUCCI, op. cit. , pag. 141.

<sup>200</sup> I confini della responsabilità sportiva, così tracciati, sono in linea con la concezione di A. Scialoja, prima esposta. B. BERTINI, op. cit. , pag. 12 ss. e M. CONTE, Il risarcimento del danno nello sport, Torino, 2004, pag. 2.

<sup>201</sup> Le regole di gioco o tecniche, elaborate dalle varie federazioni competenti, comprendono le norme deontologiche, che spesso prevedono l'obbligo di dare il meglio di sé e di essere combattivi nel corso di una competizione sportiva. Un atteggiamento poco grintoso contrasta, infatti, con lo spirito e con le finalità dello sport e può condurre, spesso, ad una



e il punto da chiarire è se l'ordinamento statale riconnette effetti giuridici a queste norme e se sanziona la loro violazione<sup>202</sup>. Secondo la dottrina, la stretta violazione delle regole di gioco fa scattare solo una responsabilità disciplinare interna all'ordinamento sportivo, che provvede mediante i suoi organi disciplinari ad applicare le sanzioni previste dai regolamenti federali, regole che non rilevano, al contrario, per l'ordinamento statale<sup>203</sup>.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che in linea generale l'organizzazione sportiva è rilevante per l'ordinamento statale anche se solo per le norme fondamentali di essa e non per ciò che concerne le regole di gioco e la loro osservanza.

Vi sono, però, casi in cui il mancato rispetto delle norme che regolano le singole attività sportive, oltre che suscitare la logica reazione dell'ordinamento sportivo, dando vita ad una responsabilità disciplinare, acquista significato anche per l'ordinamento statale, che può ravvisare nell'illecito sportivo gli estremi di un illecito civile o penale, fonti di conseguente responsabilità. Si crea, perciò, intorno all'illecito sportivo una commistione di discipline diverse ascrivibili ai due ordinamenti, che spesso crea situazioni di confusione per le diverse valutazioni che possono dare del caso i due ordinamenti e quando si tratta di stabilire se siano gli organi giurisdizionali statali o sportivi, competenti a giudicare<sup>204</sup>.

Prima di addentrarci nell'analisi delle varie forme di responsabilità, è necessario fare una distinzione tra i diversi tipi di sport, rilevante proprio per valutare la

---

sconfitta. Si tratta di un obbligo raramente sanzionato. Si veda F. RIGAUX, Il diritto disciplinare dello sport, in Riv. dir. sport. , 1997, pag. 398, 399 che dichiara come il rispetto di tutte le regole tecniche sia una condizione essenziale per la buona riuscita delle competizioni sportive.

<sup>202</sup> C. ALVISI, op. cit. , pag. 349 ss. nota che l'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali e l'efficacia giuridica delle norme da esse poste pongono problemi simili a quelli delle regole deontologiche poste dagli Ordini Professionali e dai poteri disciplinari che essi esercitano in caso di violazione delle norme stesse.

<sup>203</sup> Si veda M. CONTE, op. cit. , pag. 3 e B. BERTINI, op. cit. , pag. 14, 15 il quale puntualizza su come non sia possibile adire il giudice statale per ottenere controllo giurisdizionale dei provvedimenti emessi in questo ambito dagli organi delle federazioni sportive perché gli interessati non vantano situazioni soggettive protette come diritti soggettivi o interessi legittimi, ma solo interessi strettamente riferibili all'ordinamento sportivo.

<sup>204</sup> B. BERTINI, op. cit. , pag. 15, 16 e M. CONTE, op. cit. , pag. 2.

condotta dello sportivo ai fini della responsabilità, affrontando più avanti la complessa tematica della liceità degli sport che nelle loro regole di gioco prevedono comportamenti violenti e dei cosiddetti sport pericolosi che impongono una massiccia riduzione dei livelli di sicurezza<sup>205</sup>.

Il criterio più corretto per classificare i diversi sport è fare riferimento ai regolamenti di ognuno di essi per valutare la liceità di certe condotte sportive, ossia avere riguardo al tipo di condotta ammessa dai regolamenti per raggiungere risultati vittoriosi<sup>206</sup>. Sulla base di questo criterio si possono classificare, prevalentemente, sport con contatto fisico istituzionale o eventuale, sport che vietano il contatto fisico o che non lo configurano e come caso a sé per le problematiche che implica, il pugilato<sup>207</sup>.

In base a questo criterio, osserviamo come la violenza si atteggi in modo diverso e assuma significati altrettanto diversi, nei vari sport che la contemplano<sup>208</sup>.

Definito quello che è il contesto e quelli che sono i confini della responsabilità sportiva, volgiamo all'esame delle configurazioni che assume la responsabilità dei professionisti sportivi.

## **Configurazione dell'illecito sportivo: profili di responsabilità civile e penale dell'atleta professionista e di altre figure di sportivo professionista nell'attività sportiva**

---

<sup>205</sup> Per quanto riguarda la prima categoria di sport, il riferimento è soprattutto al pugilato, che costituisce oggetto di numerosi dibattiti per la violenza intrinseca che lo connota e per sport pericolosi si intende, principalmente, l'automobilismo che presenta percentuali di rischio troppo elevate. L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 258 ss. .

<sup>206</sup> L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 263 ss. .

<sup>207</sup> Tra gli sport con contatto fisico istituzionale si annoverano la lotta, il rugby, mentre il calcio rientra tra gli sport a contatto fisico eventuale; sport dove il contatto fisico è proibito sono, ad esempio, atletica, nuoto, tennis. Il pugilato, essendo lo sport violento per eccellenza e ponendo questioni teoriche e giuridiche complesse, occupa un posto a sé. L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 264, 265.

<sup>208</sup> L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 263, 264 riporta l'esempio del regolamento del pugilato che prevede come fine quello di porre in condizioni di inferiorità l'avversario, mediante forza fisica diretta contro la sua persona a mezzo di pugni ben chiusi; diversa è la modalità di esplicazione della violenza nella lotta libera, ad esempio, che ha come fine l'atterramento di un contendente, proibendo, però, cadute violente.

Il tema della responsabilità civile e penale nello sport richiede chiarezza su aspetti preliminari di preponderante importanza; il primo aspetto da risolvere consiste nell'accertare se per giudicare la liceità della condotta dell'atleta professionista sia sufficiente il pieno rispetto delle norme sportive o se debbano essere fatte valutazioni ulteriori, quesito sul quale la dottrina e la giurisprudenza si sono ampiamente pronunciate.

La problematica si pone relativamente alla condotta di atleti che nell'esercizio dell'attività sportiva pongano in essere atti potenzialmente illeciti e alla valutazione che tale condotta deve ricevere; in dottrina ci si è chiesti se il rispetto delle norme sportive giustifichi il comportamento suddetto o se quest'ultimo dia luogo a responsabilità del soggetto.

In effetti, è stato osservato che se i danni procurati ad un atleta da parte dell'avversario, a seguito, ad esempio, di lesioni nell'esercizio di attività sportiva, venissero valutati solo alla luce delle norme statali, prescindendo totalmente dal contesto nel quale tali azioni sono state poste in essere e dalle finalità agonistiche proprie dello sport, quest'ultimo ne verrebbe estremamente limitato<sup>209</sup>.

Alla luce di questo principio non ha, infatti, trovato seguito la tesi della dottrina che assoggettava alla disciplina della responsabilità civile e penale ordinaria i casi di condotte dannose poste in essere dallo sportivo, senza tenere conto delle peculiarità dello sport, in genere, e di ogni disciplina sportiva, in particolare<sup>210</sup>.

---

<sup>209</sup> V. GERI, Osservazioni di massima sulla responsabilità civile e penale, particolarmente dei dirigenti in tema di danni e infortuni sportivi, in Riv. dir. sport. , 1986, pag. 156.

<sup>210</sup> Quest'ultimo indirizzo dottrinale, detto rigorista, non ha avuto sviluppi in seguito. Tra i maggiori rappresentanti della teoria troviamo Del Vecchio che ritiene giustificate solo le lesioni normali e ordinarie cagionate durante una gara, di cui l'atleta è consapevole nel momento in cui decide di svolgere una data attività sportiva. Un altro rappresentante, Milillo, giustifica solo le lesioni lievi, conseguenza normale di una certa pratica sportiva, se procurate con osservanza delle regole sportive. Secondo un altro esponente dell'indirizzo, Sotgiu, che ricalca in linea generale il pensiero di Milillo, le norme ordinarie di responsabilità non possono venire meno; in particolare, per le lesioni gravi e ancora di più per l'uccisione devono trovare applicazione le norme ordinarie sulla responsabilità, prescindendo dal fatto del rispetto delle regole di gioco. Si veda R. BEGHINI, L'illecito civile e penale sportivo, Padova, 1999, pag. 2 ss.

In una particolare elaborazione di tale indirizzo si osservava che la situazione prevedeva l'esercizio di un'attività sportiva in forza di un contratto di lavoro, alla luce della legge 91/81, nel corso della quale veniva lesa<sup>211</sup> l'integrità fisica di un altro atleta, valore tutelato costituzionalmente come diritto inviolabile dell'individuo all'art. 2 Cost. e per quanto riguarda specificamente il diritto alla salute, all'art. 32 Cost. ; tra i due interessi in conflitto, naturale è la netta prevalenza del diritto all'integrità fisica sul diritto ad esplicare un'attività lavorativa; conseguentemente, è illecito l'atto con il quale l'integrità fisica è stata lesa. In forza di ciò, si pone, quindi, obbligo di risarcimento del danno, pur se lo stesso verificatosi dietro osservanza dei regolamenti sportivi. La lesione prodotta non può essere considerata lecita in ragione del rispetto delle norme sportive perché, affermano i sostenitori della tesi, si porrebbe in secondo piano la tutela dell'individuo, cioè si sconvolgerebbe in modo inaccettabile l'ordine dei valori nell'ordinamento giuridico. I sostenitori di tale teoria, fondandosi sul carattere di attività sportiva resa in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato implicante un potere di direzione e controllo e sul fatto che l'esercizio dell'attività sportiva rappresenta il contesto dell'evento dannoso, ancorano la disciplina del risarcimento del danno all'art. 2049 c.c.<sup>212</sup>; in forza di tale disposizione, l'obbligo di risarcimento è posto in capo alla società sportiva<sup>213</sup>.

La tesi della dottrina e della giurisprudenza prevalente, ad ogni modo, considera lecita la condotta di uno sportivo che nell'esercizio della sua attività abbia

---

<sup>211</sup> L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 365, compie una specificazione riguardo alle lesioni dalle quali scaturisce obbligo di risarcimento; lesioni, come, ematomi, ferite, che normalmente e quasi necessariamente si verificano nell'esercizio di attività sportiva, non sono prese in considerazione ai fini del risarcimento; solo lesioni più gravi che superano le normali conseguenze di una data disciplina sono fonte di responsabilità.

<sup>212</sup> L'art. 2049 c.c. stabilisce che: "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti". Questa disposizione configura una responsabilità oggettiva, nel senso che non è richiesta la colpa per far scattare responsabilità, ma è una responsabilità da rischio lecito. Non si ammette, inoltre, prova liberatoria per i padroni e committenti. Presuppone, per configurarsi, una situazione di subordinazione, con i conseguenti poteri di direzione e vigilanza sull'operato dei soggetti subordinati e che il danno si sia verificato nello svolgimento delle funzioni cui i soggetti sono stati adibiti. Sull'istituto dell'art. 2049 c.c. si veda A. TRABUCCHI, op. cit. , pag. 210 ss.

<sup>213</sup> In merito all'elaborazione descritta si veda L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 363 ss.

provocato danni ad altri soggetti, se tale condotta sia funzionale alla pratica sportiva e concordi con le regole di gioco stabilite dalla federazione<sup>214</sup>.

Tale principio è stato definito una sorta di scriminante non codificata che considera tollerabile nel diritto sportivo ciò che dal punto di vista del diritto civile o penale integra un illecito; ciò se la condotta sportiva sia rispettosa delle regole tecniche di gioco stabilite dalle federazioni. Prima di giungere ad un'impostazione simile sono state, tuttavia, applicate al fenomeno in questione delle scriminanti codificate che potessero giustificare molti dei danni procurati nel corso dell'esercizio sportivo.

La prima scriminante, prevista per la prima volta in una sentenza risalente ai primi anni del Novecento<sup>215</sup>, è quella del consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p. il quale prevede non essere punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. Nel fenomeno sportivo è stato affermato che l'atleta che partecipa ad una gara è consapevole del rischio che corre la sua incolumità e in questo modo presta consenso a subire lesioni della propria integrità fisica. Se un atleta durante una competizione provoca lesioni all'integrità fisica di un altro atleta, che rientrano nell'alea di rischio prevista per quella specifica attività, per il fatto non si dà responsabilità.

La tesi del consenso dell'avente diritto ha trovato complessivamente l'ostilità della dottrina dominante sulla base del contrasto palese della teoria con l'art. 5 c.c.<sup>216</sup> e con l'art. 579 c.p.<sup>217</sup> che vietano rispettivamente gli atti di disposizione

---

<sup>214</sup> R. BEGHINI, op. cit. , pag. 6.

<sup>215</sup> Una sentenza della Corte di Cassazione risalente al 24 Febbraio 1928, di fronte al caso di un lottatore che aveva ucciso il suo avversario durante un combattimento, per giustificare la non punibilità del soggetto, fa riferimento al valore scriminante della consuetudine e al consenso dell'avente diritto. Viene stabilito, infatti, che: "L'impunità non è nella legge, non è conforme ai principi del diritto, ma trova fondamento nel diritto consuetudinario e anche nel consenso dell'offeso in concomitanza con una finalità di ordine superiore riconosciuta ai giochi ginnici". B. BERTINI, op. cit. , pag. 19.

<sup>216</sup> L'art. 5 c.c. stabilisce: "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume".

<sup>217</sup> L'art. 579 c.p. stabilisce: "Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di colui è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con l'inganno".

del proprio corpo e l'omicidio del consenziente; alcuni rappresentanti della dottrina hanno, invece, condiviso la teoria<sup>218</sup> superando l'aspetto del contrasto con le due disposizioni citate, rifacendosi al contenuto della Relazione ministeriale al codice penale. La suddetta relazione cita vari casi nei quali l'individuo può disporre della sua integrità fisica e tra questi vi rientra la partecipazione a manifestazioni sportive e a giochi che implicano violenza. Si afferma che in casi del genere: "Il consenso scrimina le lesioni inferte nell'esercizio dell'attività sportiva, perché nessuno può essere punito per fatti che costituiscono esercizio di un'attività lecita, trovi questo riconoscimento nel diritto testuale o nel diritto consuetudinario. La consuetudine in questo caso conferisce all'individuo il potere di disporre della propria persona"<sup>219</sup>. Alcuni sostenitori della teoria del consenso dell'avente diritto asseriscono che la norma dell'art. 5 c.c. viene derogata dalla consuetudine integrativa sopra citata che rende disponibile nelle competizioni sportive il diritto alla propria integrità fisica nel limite del rispetto delle regole di gioco<sup>220</sup>.

Un'altra teoria utilizza come scriminante la previsione di cui all'art. 51 c.p. , secondo il quale l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere esclude la punibilità. Uno dei suoi maggiori rappresentanti afferma che l'esercizio dell'attività sportiva rappresenta per l'atleta un vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito<sup>221</sup> in virtù del fatto che è lo stesso ordinamento

---

<sup>218</sup> Tra i sostenitori della teoria del consenso dell'avente diritto troviamo, ad esempio, Noccioli, che ha affermato come sia stato il legislatore a dare efficacia al consenso dell'avente diritto, avendo riconosciuto le federazioni sportive con la legge istitutiva del C.O.N.I. e avendo attribuito alle stesse il potere di regolare le discipline sportive e di favorire tutti gli sport, anche quelli implicanti violenza. Saltelli, invece, afferma che la validità del consenso dell'avente diritto riposa sul particolare valore sociale riconosciuto allo sport. La teoria in esame subisce una dilatazione notevole con Riz, che vede il consenso dell'avente diritto, giustificare, sia le lesioni inferte rispettando le regole di gioco, sia quelle cagionate violandole; in questo caso, tuttavia, l'atleta non deve aver posto in essere una condotta che oltrepassi la linea media di comportamento ammessa per quel dato sport e le lesioni procurate devono rientrare nel margine di rischio proprio dell'attività praticata. Si veda R. BEGHINI, op. cit. , pag. 8, 9.

<sup>219</sup> R. BEGHINI, op. cit. , pag. 7.

<sup>220</sup> Tra gli autori citiamo Rampioni e Delogu secondo i quali l'integrità fisica è resa disponibile, nel caso in questione, dalla consuetudine integrativa della legge penale.

<sup>221</sup> Uno tra i maggiori esponenti di questa teoria è Caianiello il quale vede nello sport uno dei fini dello Stato e un diritto fondamentale dell'individuo. Rinviene il fondamento costituzionale del diritto soggettivo all'esercizio dell'attività sportiva nelle disposizioni di cui agli articoli 2, 32, 33, 4, 35, Cost. Un altro autore che si pone in linea con questa teoria è, ad esempio, Albegiani, il quale sostiene che le lesioni inferte nonostante l'osservanza delle regole di gioco, sono condotte da

statuale a promuovere e ad autorizzare la stessa attività sportiva per fini di interesse superiore. Una chiara dimostrazione di ciò, è rappresentata dall'emanazione della legge 426/1942 istitutiva del C.O.N.I. , legge che favorisce e istituzionalizza la disciplina sportiva. L'esercizio di attività sportiva è, quindi, riconosciuto e giuridicamente autorizzato dall'ordinamento e su questa base si giustificano le lesioni inferte durante una competizione agonistica. In merito a questa impostazione è stato espresso che essa urta contro il principio del *neminem laedere* a tutela dei terzi e con le già citate norme che vietano la disponibilità del proprio corpo<sup>222</sup>.

Tornando al principio della scriminante non codificata, esso trova il suo punto di appoggio nel criterio dell'atleta medio elaborato dalla giurisprudenza, sulla scia di una storica sentenza della Corte di Cassazione del 1950<sup>223</sup>, il quale deve rispettare ed azionare, nel corso della prestazione sportiva, oltre la comune diligenza e prudenza, gli specifici canoni di diligenza, prudenza e perizia richiesti dallo sport praticato e osservare e seguire in modo scrupoloso le norme poste nei regolamenti della federazione sportiva competente, osservando sempre il principio del rispetto della vita e integrità fisica dell'avversario e dei terzi, come sancito nella sentenza del 1950. Sulla base di tale parametro dell'atleta

---

ricomprendere tra le attività che l'ordinamento autorizza, poiché previste dai regolamenti delle varie attività sportive riconosciute dallo Stato mediante la legge 426/1942. Si veda R. BEGHINI, op. cit. , pag. 11 ss.

<sup>222</sup> V. GERI, op. cit. , pag. 156 e G. MANZI, Profili di responsabilità penale nelle attività sportive, in M. COLUCCI, op. cit. , pag. 176.

<sup>223</sup> La Sentenza Cass. Pen. , Sez. II, 9.10.1950, 107 in Foro It. , 1951, seconda parte, pag. 85 è relativa al caso, verificatosi il 29 Febbraio 1948, dello svolgimento di una partita amichevole di calcio tra due squadre locali nella zona di Padova, nel corso della quale il ricorrente spinse la palla verso la rete avversaria e di fronte a tale attacco il portiere si tuffò verso la stessa; mentre si accingeva a fare ciò, il ricorrente lo colpì con un forte calcio, destinato alla palla, che gli procurò la rottura di un rene e l'indebolimento permanente della funzione renale. Il ricorrente, relativamente all'accusa di lesioni personali colpose fu assolto in primo grado dal Tribunale di Pordenone per insufficienza di prove; in seguito, su appello del Procuratore della Repubblica, il Tribunale di Pordenone, con la sentenza denunciata lo ha ritenuto colpevole condannandolo a pena e risarcimento danni nei confronti della parte lesa, costituitasi parte civile. Il Supremo Collegio della Corte di Cassazione accoglie il ricorso in base al 1°, 2°, 4° motivo, ritenendo infondato il terzo. Il principio affermato nel dispositivo della sentenza è il seguente: può essere riconosciuto responsabile di colpa penale l'atleta che nella lotta con l'avversario in una competizione sportiva, pur seguendo le regole di gioco, non mantenga il senso vigile e umano del rispetto dell'integrità fisica e della vita dell'avversario e dei terzi. Il principio esposto in questa sentenza è tra i criteri di valutazione della condotta sportiva dannosa, quello più rigoroso. Parzialmente critico rispetto al principio affermato nella sentenza è il commento di V. Frattarolo, in B. BERTINI, op. cit. , pag. 27 che ravvisa la difficoltà di precisare il livello di controllo della condotta dell'atleta senza compromettere le finalità agonistiche e di unire l'impegno di gara con la sollecita attenzione e sensibilità per la sicurezza e l'incolumità altrui.

medio, infatti, un'azione generalmente ritenuta pericolosa e fonte di danno, può essere considerata, nell'ambito di un determinato sport, normale e ammessa<sup>224</sup>. Una componente essenziale, intrinseca allo svolgimento di attività sportiva, è l'alea di rischio che l'atleta assume su di sé nel momento in cui sceglie di praticare una certa disciplina sportiva, rischio chiaramente diverso, per tipo ed entità, a seconda delle caratteristiche di ogni sport. Per giustificare l'accettazione del rischio sportivo da parte dell'atleta, è stata elaborata una teoria, oggetto di molte critiche, che ne configurava il fondamento in un accordo tacito e preventivo tra gli atleti in base al quale rinunciavano alla responsabilità aquiliana per gli eventuali eventi fonte di danno.

Il punto maggiormente criticabile della teoria è che mediante l'accordo tacito si rendono oggetto di disposizione diritti assoluti e indisponibili come il diritto all'integrità fisica e alla vita, alla luce, rispettivamente, dell'art. 5 c.c.<sup>225</sup> e dal punto di vista penalistico, dell'art. 579 c.p. .

La prospettiva che è stata ritenuta corretta è quella di una presunzione di liceità di una condotta conforme alle regole di gioco che abbia provocato un evento dannoso, se quest'ultimo rientra nell'alea normale di rischio di una certa disciplina sportiva. Sotto questa angolatura, l'accettazione del rischio non trova più fondamento in un atto abdicativo, cioè nel consenso dato dall'atleta con il quale rende lecite azioni in realtà antiggiuridiche e rinuncia, così, ad intentare azione di risarcimento dei danni, ma nella liceità di una condotta che rientra nei margini dell'alea riconnessa all'attività sportiva praticata<sup>226</sup>.

---

<sup>224</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 300 ss. e B. BERTINI, op. cit. , pag. 33 ss.

<sup>225</sup> M. COLUCCI, op. cit. , pag. 143, critica la teoria sotto l'aspetto del suo contrasto con gli art. 5 c.c. e 579 c.p. , ma mostra scetticismo anche sulla stessa possibilità di formazione dell'accordo tra gli atleti; sostiene l'improbabilità che soggetti che potrebbero non avere tra di loro rapporti, diano vita ad un accordo tacito. Una lettura immediata con la disposizione dell'art. 5 c.c. il cui contenuto concerne gli atti di disposizione del proprio corpo, rende subito evidente un contrasto forte con la teoria esaminata; stabilisce, infatti, che: "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume".

<sup>226</sup> Si veda B. BERTINI, op. cit. , pag. 33 ss. , S. SICA - A. MAIETTA, Profili di responsabilità civile nelle attività sportive, pag. 144, in M. COLUCCI, op. cit. , da pag. 139 a pag. 158, e R. PRELATI, op. cit. , pag. 302 che sottolinea come il rischio



Il rischio normale di un'attività sportiva e le conseguenze dannose, in esso contenute, che si possono verificare, rientrano quindi in un'area di liceità e fanno sì che una comune responsabilità civile per una condotta sportiva e dannosa, scatti al di là del normale margine di rischio ricompreso nell'attività stessa<sup>227</sup>.

Il rischio sportivo racchiude nella sua nozione anche il cosiddetto rischio del fallo, condotta irregolare che può essere tenuta dall'atleta nel corso di una competizione come semplice strategia di gioco per riuscire a vincere e superare, così, l'avversario, nell'ottica competitiva che caratterizza la prestazione sportiva. In questo caso, si è stabilito che essendo la scorrettezza intrinseca alla logica di gioco, esso è generalmente ammesso e praticato<sup>228</sup>.

Una recente e importante sentenza, Cass. Pen. , Sez. V , 21. 2. 2000 n. 1951, ha fissato nel suo dispositivo il principio che non può essere scriminata dall'esercizio di attività sportiva qualsiasi condotta che procuri danno al proprio avversario; in particolare, vengono considerati illeciti sportivi, sanzionati all'interno del solo ordinamento sportivo, i fatti lesivi procurati involontariamente, mentre saranno fonte di responsabilità ordinaria penale e civile i fatti lesivi cagionati volontariamente all'avversario, violando le regole di gioco e i doveri di lealtà nei confronti dello stesso. In questo caso si distingue una condotta lesiva a titolo di colpa, quando la stessa si verifichi durante l'azione di gioco; a titolo di dolo, quando la gara rappresenti solo l'occasione per porre in essere il comportamento o quando il comportamento non sia immediatamente rivolto allo svolgimento della gara, ma sia volto soprattutto a intimorire l'avversario. La sentenza pone, quindi, delle regole generali di

---

sia una parte integrante dell'esercizio di attività sportiva e pertanto non richieda un atto di accettazione da parte degli atleti e non può nemmeno essere, per lo stesso motivo, oggetto di un atto abdicativo da parte degli stessi.

<sup>227</sup> R. PRELATI, op. cit. , pag. 304, mette in rilievo che pur essendo il rischio una componente ontologica dello sport, il suo livello può essere ridotto da una condotta dell'atleta che sia rispettosa il più possibile, oltre che delle regole di gioco, dei precetti di correttezza dello sport.

<sup>228</sup> L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 309 ss. porta l'esempio del calcio come sport nel quale è frequente il fenomeno dei falli per evitare alla squadra avversaria di realizzare punti. Mentre il fallo entra a far parte della stessa dinamica di gioco ed è ammesso, l'Autore vede negli atti irregolari posti in essere a gioco fermo o a distanza dello stesso, atti non ammessi perché contrastano con i precetti di correttezza dello sport.

valutazione della condotta lesiva che possono essere espresse in questi termini: se l'atleta-giocatore ha rispettato le regole di gioco e il principio di lealtà nei confronti dell'avversario e non abbia attentato all'integrità fisica dello stesso, restiamo nell'area del rischio consentito da una data attività sportiva e non scatta responsabilità. Il secondo caso consiste, come affermato, nell'aver cagionato danno all'avversario violando involontariamente le regole di gioco; in questo caso si configurerà solo un illecito sportivo. Una condotta lesiva che abbia alla base una violazione volontaria delle regole di gioco e dei precetti di lealtà e correttezza origina un illecito perseguibile penalmente e che fa conseguentemente scattare la conseguenza del risarcimento del danno previsto dall'art. 2043 c.c.<sup>229</sup>

Alcuni rappresentanti della dottrina hanno comunque ravvisato nel principio da ultimo espresso, posto da questa importante sentenza della Corte di Cassazione,

---

<sup>229</sup> Da un punto di vista civilistico, l'atto illecito che configura una responsabilità aquiliana o extracontrattuale ex art. 2043 c.c. deve presentare elementi costitutivi ben precisi, dato il fatto che non ogni attività illecita genera responsabilità civile. Seguendo lo schema dell'art. 2043 c.c. , è l'aver cagionato un danno ingiusto mediante un fatto doloso o colposo che fa scattare la responsabilità civile aquiliana di risarcimento del danno volto a reintegrare il diritto leso del soggetto danneggiato. Per quanto riguarda la struttura dell'atto illecito, ai nostri fini (essendo la tematica della struttura dell'atto illecito estremamente complessa date le numerose tipologie di reato e le notevoli teorie penalistiche sul tema ) essa si compone di tre elementi: un fatto commissivo od omissivo seguito da un evento dannoso nei confronti di un soggetto; tra questi due elementi deve, poi, intercorrere un nesso di causalità giuridicamente rilevante, cioè deve esistere tra fatto ed evento un rapporto diretto e consequenziale; tra le teorie penalistiche sul nesso di causalità quella maggiormente accettata dalla dottrina è stata la teoria della causalità adeguata secondo la quale il rapporto di causalità sussiste tutte le volte in cui non sia improbabile che l'azione produca l'evento. Va sottolineato che la formulazione in termini negativi della teoria è stata prospettata per soddisfare al meglio le esigenze della repressione penale, che sarebbero state sacrificate se per azione causale si fosse intesa solo quella che con alta probabilità conduce all'evento. Sotto l'aspetto civilistico del risarcimento del danno, questa prospettazione porta alla risarcibilità anche dei danni che non sono una conseguenza immediata dell'atto illecito, ma rientrano nelle conseguenze ordinarie, normali, che esso può originare; si escludono, invece, dal risarcimento quei danni che non rientrano nell'ordine normale di consequenzialità del fatto. Per far scattare l'obbligo di risarcimento devono, tuttavia, essere presenti nell'atto due componenti fondamentali: anti-giuridicità e colpevolezza. Il fatto, oltre che essere dannoso, deve contrastare con un preciso dovere giuridico, pertanto concretare la lesione di un diritto erga omnes. L'anti-giuridicità può, poi, venire meno in presenza di cause di giustificazione (dette anche scriminanti o esimenti), situazioni normativamente previste, in presenza delle quali viene meno il contrasto tra il fatto illecito e l'ordinamento giuridico. Ultimo elemento dell'atto illecito è la colpevolezza; deve, infatti, potersi muovere all'agente un rimprovero per aver commesso il fatto, avendo avuto la possibilità di scegliere l'orientamento da dare al suo comportamento. La colpevolezza richiede, poi, che il soggetto sia imputabile, nel senso che ai sensi dell'art. 2046 c.c. : "Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa". All'interno della colpevolezza si distingue, poi, una condotta dolosa e una condotta colposa. Un'azione dolosa consiste nell'aver compiuto il fatto lesivo con coscienza e volontà. Se un'azione lesiva viene compiuta per negligenza, imprudenza, imperizia, abbiamo un fatto illecito colposo. Ultimo punto da chiarire è che la colpevolezza viene meno se il fatto dannoso dipende da elementi estranei come il caso fortuito o la forza maggiore; in questi casi non si configura responsabilità. Si veda A. TRABUCCHI, op cit. , pag. 199 ss. e G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2004, pag. 187 ss. , 225 ss. , 275 ss.

una prospettiva piuttosto rigida e rigorosa di valutazione della condotta sportiva<sup>230</sup>.

Per ciò che specificamente concerne l'aspetto del risarcimento del danno che consegue al verificarsi di un fatto illecito nell'esercizio di un'attività sportiva, esso va inquadrato nella disposizione dell'art. 2043 c.c. riguardante, appunto, il risarcimento per fatto illecito; ci sono casi, tuttavia, che non vengono inclusi nella disciplina dell'art. 2043 c.c. , come, ad esempio, le attività sportive pericolose.

Tra le categorie di sport disciplinate dal C.O.N.I. e dalle federazioni rientrano anche discipline che per le loro caratteristiche intrinseche e per le loro modalità di svolgimento vengono classificate come pericolose.

L'individuazione delle discipline da inquadrare in questa classe è tuttora controversa, stante la difficoltà di individuare il parametro in base al quale compiere la valutazione.

Prima di individuare le singole discipline sportive pericolose è importante compiere un'osservazione: definire un'attività sportiva agonistica come pericolosa fa in modo che il principio generale del *neminem laedere* posto a garanzia dei diritti primari ed assoluti, assuma nei confronti dell'organizzatore di manifestazioni sportive aspetti aggiuntivi di rigore, nel senso che la sua condotta deve ispirarsi alla massima diligenza e prudenza per scongiurare eventi dannosi a carico dei gareggianti e dei terzi; inoltre, da un punto di vista processuale si pone a suo carico l'obbligo di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno<sup>231</sup>.

---

<sup>230</sup> G. AMATO, Per i danni causati nell'azione di gioco la responsabilità è solo per colpa, in Guida al diritto, n. 10, 2000, pag. 69 ss. , pur condividendo le argomentazioni della Corte di Cassazione sulla valutazione delle condotte fallose volontarie e involontarie commesse senza collegamento con lo svolgimento della gara sportiva, mostra dubbi sulla ricostruzione della Corte, relativamente alle violazioni volontarie delle regole, lesive dell'avversario, commesse in stretta correlazione con l'esercizio dell'attività sportiva, che se accompagnate dalla volontarietà del fallo, configurano un fatto colposo. L'Autore considera quest'ultima ricostruzione della Corte eccessivamente rigorosa.

<sup>231</sup> Si veda sul punto G. VIDIRI, La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive, in Giustizia civile, 1994, pag. 203, 204, il quale osserva che sottoponendo la condotta dell'organizzatore di gare di attività sportive pericolose, anziché alla

A seguito di questo importante rilievo si pone il problema di identificare le discipline sportive pericolose e in via preliminare il criterio per la loro individuazione.

Scorrendo la lettura dell'art. 2050 c.c. disciplinante la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, si può cogliere un preciso riferimento per stabilire la pericolosità di un'attività, che è tale "per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati"<sup>232</sup>.

Calando il principio nel settore sportivo è stato affermato che la pericolosità di una disciplina si calibra sulla maggiore possibilità che si verifichi nel suo esercizio un danno, rispetto alla possibilità che si ha in altre attività sportive, a fronte della natura dell'attività o dei mezzi utilizzati nella stessa<sup>233</sup>.

Informandosi al parametro indicato, la giurisprudenza ha ravvisato elementi di pericolosità principalmente in sport come automobilismo e motociclismo che prevedono una riduzione significativa dei margini di sicurezza, soprattutto, per la potenza dei veicoli utilizzati e per l'elevata velocità. Per questi sport, la responsabilità dello sportivo è stata ravvisata dalla giurisprudenza anche nella disposizione di cui all'art. 2054 c.c. relativa alla circolazione dei veicoli e nel Codice della strada; in particolare, l'applicazione di queste norme è stata riferita alle gare che si svolgono in circuito aperto, ossia in una strada aperta al traffico, nelle quali i partecipanti alla gara e anche i terzi devono attenersi alle norme del

---

disciplina dell'art. 2050 c.c. , a quella dell'art. 2043 c.c. , come è stato sostenuto da qualche autore, ciò avrebbe rappresentato un indubitabile vantaggio per quest'ultimo, soprattutto per ciò che riguarda gli oneri probatori.

<sup>232</sup> L'art. 2050 c.c. stabilisce che: "Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Nell'interpretare la portata dell'art. 2050 c.c. , una parte di dottrina ha sostenuto che la stessa va riferita solo a quelle attività che si snodano in una serie continuata di atti, escludendosi le attività che si concretano in un atto isolato. Da altra parte si è, invece, ribadito che il fine della norma è tutelare contro i danni verificatisi nel corso di un'attività pericolosa, indipendentemente dalle modalità di esercizio della stessa. Dal testo della disposizione la dottrina ha dedotto che non rientrano nella previsione i danni verificatisi durante lo svolgimento di un'attività pericolosa, ma non provocati dalle caratteristiche della stessa e i danni che non sono conseguenza della pericolosità intrinseca dell'attività, né della pericolosità dei mezzi utilizzati, ma solo della condotta di chi ha esercitato l'attività. Si veda G. VIDIRI, op. cit. , pag. 204 ss.

<sup>233</sup> G. VIDIRI, op. cit. , pag. 205 chiarisce che la valutazione sulla probabilità che si verifichi un danno va effettuata, sia dal punto di vista della quantità di danni, che da quello dell'entità degli stessi e che tale valutazione deve essere fatta ex ante e non dopo il verificarsi effettivo del danno.

Codice della strada<sup>234</sup> per garantire la sicurezza della circolazione stradale, in genere, e salvaguardare, così, l'incolumità degli altri utenti; in questo caso le esigenze della competizione si uniscono e vedono in un certo senso prevalere le esigenze di sicurezza<sup>235</sup>. Nel caso di eventi dannosi, ai partecipanti alla gara, si applicherà la disposizione dell'art. 2054 c.c. che stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, se non prova di aver fatto il possibile per evitare il danno<sup>236</sup>.

Una disciplina diversa e più elastica si applica alle gare che si svolgono in circuito chiuso, nelle quali le esigenze di sicurezza si pongono ugualmente, ma solo nei confronti degli altri partecipanti alla gara e dei terzi spettatori. In questo caso la gara si svolge senza i limiti posti dalle norme della circolazione stradale, ma seguendo solo i canoni e i regolamenti della disciplina automobilistica o motociclistica, i quali ammettono condotte, considerate, fuori dallo specifico contesto della gara, pericolose e rischiose, e che vengono qui poste in essere per raggiungere un positivo traguardo<sup>237</sup>. I gareggianti dovranno, perciò, osservare i regolamenti della gara e nello stesso tempo rispettare le norme di prudenza e perizia indispensabili per salvaguardare la vita e l'integrità fisica degli altri concorrenti e degli spettatori e non troverà applicazione l'art. 2054 c.c. ; eventuali condotte illecite<sup>238</sup> dei gareggianti dovranno essere valutate tenendo conto del tipo di attività svolta, delle sue caratteristiche e del contesto nel quale essa si svolge<sup>239</sup>.

---

<sup>234</sup> I partecipanti alla gara dovranno tenere la mano destra, rispettare i limiti di velocità, evitare sorpassi azzardati e ogni altro comportamento scorretto e pericoloso sanzionato dal Codice della Strada e in generale dovranno attenersi alle normali regole di prudenza. L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 342.

<sup>235</sup> L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 342.

<sup>236</sup> Sentenza Cass. 3.4.1981 n. 1896.

<sup>237</sup> Come sottolinea L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 341, elementi come l'agonismo e i rischi ad esso collegati, insieme con le elevate abilità dei gareggianti, riducono l'area dell'imprudenza.

<sup>238</sup> G. VIDIRI, op. cit. , pag. 207 ha riguardo alle condotte colpose dei gareggianti le quali, pur dovendo il partecipante rispettare le norme di prudenza e perizia a tutela dell'incolumità degli altri soggetti, devono essere valutate tenendo presenti le caratteristiche dell'attività e il contesto competitivo.

<sup>239</sup> Si veda L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 341, B. BERTINI, op. cit. , pag. 37 e G. VIDIRI, op. cit. , pag. 207. Un caso giurisprudenziale relativo a gare a circuito chiuso è la Sentenza Cass. 29.1.1988, in Riv. dir. sport. , 1989, pag. 64.

Dubbi sono stati avanzati in merito alla pericolosità di sport come lo sci e il calcio; per quest'ultimo, in modo particolare, sono stati esclusi gli estremi della pericolosità dell'attività in sé, dato che né la natura stessa del gioco, né i mezzi utilizzati per il suo svolgimento, possono integrare estremi di pericolosità e pertanto è stata confermata l'applicazione dell'art. 2043 c.c. in caso di eventi dannosi incorsi durante un incontro di calcio a carico di un giocatore; responsabilità che scatterà, come chiarito in precedenza, nel caso di danno cagionato violando le regole di gioco e quelle di prudenza<sup>240</sup>.

Esclusa la pericolosità del gioco del calcio in sé, essa è stata, invece, affermata per quanto riguarda la sua organizzazione, con riferimento, in particolare modo, agli episodi di violenza che frequentemente si manifestano negli stadi. La giurisprudenza, a seguito di varie pronunce<sup>241</sup>, è giunta ad affermare la pericolosità oggettiva dell'organizzazione di incontri di calcio di livello professionistico, la quale, viene fatta logicamente ricadere nella disciplina dell'art. 2050 c.c. .

Per ciò che riguarda lo sport sciistico, le varie pronunce della giurisprudenza, relative prevalentemente alla regolamentazione dello sport a livello amatoriale, si sono rivolte, in particolare, alla condotta che deve tenere lo sciatore in pista e sono giunte a non considerare pericoloso lo sport sciistico e pertanto a non applicare allo stesso l'art. 2050 c.c. e ugualmente è stata complessivamente non

---

<sup>240</sup> Si è ritenuto che applicare una disciplina rigorosa come quella di cui all'art. 2050 c.c. , soprattutto per quello che riguarda la prova liberatoria in caso di danno, avrebbe creato problemi allo stesso svolgimento del gioco. L. DI NELLA, prima op. cit. , pag. 343.

<sup>241</sup> In merito a comportamenti violenti verificatisi negli stadi durante le partite di calcio o ad altri episodi ugualmente pericolosi e che hanno cagionato danni agli spettatori, si è avuta, negli ultimi anni un'evoluzione giurisprudenziale; una pronuncia del Tribunale di Milano del 19.10.1972 aveva negato risarcimento del danno ad un tifoso che durante una partita di calcio (Milan-Fiorentina), era stato colpito dal lancio di un petardo. In seguito, negli anni Novanta, il Tribunale di Ascoli Piceno, con una pronuncia del 13.5.1989, affermò la responsabilità civile di una società organizzatrice per i danni generati da un incendio creatosi prima dell'inizio della partita, a causa di una notevole quantità di materiali infiammabili presenti all'interno dello stadio, introdotti con l'acquiescenza degli addetti ai controlli negli ingressi. Il Tribunale di Ascoli Piceno concluse affermando i comportamenti omissivi della società di calcio e i pericoli per l'incolumità pubblica che quasi regolarmente si avevano nell'organizzazione di partite di calcio. Lo stesso Tribunale di Milano, seguendo le orme della pronuncia precedente, il 21.9.1998, concluse confermando la pericolosità dell'organizzazione di incontri di calcio ai sensi dell'art. 2050 c.c. e la responsabilità per danni della società organizzatrice dell'incontro sportivo. B. BERTINI, op. cit. , pag. 39 ss. e per il testo della sentenza Trib. Ascoli Piceno, 13 Maggio 1989 si veda V. FRATTAROLO, op. cit. , pag. 541.

condivisa l'applicazione allo sci dell'art. 2054 c.c. nel caso di scontro tra sciatori, soprattutto da parte della Corte di Cassazione<sup>242</sup>; si rinviene, tuttavia, un'importante pronuncia degli anni Settanta che ha ritenuto applicabile il contenuto dell'art. 2054 c.c. ad un caso di urto tra sciatori<sup>243</sup>.

Relativamente allo sci agonistico risulta interessante una pronuncia risalente al 1958 nella quale si afferma che le gare sciistiche di discesa libera a circuito chiuso non richiedono al concorrente una moderazione della velocità, poiché è essenziale per raggiungere risultati vittoriosi che lo stesso possa sfruttare tutte le risorse che ha a disposizione; porre limiti alla velocità di discesa significherebbe in un certo senso ostacolare il raggiungimento dei suoi fini agonistici<sup>244</sup>.

Dopo aver fatto luce su alcune figure particolari di responsabilità sportiva, ci accingiamo, ora, ad affrontare, specificamente, il profilo del risarcimento del danno subito dall'atleta nel corso di una gara sportiva.

Il primo elemento da evidenziare sono le tipologie di danno che può subire l'atleta, le quali possono consistere tanto in un danno di tipo patrimoniale che deve essere risarcito tenendo conto delle due componenti del danno emergente, ossia della perdita subita e del lucro cessante, cioè del mancato guadagno, quanto in un danno morale ove siano presenti i presupposti del reato<sup>245</sup> e in un

---

<sup>242</sup> Il principio è stato affermato nella Sentenza Cass. 1.04.1980 n. 2111.

<sup>243</sup> La scelta di non applicare l'art. 2050 c.c. è stata espressa nella pronuncia del Trib. Bolzano del 5.4.1975 nella quale è stata esclusa la caratteristica della pericolosità, sia dell'attività sciistica in sé, sia del mezzo degli sci; la stessa sentenza ha escluso anche l'applicazione dell'art. 2051 c.c. nel quale si afferma che: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", seguendo, in questo, i principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, infatti, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. richieda una relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso. La norma, al contrario, non trova applicazione quando la cosa è stata lo strumento con il quale il soggetto ha causato il danno, con la sua azione o con il suo comportamento omissivo. Inoltre, per applicare la norma è necessaria la sussistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa, dal quale derivi un suo obbligo di esercitare un controllo sulla stessa per evitare che provochi danni a terzi. Alla luce di questi principi della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Bolzano ha escluso l'applicazione dell'art. 2051 c.c. all'ipotesi di scontro tra sciatori, perché in questo caso il danno non è causato direttamente dagli sci non custoditi a dovere, ma dalla vera e propria attività dello sciatore; gli sci vengono considerati solo lo strumento con il quale è stato cagionato il danno, ma non la fonte dello stesso. Lo stesso Tribunale di Bolzano ha, invece, ritenuto applicabile l'art. 2054 c.c. al caso di specie, ma non le norme sulla circolazione, attribuendo agli sci la caratteristica di veicolo. Si veda come commento alla sentenza, R. BEGHINI, op. cit., pag. 42 ss. e B. BERTINI, op. cit., pag. 37 ss. e pag. 80 ss.

<sup>244</sup> Si tratta della sentenza: Pret. Pistoia 7.7.1958. Si veda B. BERTINI, op. cit., pag. 79.

<sup>245</sup> L'art. 2059 c.c. stabilisce che: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge", quindi, si prevede la risarcibilità del dolore, del pregiudizio subito, di un ingiusto turbamento, quando il fatto è previsto dalla legge come reato. Il risarcimento di tale danno volge soprattutto ad una funzione satisfattoria, più che corrispettiva. In merito

danno alla persona inteso, sia come danno alla salute, ossia diminuzione del benessere generale psico-fisico del soggetto o come specifico danno biologico, cioè, menomazione dell'integrità fisica e psichica in se del soggetto, la quale può ripercuotersi anche sulla sua vita di relazione, danneggiandola nella misura in cui l'atleta non è più in grado di raggiungere certe posizioni in ambito agonistico e anche sociale<sup>246</sup>.

La risarcibilità di questi tipi di danni non può prescindere, tuttavia, da una distinzione fondamentale che è quella tra atleta professionista e atleta dilettante; nella distinzione, in questo particolare contesto, rileva principalmente il fattore economico connesso all'attività sportiva; in altri termini, più che avere rilievo la definizione formale di atleta professionista espressa nella legge 91/81, si ha riguardo al fatto se l'esercizio dell'attività sportiva rappresenti per lo stesso la maggiore o unica fonte di guadagno; ciò che ha rilievo è, quindi, la situazione di fatto dell'atleta, non l'inquadramento della sua attività da un punto di vista formale<sup>247</sup>.

Valutare la condizione dell'atleta professionista ai fini del risarcimento del danno è un'operazione piuttosto complessa, dettata dal fatto che la consistenza del guadagno derivante dalla sua attività è in rapporto con vari fattori e può subire oscillazioni per azione degli stessi.

---

all'art. 2059 c.c. è fondamentale segnalare la sentenza della Corte Costituzionale 1986/184; la Corte era stata chiamata a dichiarare l'illegittimità costituzionale di questo articolo in forza del fatto che circoscrivendo la risarcibilità del danno non patrimoniale solo al caso che la fonte del danno fosse un reato, finiva per non tutelare valori fondamentali. La Corte ha dichiarato che è nell'art. 2043 c.c. che si ricomprendono tutti i danni che impediscono le attività della persona. Si veda A. TRABUCCHI, op. cit. , pag. 218 ss.

<sup>246</sup> I danni alla persona sono sottratti alla disposizione dell'art. 2059 c.c. e sono considerati risarcibili. Per danno alla persona si intende che la lesione subita da un soggetto a seguito di un particolare evento, non implica che si valuti, ad esempio, solo in termini di diminuita capacità lavorativa, ma anche e soprattutto come danno alla salute, intesa come globale benessere psico-fisico che si sottrae all'art. 2059 c.c. e va risarcito. Nel danno così definito può rientrare la diminuzione della capacità lavorativa, piccole invalidità permanenti, lesioni a livello estetico... Un riconoscimento particolare si è configurato per il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, indipendentemente da una riduzione patrimoniale, che si sottrae alla disciplina dell'art. 2059 c.c. e va valutato dal giudice con equità, ai fini della sua riparazione. Un danno biologico, ossia una menomazione di integrità psico-fisica e di efficienza, ricomprende anche un danno alla vita di relazione, come riduzione della capacità di assumere certe posizioni sociali. Si veda A. TRABUCCHI, op. cit. , pag. 220 ss.

<sup>247</sup> B. BERTINI, op. cit. , pag. 319.



La prima determinazione necessaria per quantificare il danno subito dall'atleta, è stabilire la durata della vita atletica presupposta per lo sport da lui praticato, cioè la durata dell'attività agonistica e, quindi, l'entità dei possibili guadagni provenienti dalla stessa.

Un ulteriore elemento, oggetto di valutazione, è il livello di attività raggiunto dall'atleta e la verifica se lo stesso, al momento del fatto, era nel culmine della sua carriera, all'inizio, o verso la fine; l'entità del danno è, infatti in relazione con il successo raggiunto dall'atleta, con l'aspettativa di futuri successi e la sua quantificazione, nel caso l'atleta fosse, al momento del fatto, all'inizio della sua carriera, è piuttosto complessa, intervenendo, nel corso di una carriera sportiva fattori difficilmente ipotizzabili in astratto che possono incidere negativamente o positivamente sulla condizione dell'atleta<sup>248</sup>. In condizioni simili il parametro maggiormente utilizzato per la liquidazione del danno è quello di fare riferimento agli introiti che, in genere, gli atleti di quella data disciplina percepiscono.

Nella valutazione relativa alla liquidazione del danno si dovrà tenere conto anche della modalità con la quale l'atleta percepisce i suoi guadagni; va valutato se riceva stipendio fisso oppure premi, ingaggi; inoltre, data la tendenza dello sport moderno di proporre agli atleti fonti di guadagno connesse più che all'esercizio dell'attività sportiva, alla notorietà dell'atleta e al suo successo, come, ad esempio, le sponsorizzazioni, anche gli ingenti introiti che derivano dalle stesse dovranno essere oggetto di considerazione e valutazione; allo stesso modo degli introiti direttamente connessi all'esercizio dell'attività, anche questi ultimi riceveranno una duplice valutazione: danno emergente e lucro cessante<sup>249</sup>.

---

<sup>248</sup> B. BERTINI, op. cit. , pag. 321 afferma come la carriera di un atleta presenti il più delle volte un andamento irregolare, nel senso che l'affermazione di altri atleti o circostanze di altro genere possono produrre un calo dei guadagni attuali e delle prospettive di successo e di guadagno future.

<sup>249</sup> Viene sottolineato come in certi casi e per certi atleti, gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni siano maggiori di quelli connessi direttamente con l'esercizio dell'attività sportiva. B. BERTINI, op. cit. , pag. 321.

Accanto al danno patrimoniale, si può configurare un danno morale (non patrimoniale) previsto dall'art. 2059 c.c. .

Nel caso in esame può intervenire un danno morale nel quale rileverà, ai fini della sua valutazione, la qualità e il prestigio attuale di cui gode l'atleta e la previsione di un probabile incremento di prestigio che può avere in futuro, a seguito di un aumento di successo<sup>250</sup>.

### **Definizione di doping e cenni storici sul fenomeno**

Un fenomeno di notevole importanza nel panorama sportivo generale, sia per la sua capacità di incidere sulla genuinità della prestazione sportiva e complessivamente sui valori autentici dello sport, sia per le conseguenze cui dà adito in tema di responsabilità, è il doping.

Il doping, viene definito dal Regolamento dell'Attività Antidoping del C.O.N.I.<sup>251</sup> un fenomeno che consiste nella: "Somministrazione, uso e assunzione di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l'impiego di metodi vietati da parte di atleti e di soggetti dell'ordinamento sportivo; doping è, poi, il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell'atleta o capaci di alterarne le prestazioni agonistiche; doping è, altresì, la presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite o l'accertamento del

---

<sup>250</sup> B. BERTINI, op. cit. , pag. 319 ss.

<sup>251</sup> Il riferimento è al Regolamento dell'Attività Antidoping del C.O.N.I. , come deliberato nella sua versione più recente dalla G.E. (del n. 1225 del 22 Dicembre 2000) recependo il Codice antidoping del C.I.O. .

ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all'elenco emanato dal C.I.O. e successivi aggiornamenti".

Il doping contrasta con quelli che sono i valori informativi e i principi fondanti dello sport e del suo ordinamento; a tale riguardo un enunciato del Regolamento dell'Attività Antidoping del C.O.N.I. così stabilisce: "Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina". "Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti".

Le origini del termine doping risalgono alla fine dell'Ottocento e per la precisione il termine nasce negli ippodromi intorno al 1890, anche se l'uso di sostanze atte a migliorare la resistenza alla fatica è noto sin dai tempi antichi<sup>252</sup>. Per ciò che riguarda il significato letterale del termine "doping", esso deriva dal verbo inglese "to dope" che tradotto significa "drogare".

La nascita del doping in termini moderni coincide con la rinascita dell'Olimpismo.

Vittime del doping si rinvengono già nell'Ottocento; esemplare è il caso del ciclista inglese Luiton, morto durante la Parigi-Bordeaux per abuso di stimolanti nel 1866.

Avanzando di pochi anni, siamo nel 1908, troviamo il caso dell'italiano Dorando Pietri, squalificato all'arrivo della maratona delle Olimpiadi di Londra, perché, vittima di una crisi, era stato sorretto negli ultimi metri dal giudice; crisi probabilmente causata da una miscela di sostanze alcoliche e stupefacenti<sup>253</sup>.

La prima mossa per combattere il fenomeno del doping è stata quella di un chimico, Bukowsky, che nel 1910 approntò un sistema per rilevare alcaloidi nella

---

<sup>252</sup> G. GAMBOGI, *Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping*, Milano, 2002, pag. 68 ss. evidenza che già gli atleti greci e romani in occasione dei Giochi Olimpici utilizzavano diete carnee drogate con sostanze stimolanti, gli Incas usavano caffeina e stricnina per i lunghi trasferimenti, i Cinesi, l'efedrina ecc...

<sup>253</sup> Si veda G. GAMBOGI, *op. cit.*, pag. 69.

saliva dei cavalli; nel 1935 iniziarono i controlli antidoping sui cavalli, e grazie ad un'applicazione innovativa e sistematica che Frankel fece del metodo Bukowsky, si raggiunse una notevole riduzione del loro drogaggio.

A seguito della fine della seconda guerra mondiale, parallelamente all'affermarsi dello sport come fenomeno globale, il doping assunse le vesti di un fenomeno volto a supportare la prestazione sportiva e a raggiungere risultati positivi.

Volgendo al termine di questo quadro storico, osserviamo che una prima legislazione sistematica della materia del doping si è avuta in Francia nel 1965.

A seguire, negli anni Settanta, vennero creati Laboratori Antidoping riconosciuti dal C.I.O. in molti stati, tra cui ricordiamo quello di Roma dell'Acquacetosa che nasce attorno al 1968 ed è attualmente accreditato dal C.I.O.<sup>254</sup>.

In Italia una sistemazione organica e completa della materia del doping si ha solo a partire dalla legge 14 Dicembre 2000 n. 376.

### **Il doping alla luce della legge 14 Dicembre 2000 n. 376 sulla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e nei riferimenti normativi antecedenti alla legge 14 Dicembre 2000 n. 376**

Antecedentemente all'emanazione della legge 14 Dicembre 2000 n. 376, il fenomeno del doping aveva trovato una disciplina frammentaria in vari riferimenti normativi, che tuttavia, non avevano offerto un quadro completo del fenomeno, né in termini di definizione, né in termini di misure per fronteggiarlo. La prima legge in materia di doping di cui si è dotata l'Italia è la legge 26 Ottobre 1971 n. 1099<sup>255</sup> recante disposizioni sulla tutela sanitaria delle attività

---

<sup>254</sup> Si veda G. GAMBOGI, op. cit. , pag. 69, 70.

sportive, la quale puniva l'uso di sostanze nocive per la salute degli atleti, assunte per modificare artificialmente le loro energie naturali e quindi le loro prestazioni. La legge, pur perseguendo gli atleti che nelle competizioni sportive facevano uso di queste sostanze, non ha avuto riscontri pratici; ciò anche per il fatto che le Unità Sanitarie Locali non erano dotate del personale e delle strutture adeguate per effettuare i controlli antidoping.

Lo scarso successo riscosso dalla legge è stato dovuto principalmente al suo sistema sanzionatorio eccessivamente blando, dato che tutte le fattispecie di reato in essa contemplate erano sanzionate con la sola pena pecuniaria dell'ammenda<sup>256</sup>.

In seguito, l'intervento della legge n. 689/81 ha finito per depenalizzare le fattispecie di reato previste con la legge 1099/71 rendendo, così, illeciti amministrativi tutte le contravvenzioni punite con la sola ammenda<sup>257</sup>.

Un successivo tentativo di contenimento del diffuso fenomeno del doping si è avuto con l'applicazione, al fenomeno, della norma penale di cui all'art. 445 c.p.<sup>258</sup> relativo alla somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.

La norma prevede che: "Chiunque, esercitando, anche abusivamente il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da euro 103 a euro 1032". Il tentativo di estendere il contenuto di tale norma alla condotta di chi somministra sostanze dopanti agli atleti è stato contestato da

---

<sup>255</sup> Come sottolinea G. MANZI, pag. 187, 188 in M. COLUCCI, op. cit. , da pag. 159 a pag. 198, la legge 1099/71 positivizzava e inseriva in un testo organico una serie di disposizioni penali in materia di doping.

<sup>256</sup> L'uso di sostanze che potevano alterare le capacità degli atleti era punito, ad esempio, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Chi somministrava agli atleti tali sostanze era punito con ammenda da lire 100.000 a un milione. Si veda G. MANZI, op. cit. , pag. 188.

<sup>257</sup> Si è dubitato dell'effettiva depenalizzazione di queste fattispecie di reato, dato che l'art. 34 l. 689/81 prevede una deroga alla decriminalizzazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene sul lavoro, categoria nell'ambito della quale si ritiene rientri, a pieno titolo, la prestazione sportiva, alla luce della natura subordinata del contratto di lavoro sportivo ex l. 91/81. Si veda G. MANZI, op. cit. , pag. 188.

dottrina e giurisprudenza per una serie di ragioni, prima tra tutte il fatto che la norma attribuisce la condotta di specie solo al farmacista e non ad un qualunque altro soggetto. Ad ogni modo, l'elemento che ha maggiormente impedito di estendere il contenuto dell'art. 445 c.p. alla somministrazione di sostanze dopanti è il seguente: chi somministra sostanze dopanti all'atleta lo fa dietro consenso o meglio espressa richiesta dell'atleta che logicamente ben si rende consapevole di ciò che assume e del quantitativo di sostanze che assume; l'art. 445 c.p. è, invece, chiaro nell'affermare che deve sussistere l'elemento della frode, cioè il farmacista deve somministrare farmaci difformemente da quanto concordato con il soggetto acquirente<sup>259</sup>.

Preso atto del dilagante fenomeno del doping e della mancanza di una regolamentazione efficace per arginarlo, si è tentato di farlo rientrare nell'area della legge 13 Dicembre 1989 n. 401 volta a porre: "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche".

In forza dell'art. 1 di questa legge che punisce la frode in competizioni sportive realizzata sia con offerta di denaro che con altre modalità, finalizzata ad ottenere un risultato sportivo diverso da quello che si sarebbe ottenuto in condizioni naturali, si è tentato di far rientrare in questa accezione piuttosto ampia di frode anche il doping, essendo anch'esso volto ad alterare le potenzialità naturali di un atleta al fine di migliorare le sue prestazioni<sup>260</sup>.

L'interpretazione dell'art. 1 l. 401/89 in questi termini, è stata respinta dalla giurisprudenza che non ha ravvisato nel doping un illecito penale ai sensi della

---

<sup>259</sup> Una pronuncia del Tribunale di Modena del 6 Novembre 2000 fa luce sulla disposizione di cui all'art. 445 c.p. nella misura in cui sostiene che la sua fattispecie si configura quando la non corrispondenza tra la sostanza medicinale somministrata e quella pattuita si sostanzia in una diversità delle caratteristiche intrinseche della stessa, le uniche idonee a porre in pericolo la tutela della salute pubblica. Si veda G. MANZI, op. cit. , pag. 189, 190.

<sup>260</sup> Come sottolinea G. MANZI, op. cit. , pag. 190 la volontà di far rientrare il doping nel I comma di questa legge è stata un'interpretazione forzata che non ha prodotto risultati positivi.

legge 401/89, essendo tale legge mirata a combattere e arginare un fenomeno specifico che è quello delle scommesse clandestine<sup>261</sup>.

Inoltre, la fattispecie di cui all'art. 1 l. 401/89 prende in considerazione accordi tra soggetti esterni alla competizione sportiva e gli stessi atleti, la cui responsabilità penale, si configura nel momento in cui accettano denaro o una promessa di denaro. Il doping, in questa prospettiva, assumeva rilievo penalistico al più come mezzo attraverso il quale l'atleta tentava di alterare i risultati della gara a fronte della dazione e ricezione di denaro o di altra utilità.

Vari esponenti della dottrina<sup>262</sup> hanno confutato l'inserimento del fenomeno doping nell'art. 1 l. 401/89 tenendo conto di due principali considerazioni: se da un lato qualunque condotta volta ad alterare il corretto svolgimento della prestazione sportiva può rientrare nella previsione della norma, dall'altro la fattispecie di cui all'art. 1, comma I l. 401/89 esige, per configurarsi, un accordo di tipo sinallagmatico tra soggetti esterni alla competizione e atleti, elemento dal quale non si può prescindere. Solo gli "altri atti fraudolenti" volti al medesimo scopo, ma diversi dalla promessa di denaro non richiedono una controprestazione<sup>263</sup>.

Lo Stato Italiano, con legge 29 Novembre 1995 n. 522 ha ratificato la Convenzione contro il doping stipulata a Strasburgo il 16 Novembre 1989 dai rappresentanti degli Stati membri del Consiglio d'Europa. In tale contesto, oltre all'adesione ai principi della Convenzione, si era ritenuto che la lotta al doping, in quanto fenomeno limitato al solo ambito sportivo di eccellenza, potesse essere sostanzialmente delegata all'ordinamento sportivo e quindi alle sue strutture di

---

<sup>261</sup> G. MANZI, op. cit. , pag. 190 cita a riguardo una sentenza: Cassazione Pen. , Sez. VI, 25 Gennaio 1996, n. 3011 nella quale si statuisce che l'espressione presente nell'art. 1 l. 401/89: "Atti fraudolenti volti al medesimo scopo" non può ricomprendere nel suo ambito di applicazione i fenomeni autogeni di doping che trovano la loro esclusiva sanzione negli ordinamenti sportivi.

<sup>262</sup> Si veda, ad esempio, T. Padovani, Commento alla legge 401/89 in *Legisl. Pen.* , 1990, 94; R. Guariniello, Per la legge la salute è un vizio, in *Micromega*, n. 1, 2000, 191 citati da G. MANZI, op. cit. , pag. 191.

<sup>263</sup> Si veda G. MANZI, op. cit. , pag. 190 ss. per un commento all'art. 1 l. 401/89.

laboratorio e agli organi di giustizia dal medesimo previsti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei tesserati coinvolti.

In seguito, il dilagare del fenomeno doping su scala mondiale, ha portato alla creazione di un'Agenzia mondiale contro il doping (AMA), organismo internazionale con il fine di stabilire una cooperazione mondiale nella lotta al doping, armonizzare le discipline vigenti nei vari paesi e incentivare la ricerca scientifica in materia<sup>264</sup>.

Lo sport, in generale, ha assunto, nell'ambito comunitario una crescente importanza, in particolar modo con il Trattato di Amsterdam che ha riconosciuto la funzione sociale dello sport all'interno dell'Unione Europea; funzione sociale che può essere riconosciuta solo se viene garantito il rispetto dei principi fondamentali del Trattato CEE da parte delle varie istituzioni sportive. L'interesse manifestato a livello comunitario per lo sport si è riversato anche sul fenomeno doping, che si è fatto oggetto nel tempo di interventi uniformi a livello comunitario<sup>265</sup>.

Un documento comunitario relativo allo sport è, ad esempio, la Relazione di Helsinki della Commissione Europea al Consiglio Europeo, nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport del 1999. Nella presente Relazione si afferma che lo sport è uno dei settori che maggiormente avvicina i cittadini dell'Unione Europea, indipendentemente dall'età e dall'origine sociale. Nello stesso tempo si afferma che la funzione sociale dello sport e i suoi valori etici sono minacciati da una serie di fenomeni<sup>266</sup>, tra i quali figura l'espansione delle pratiche di doping. La Commissione, in merito alla lotta contro il doping, fissa delle azioni da intraprendere insieme con gli Stati membri, come quella di adire il Gruppo

---

<sup>264</sup> G. GAMBOGI, op. cit. , pag. 49.

<sup>265</sup> G. GAMBOGI, op. cit. , pag. 49.

<sup>266</sup> La Relazione menziona tra i fenomeni che stanno mettendo in crisi l'autenticità dello sport e la sua funzione sociale, oltre il doping, la violenza nelle manifestazioni sportive e la ricerca di benefici finanziari rapidi.



europeo di etica, in chiave consultiva, per trarre dei pareri in merito a future strade da percorrere da parte di pubbliche autorità ed organizzazioni sportive; collaborare con il Movimento Olimpico per la creazione della citata Agenzia mondiale contro il doping e assicurarsi che lavori in condizioni di indipendenza e trasparenza.

A livello statale, a seguito della diffusione dell'uso di sostanze vietate per il miglioramento della prestazione sportiva, anche oltre l'ambito dello sport professionistico, e dell'interesse della Comunità Europea per lo sport nei suoi profili fisiologici e patologici, si è reso necessario un intervento organico dell'Autorità statale<sup>267</sup>.

A seguito di ciò, è stata emanata la legge 14 Dicembre 2000 n. 376 che ha dato un nuovo impulso alla disciplina del fenomeno.

Un'opera di regolamentazione notevole del fenomeno del doping si è avuta con l'emanazione della suddetta legge 14 Dicembre 2000 n. 376 che assicura una "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive della lotta contro il doping".

La legge<sup>268</sup> si compone di dieci articoli che introducono rilevanti novità sia in merito alla definizione di doping che con riferimento al trattamento sanzionatorio di fattispecie fino ad oggi perseguite solo in un ambito prettamente disciplinare.

Il primo elemento da evidenziare è che la legge, prendendo le mosse dalla Convenzione di Strasburgo contro il doping del 16 Novembre 1989 ratificata con la suddetta legge 522/95 attribuisce allo sport, allo stesso modo di questa, un

---

<sup>267</sup> Si veda G. AIELLO, Prime riflessioni sulla legge antidoping in Riv. dir. sport. , 2000, pag. 8.

<sup>268</sup> La legge nasce sull'onda dell'attenzione di due eventi importanti di cronaca sportiva-giudiziaria: il Giro ciclistico d'Italia del 1996 e il Tour de France del 1998. Si veda sul punto G. GAMBOGI, op. cit. , pag. 85 ss. . G. AIELLO, op. cit. , pag. 7 sottolinea il carattere di organicità con il quale la legge tratta il doping, rispetto alle precedenti regolamentazioni, piuttosto frammentarie, che avevano solo affrontato la materia da angolazioni diverse, ma senza offrirne un quadro veramente esauriente.

ruolo di protezione della salute, dell'istruzione morale e fisica e di comprensione internazionale<sup>269</sup>.

Prima di accingerci nell'analisi delle singole disposizioni che compongono la legge, è opportuno definire i beni che le legge intende sottoporre a tutela.

La legge si apre, esponendo le sue finalità, ossia orientare l'attività sportiva nel senso della promozione e tutela della salute individuale e collettiva e nel senso del rispetto dei principi etici e dei valori educativi. Si afferma di seguito che ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti<sup>270</sup>. Ciò che emerge da una lettura immediata dell'articolo di apertura della legge è la tutela che la stessa offre sia alla lealtà sportiva che alla salute, entrambe minacciate dall'uso fraudolento e dannoso di sostanze dopanti.

Come fa notare un autore<sup>271</sup>, nonostante nel testo della legge, sembra che non vi sia dicotomia tra tutela della salute e tutela della lealtà sportiva, in realtà la tutela dei due beni presenta sfere di influenza molto diverse, riferendosi a diverse tipologie di soggetti e avendo estensioni diverse.

Infatti, la tutela della salute nell'attività agonistica riguarda soggetti che a diverso titolo praticano sport, anche e soprattutto a livello amatoriale<sup>272</sup>.

Nelle manifestazioni amatoriali l'interesse non si concentra sulla correttezza e genuinità dei risultati, ma sulla tutela della salute e conseguentemente, ciò che

---

<sup>269</sup> G. AIELLO, op. cit., pag. 8, 9.

<sup>270</sup> Art. 1 co. I l. 376/00.

<sup>271</sup> L'autore è G. GAMBOGI, op. cit., pag. 86 ss.

<sup>272</sup> G. GAMBOGI, op. cit., pag. 86 porta l'esempio di sportivi amatoriali che dedicano il fine settimana allo sport preferito o ai frequentatori di palestre nelle quali è ampiamente diffuso l'uso di sostanze dopanti. L'Autore prosegue affermando che la società di oggi, nel dare largo spazio e importanza al momento della vincita, ha contribuito ad alimentare un mercato farmaceutico senza controlli, di ampie dimensioni.

si mira a combattere è un mercato farmaceutico fiorente che mette in pericolo lo stato di salute di numerose persone<sup>273</sup>.

La tutela della lealtà sportiva è un bene che, al contrario, attiene principalmente all'ambito del professionismo sportivo e dei grandi eventi sportivi.

L'atleta professionista fa dello sport la sua attività principale e ne sposa i valori e i principi fondamentali, tra cui emerge quello di lealtà.

Lo sport moderno, tuttavia, è caratterizzato come più volte detto, da una forte presenza di interessi economici, dal mito di divenire campioni acclamati, dal successo e dalla fama, tutte condizioni che vive l'atleta professionista di oggi.

Tra le cause che spingono atleti professionisti a fare uso di sostanze dopanti c'è proprio l'ostinata volontà di diventare e rimanere campioni ad ogni costo, con tutto quello che deriva da questa condizione: compensi elevatissimi, sponsorizzazioni, apparizioni televisive...<sup>274</sup>; altre motivazioni al doping possono riferirsi tanto agli atleti professionisti, quanto agli amatori. Numerosi studi psicologici hanno indagato le possibili cause del fenomeno in esame, tra le quali è stato individuato il bisogno di protagonismo che caratterizza la quasi generalità degli individui della società odierna<sup>275</sup>, il bisogno di mostrare forza per nascondere una fragilità interiore, la disponibilità verso il farmaco e la "medicalizzazione"<sup>276</sup> della società attuale, così come la tendenza alla

---

<sup>273</sup> G. GAMBOGI, op. cit. , pag. 87 sostiene che oggetto di preoccupazione è l'insufficienza dei controlli sanitari con cui si svolgono certe manifestazioni di livello non professionistico e l'enorme flusso di miliardi che finiscono in mano di ambienti criminali per attentare alla salute di chi si è avvicinato con spirito onesto e magari salutista alla pratica sportiva.

<sup>274</sup> P. TRABUCCHI, op. cit. , pag. 43 ss. , nell'affrontare l'argomento delle motivazioni al doping degli atleti professionisti e di soggetti che praticano sport a livello amatoriale, afferma di trovare in un certo senso più "giustificato" l'uso di sostanze dopanti da parte di professionisti, i quali da una posizione da primato traggono benefici di ogni genere.

<sup>275</sup> P. TRABUCCHI, op. cit. , pag. 43 ss. , nel suo studio sulle motivazioni al doping, osserva che lo sport è diventato lo strumento per affermarsi, in una società dove è sempre più difficile essere visibili; è diventato il mezzo per garantirsi un protagonismo, anche a costo di vincere una gara dietro uso di sostanze che hanno esasperato le potenzialità del soggetto, oltre la sua natura. Dietro questo bisogno di protagonismo vive una fragilità interiore di base, che si vuole camuffare proprio esagerando la propria forza.

<sup>276</sup> P. TRABUCCHI, op. cit. , pag. 44 ss. percepisce l'andamento generale di oggi a considerare molte condizioni fisiche, mentali e sociali come stanchezza, depressione, ecc... situazioni patologiche che abbisognano di cure e non come un tempo, condizioni naturali. La distinzione tra salute e malattia è oggi più sfumata che in passato; tutto ciò facilita e stimola l'accostamento a farmaci di vario tipo, tra cui anche quelli dopanti.

manipolazione del corpo, della realtà in genere con i mezzi approntati dalla tecnica, dalla medicina e da altre scienze<sup>277</sup>.

Tornando alla tutela della lealtà sportiva come bene tutelato dalla legge 376/00, in particolare per gli atleti professionisti, va aggiunto che lo sport professionistico mobilita masse enormi di persone che credono nell'atleta e non ne vogliono essere "traditi". Il risultato ottenuto dall'atleta professionista deve essere pulito e frutto esclusivo delle reali energie e capacità dello stesso<sup>278</sup>.

La legge 376/00 ha un ambito di applicazione ampio, non limitandosi a tutelare il risultato agonistico, ma l'intera prestazione sportiva, non solo la competizione, ma l'atleta.

Un importante elemento di novità della legge è rappresentato dal fatto che l'obiettivo di tutela della salute dell'atleta riveste un ruolo preponderante nell'intera normativa, in ciò innovando rispetto alle precedenti regolamentazioni del doping<sup>279</sup>.

L'art. 1 al comma II statuisce che costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Il comma III dell'art. 1 stabilisce, invece, che sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni

---

<sup>277</sup> P. TRABUCCHI, op. cit. , pag. 46 ss. vede nella tendenza di oggi a credere alla tecnica come a qualcosa di onnipotente in grado di manipolare ogni tipo di realtà, anche fisica, una delle motivazioni al doping.

<sup>278</sup> G. GAMBOGI, op. cit. , pag. 87.

<sup>279</sup> G. AIELLO, op. cit. , pag. 9 fa presente che la legge, da questo punto di vista, si mostra particolarmente innovativa, dato che precedentemente il doping era stato considerato, soprattutto, sotto l'aspetto di una violazione dei principi sportivi di lealtà e correttezza dell'atleta nel corso delle manifestazioni agonistiche.

patologiche, finalizzate e idonee e modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicate nel comma II<sup>280</sup>.

L'art. 2 non contempla un elenco delle sostanze dopanti, ma demanda alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, prevista all'art. 3 la funzione di suddividerle in classi, rese poi, esecutive con decreto del Ministro della Sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Al di là delle classi di sostanze che può individuare la Commissione, le sostanze dopanti possono raggrupparsi in due categorie fondamentali: gli psicostimolanti<sup>281</sup> che producono un aumento della fiducia in se stessi e permettono di sostenere sforzi fisici superiori a quelli naturalmente sopportabili e i rafforzanti<sup>282</sup> che migliorano le prestazioni dell'organismo, agendo a livello muscolare, respiratorio e circolatorio.

Al comma III dell'art. 2 si afferma che le classi di sostanze sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi<sup>283</sup>.

L'art. 3 prevede le funzioni e la composizione della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita presso il Ministero della Sanità.

Le funzioni della Commissione sono numerose, tra le quali emergono quella di predisporre le classi di sostanze dopanti, determinare casi, criteri e metodologie dei controlli antidoping, effettuare mediante i laboratori di cui all'art. 4 i controlli antidoping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara, predisporre i programmi di ricerca sui farmaci e su sostanze utilizzabili a fini di doping, individuare le forme di collaborazione in materia di controlli antidoping

---

<sup>280</sup> La definizione di cui all'art. 1 co. 2,3 l. 376/00 appare innovativa in merito agli elementi che vanno a costituire doping. Accanto all'uso e somministrazione di farmaci o sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, già contemplate dalla legge 522/95, si pone anche l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche, non giustificate da condizioni patologiche. G. AIELLO, op. cit. , pag. 9.

<sup>281</sup> Rientrano tra gli psicostimolanti: cocaina, anfetamine, alcol e cannabinoidi. B. BERTINI, op. cit. , pag. 260 ss.

<sup>282</sup> Tra i rafforzanti sono inclusi: steroidi anabolizzanti, ormone della crescita, betabloccanti, creatina ecc... B. BERTINI, op. cit. , pag. 261.

<sup>283</sup> La disposizione di cui al comma 3 art. 2 desta perplessità per il fatto che si impone una revisione periodica delle tabelle relative alle sostanze dopanti, pur in mancanza di un'effettiva evoluzione delle conoscenze scientifiche nel settore. Lo sostiene G. AIELLO, op. cit. , pag. 15.

con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e mantenere rapporti con l'Unione Europea garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping.

Ai Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva è affidato, invece, il compito di svolgere il controllo sanitario sulle competizioni e attività sportive individuate dalla Commissione ed eseguire programmi di ricerca sulle sostanze dopanti<sup>284</sup>.

Per facilitare il coordinamento tra la disciplina ex l. 376/00 e l'ordinamento sportivo, si obbligano il C.O.N.I. , le federazioni sportive nazionali e altri organismi ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni dettate dalla legge, prevedendo sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o rifiuto di sottoporsi a controlli. Gli atleti sono, poi, obbligati a dichiarare esplicitamente la propria conoscenza dei regolamenti in materia di doping e l'accettazione delle norme in essi contenute, specialmente in fatto di controlli antidoping<sup>285</sup>.

Concludiamo l'argomento doping con il commento di una delle disposizioni più importanti della legge 376/00, l'art. 9, che stabilisce il regime di responsabilità per fatti di doping.

L'art. 9 introduce il doping tra i fatti di rilievo penale; per l'esattezza, reintroduce disposizioni penali in materia di doping, in quanto quelle di cui agli art. 3 e 4 della legge 1099/71 erano state depenalizzate dalla legge 689/81.

Tre sono le ipotesi delittuose individuate in ambito di doping:

- a) E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro, chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o sostanze dopanti che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano in grado di alterare le

---

<sup>284</sup> Art. 4 co. II l. 376/00.

<sup>285</sup> Si veda art. 6 l. 376/00.

prestazioni agonistiche degli atleti o siano dirette a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

- b) La stessa pena è prevista per chi adotta o si sottopone a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali sostanze.
- c) Chiunque commercia sostanze dopanti attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, farmacie ospedaliere, dispensari e altre strutture è punito con reclusione da due a sei anni e con multa da 5.000 euro a 75.000 euro.

Commentando le ipotesi di reato ora esposte, osserviamo come al fine di verificare la sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante, bisognerà effettuare una duplice valutazione dell'elemento psicologico dell'agente: è, infatti, necessaria sia la sussistenza dei requisiti di coscienza e volontà nell'assumere, procurare o somministrare i farmaci vietati, sia che la condotta sia finalizzata all'alterazione delle prestazioni agonistiche o a modificare i controlli sull'uso delle sostanze dopanti<sup>286</sup>.

Per quanto riguarda l'ipotesi delittuosa citata alla lettera a) , la condotta presa in considerazione dalla norma è di tipo doloso, nel senso che l'atleta deve aver prestato il suo consenso all'assunzione di sostanze vietate; da ciò deriva che la somministrazione avvenuta senza che lui ne fosse a conoscenza, vedrà punito solo il soggetto agente e non l'atleta.

Un rilievo messo in luce da autorevole dottrina<sup>287</sup> è che la disciplina della responsabilità per doping ha dato un potente impulso e slancio alla tutela della salute, al punto da sanzionare penalmente la condotta di chi reca danno alla propria integrità psicofisica. Il legislatore, ha, così, unito in un medesimo

---

<sup>286</sup> Quest'ultima valutazione è relativa alla presenza di un dolo specifico.

<sup>287</sup> Si veda G. MANZI, op. cit. , pag. 194 ss.

soggetto, l'atleta che ha assunto sostanze dopanti, l'autore del reato e la persona offesa dallo stesso, dando luogo ad "un'anomalia"<sup>288</sup>; ciò è frutto dell'obiettivo primario del legislatore di tutelare in uno stesso tempo il diritto alla salute e la lealtà sportiva.

Un aspetto critico della disciplina della responsabilità da doping è relativo al fatto che per sancire la responsabilità penale dell'atleta si deve essere provata l'assunzione di sostanze o la sottoposizione a pratiche mediche; la prova si ottiene con esami clinici, che però non sono resi obbligatori dalla legge e possono essere effettuati solo con il consenso del soggetto. Da un altro lato l'atleta non ha la possibilità di intervenire in contraddittorio durante lo svolgimento delle analisi con la nomina di un consulente di parte e non è previsto che possa chiedere una ripetizione degli esami a scopo di verifica<sup>289</sup>.

Tra gli elementi di novità introdotti dalla legge 376/00 rispetto ai precedenti legislativi in materia, si registra l'introduzione a carico di chi assume o somministra sostanze dopanti, sanzioni accessorie quali interdizione temporanea dall'attività, quando il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria<sup>290</sup>.

Si prevede, inoltre, l'interdizione permanente dall'attività sportiva, prevista quando il fatto è commesso da un dipendente del C.O.N.I. o di una federazione sportiva nazionale, società e di associazioni o enti riconosciuti dal C.O.N.I.<sup>291</sup>.

L'ultima sanzione accessoria di natura patrimoniale è costituita dalla confisca dei farmaci, delle sostanze e di quant'altro destinato a commettere il reato, sempre comminata in caso di sentenza di condanna.

---

<sup>288</sup> G. MANZI, op. cit. , pag. 194 ss. ha asserito che una situazione di questo genere crea difficoltà notevoli sotto il profilo processuale, data la diversa disciplina che regola la figura dell'indagato e dell'offeso o dell'imputato e della parte civile.

<sup>289</sup> G. MANZI, op. cit. , pag. 195 ss. rileva la poca omogeneità con la quale la legge ha affrontato il tema della responsabilità da doping, riferendosi soprattutto agli ultimi aspetti menzionati.

<sup>290</sup> Art. 9, co. IV l. 376/00.

<sup>291</sup> Art. 9 co. V l. 376/00.



Un dubbio si pone in dottrina relativamente al fatto se la ripartizione in classi dei farmaci vietati ai sensi dell'art. 2 sia da considerarsi un'elencazione tassativa o se sia possibile considerare vietata qualsiasi sostanza che, seppur non inserita nelle tavole di classificazione, sia idonea ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci e sostanze; se così fosse la disciplina risulterebbe indubbiamente più duttile, ma dalla lettera della norma non sembra essere questa la soluzione scelta dal legislatore, alla luce del principio di tassatività delle norme penali che irrefragabilmente dà rilevanza penale al solo impiego di sostanze e pratiche mediche elencate nei decreti ministeriali. Restano fuori dall'area delle condotte incriminate l'assunzione di farmaci e la pratica di metodi che pur essendo di fatto dopanti non siano stati ancora inclusi nella lista dei farmaci vietati<sup>292</sup>.

Concludendo, la legge 376 del 2000 rappresenta, nonostante i vari aspetti negativi sottolineati sotto diverse angolature dalla dottrina, un valido mezzo per fronteggiare il dilagante fenomeno del doping, che grazie ad essa non viene solo considerato un illecito disciplinare sportivo, rilevante solo all'interno dell'ordinamento sportivo, ma una figura generatrice di responsabilità che rileva anche nell'ordinamento giuridico statale come illecito penale.

La legge 376/00 nel combattere il fenomeno del doping si pone come fine quello di ristabilire valori fondamentali come lealtà e correttezza nel mondo sportivo, insieme con la tutela dell'individuo sotto l'essenziale profilo della sua integrità psicofisica e morale.

Solo così lo sport riacquisterà quell'autenticità di valori che da sempre lo connotano e che devono continuare a caratterizzarlo anche in futuro.

---

<sup>292</sup> G. MANZI, op. cit. , pag. 197 ss.

## Bibliografia

- AIELLO G. , Prime riflessioni sulla legge antidoping, in *Rivista di diritto di diritto sportivo*, 2000, da pag. 7 a pag. 21.
- ALPA G. , La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva, in *Rivista di diritto sportivo*, 1984, da pag. 471 a pag. 489.
- ALVISI C., *Autonomia privata e autodisciplina sportiva, il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Milano, Giuffrè, 2000.
- AMATO G. , Per i danni causati nell'azione di gioco la responsabilità è solo per colpa, in *Guida al diritto*, 2000, da pag. 73 a pag. 75.
- ASCANI F. , *Management e gestione dello sport*, Milano, Sperling & Kupfer, 2004.
- BEGHINI R. , *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova, Cedam, 1999.
- BERTINI B. , *La responsabilità sportiva*, Milano, Giuffrè, 2002.
- BOUET M. , *Signification du sport*, Parigi, Editionos Universitaires, 1968.
- CEI A. , *Psicologia dello sport*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- COLUCCI M. , *Lo sport e il diritto, Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, Novene, 2004.
- CONSOLO G. , *Sport, diritto e società, Profilo di sociologia giuridica*, Roma, Armando editore, 1976.
- CONTE M. , *Il risarcimento del danno nello sport*, Torino, Utet, 2004.
- DI NELLA L. , *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 1999.
- DI NELLA L. , La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998, da pag. 5 a pag. 39.

DI NELLA L. , Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico, in Rivista di diritto sportivo, 1999, da pag. 25 a pag. 55.

FIANDACA G.- MUSCO E. , Diritto penale; Parte generale, Bologna, Zanichelli editore, 2004.

FRANCHINI C. , Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, Torino, Giappichelli, 2004.

FRATTAROLO V. , L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 1995.

GAMBOGI G. , Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping, Milano, Giuffrè, 2002.

GERI V. , Osservazioni di massima sulla responsabilità civile e penale, particolarmente dei dirigenti in tema di danni ed infortuni sportivi, in Rivista di diritto sportivo, 1986, da pag. 155 a pag. 165.

GIANNINI M. S. , Diritto Amministrativo, Volume primo, Milano, Giuffrè, 1993.

GRASSELLI S. , Profili di diritto sportivo, Roma, Lucarini, 1990.

MANDIN F. , Riflessioni sul diritto sportivo, in Rivista di diritto sportivo, 1999, da pag. 387 a pag. 401.

MANZI G. , Profili di responsabilità penale nelle attività sportive, in COLUCCI M. , Lo sport e il diritto, Napoli, Jovene, 2004.

MARANI TORO I. ,A. , Gli ordinamenti sportivi, Milano, Giuffrè, 1977.

MARANI TORO A. , La responsabilità degli atleti, in Rivista di diritto sportivo, 1985, da pag. 389 a pag. 408.

MARTINES T. , Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1998.

MASTRANGELO D. , Aspetti giuspubblicistici dello sport, Bari, 1994.

MOST P. , Psicologia dello sport, Milano, 1983.

- PIANTONI G. , Lo sport tra agonismo, business e spettacolo, Milano, Etas, 1999.
- PRELATI R. , La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati, Milano, Giuffrè, 2003.
- RAVAGLIOLI F. , Filosofia dello sport, Roma, Armando editore, 1990.
- REALMONTE F. , L'atleta professionista e l'atleta dilettante, in Rivista diritto sportivo, 1997, da pag. 371 a pag. 378.
- RIGAUX F. , Il diritto disciplinare dello sport, in Rivista di diritto sportivo, 1997, da pag. 386 a pag. 406.
- SALVINI A. , Il rito aggressivo. Dall'aggressività simbolica al comportamento violento: il caso dei tifosi ultras, Firenze, Giunti Barbèra, 1988.
- SANINO M. , Diritto sportivo, Padova, Cedam, 2002.
- SIMONETTA R. , Etica e diritto nello sport, in Rivista di diritto sportivo, 1956, da pag. 18 a pag. 25.
- SPADAFORA M. T. , Diritto del lavoro sportivo, Torino, Giappichelli, 2004.
- TERRENI L. - OCCHINI L. , Psicologia dello sport, Aspetti sociali e psicopatologici, Valutazione e programma di intervento, Milano, Guerini scientifica, 1997.
- TRABUCCHI A. , Istituzioni di diritto civile, Padova, Cedam, 1999.
- TRABUCCHI P. , Ripensare lo sport, Milano, Franco Angeli/Le Comete 2003.
- VIDIRI G. , La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive, in Giustizia civile, 1994, da pag. 199 a pag. 220.

